

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

463^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1966

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze Pag. 24767

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 24767

Deferimento di Commissione permanente
in sede deliberante di disegno di legge già
deferito alla stessa Commissione in sede
redigente 24767

Seguito della discussione:

«Provvedimenti per lo sviluppo dell'agri-
cultura nel quinquennio 1966-1970» (1519):

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il te-
soro* 24789 e *passim*

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste* Pag. 24787

BARTOLOMEI 24774, 24775

BOLETTIERI, *relatore* 24770 e *passim*

BONACINA 24784, 24813

CARELLI 24776 e *passim*

CIPOLLA 24803, 24810, 24815

COMPAGNONI 24774 e *passim*

CONTE 24776 e *passim*

DI PRISCO 24786 e *passim*

FABRETTI 24769 e *passim*

GOMEZ D'AYALA 24778 e *passim*

GRIMALDI 24788 e *passim*

LIMONI 24805

LOMBARDI 24783, 24785

MASCIALE 24802, 24811, 24812

MENCARAGLIA 24798, 24808

MONNI 24824

MORETTI	Pag. 24772, 24773
MORINO	24826
ORLANDI	24821, 24828, 24831
PERRINO	24782
* PETRONE	24786, 24787
RESTIVO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	24770 e <i>passim</i>
SALARI	24788, 24809, 24818
SANTARELLI	24770 e <i>passim</i>
TEDESCHI	24795
VECELLIO	24833
VERONESI	24772 e <i>passim</i>

INTERROGAZIONI

Annunzio	24833
--------------------	-------

Annunzio di risposte scritte	Pag. 24833
--	------------

Annunzio di interrogazioni trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta	24838
--	-------

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni 24841

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

S I M O N U C C I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

Venturi, Lepore, Molinari, Genco e Zanini:

« Modifiche all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, concernente modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato » (1756).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede redigente

P R E S I D E N T E . Comunica che, su richiesta unanime dei componenti la 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pen-

sionistici per i lavoratori autonomi » (1714), già deferito a detta Commissione in sede redigente.

Annunzio di sentenze trasmesse dalla Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere del 6 luglio 1966, ha trasmesso copia delle sentenze, depositate nella stessa data in Cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

del secondo comma dell'articolo 272 del Codice penale che punisce la propaganda contraria al sentimento nazionale (Sentenza n. 87) (*Doc. 93*);

dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1962, n. 208, contenente « modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche » (Sentenza n. 88) (*Doc. 93*);

della legge regionale siciliana 19 febbraio 1951, n. 20, recante « espropriazione per pubblica utilità dell'area per il costruendo palazzo della Regione » (Sentenza n. 90).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 » (1519)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 ».

Dobbiamo esaminare l'articolo 16. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 16.

(Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali)

Allo scopo di promuovere, mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiari, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, saranno concesse ad aziende agricole singole od associate agevolazioni contributive o creditizie per l'attuazione delle iniziative dirette:

a) alla costituzione di organici complessi zootecnici da realizzare anche attraverso sostituzioni o modifiche di preesistenti inadeguate strutture, incluse le strutture ed attrezzature complementari, anche mobili, nonchè gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame;

b) all'utilizzazione delle acque rese disponibili dalla esecuzione di opere pubbliche;

c) allo sviluppo dell'irrigazione mediante opere di ricerca, di raccolta e di distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature nonchè i lavori sistematori al terreno;

d) alle sistemazioni del suolo dirette a regolarizzare il regime delle acque ed a migliorare la composizione strutturale del terreno per stabilire le condizioni per una più estesa ed economica meccanizzazione delle operazioni colturali;

e) a consolidare od a realizzare l'inseadimento di coltivatori diretti in fondi di proprietà, mediante l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario aziendali di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, quando le aziende, per ubicazione, caratteristiche e dimensioni, presentino requisiti di validità economica.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può concedersi alternativamente:

un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, elevabile

al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni;

un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli Istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni.

Quando la spesa preventivata supera i 15 milioni può essere concesso soltanto il mutuo agevolato, salvo che si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative agricole o realizzati direttamente da enti di sviluppo, da associazioni e consorzi di produttori agricoli, da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nell'interesse di più produttori agricoli.

Per la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento a carattere interaziendale o di centri di fecondazione artificiale, anche se promossi dagli enti ed associazioni di cui al terzo comma, oltre il contributo può essere concesso il mutuo agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammissa ed il contributo medesimo.

L'agevolazione creditizia può essere accordata anche per le altre opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario sussidiabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

I predetti tassi agevolati si applicano anche per i mutui concessi ai termini della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, dell'articolo 9 e dell'articolo 16, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, quando i relativi contratti siano stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Sulle disponibilità finanziarie relative agli interventi per contributi in conto capitale di cui al presente articolo una quota non in-

feriore all'80 per cento è riservata agli interventi previsti alle lettere a), b), c) e d).

Ferme le finalità obiettive perseguite con gli interventi di cui al presente articolo, sarà tenuta in particolare considerazione la posizione dei coltivatori diretti.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Fabretti, Compagnoni, Moretti, Santarelli, Colombi, Cipolla, Gomez d'Ayala, Conte e Audisio è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « ad aziende agricole singole od associate », con le altre: « a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, affittuari, partecipanti singoli o associati e a cooperative agricole ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fabretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F A B R E T T I . Signor Presidente, io aderirò senz'altro al suo invito di essere breve. Noi stiamo iniziando l'esame dell'articolo 16 di questo disegno di legge il quale prevede contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali in agricoltura. Indubbiamente questo è un articolo che noi riteniamo molto importante. Si tratta di un articolo che prevede interventi in conto capitale pari al 40 per cento della spesa; e secondo l'esperienza, allargando artificialmente i progetti, si arriva spesso a coprire quasi totalmente queste spese e queste opere. Si tratta di un intervento per concorso sui mutui e per la realizzazione delle opere previste e che la legge intende incoraggiare. Dalla formulazione del primo comma di questo articolo appare ancora una volta evidente a chi si voglia riservare i benefici di questo articolo con una formulazione che è ormai tradizionale, cioè sotto il titolo di aziende agricole singole ed associate. Noi riteniamo che questa formulazione equivoca lasci ben intendere che di questa legge sostanzialmente ancora una volta beneficeranno le grandi aziende di tipo capitalistico. Pertanto riteniamo veramente

inconcepibile che da questo articolo si debbano escludere — perchè di fatto così avverrà — le categorie dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, affittuari, partecipanti e delle cooperative. Ecco la ragione del nostro emendamento.

Qui si tende ancora una volta ad escludere dai benefici di questa legge, dai benefici previsti in questo articolo, le forze economicamente e socialmente più interessate alla rinascita e allo sviluppo dell'agricoltura. Queste infatti sono le forze veramente e vitalmente interessate. Chi più del mezzadro, del coltivatore diretto, del partecipante può essere interessato a una rinascita, a uno sviluppo delle strutture nel settore dell'agricoltura?

Formulato così questo articolo, certamente, a nostro avviso, le categorie fondamentali saranno escluse dai benefici e sarà ancora una volta l'azienda di tipo capitalistico a beneficiare di questo denaro pubblico.

E ancora una volta, secondo noi, una discriminazione assurda, sulla quale inviamo il Ministro, la Commissione e tutta la maggioranza a riflettere.

Così come questo comma è formulato — e quindi con l'impronta che esso dà a tutto l'articolo — non potrà non provocare un'accentuazione ulteriore (ed è stato ricordato per altri articoli) della crisi agricola che travaglia specialmente le zone cosiddette depresse, le zone a mezzadria, con tutti i fenomeni negativi che abbiamo ripetutamente denunciato, che abbiamo riscontrato e che nessuno può negare esistano in tali zone. Si accentuerà ancora, cioè, la decadenza economica di queste zone di agricoltura.

Abbiamo già avuto questi fenomeni con il primo piano verde e con tutto il resto della legislazione agraria. Abbiamo visto come in queste zone i contadini, siano essi mezzadri, fittavoli o coltivatori diretti, abbiano subito un progressivo impoverimento: il capitale che essi investono, la fatica che compiono non trovano, così come stanno le cose, una sufficiente remunerazione. Quindi, il fenomeno dell'esodo dalle campagne, così paurosamente sviluppatosi in questi anni, se l'articolo non verrà modificato sarà ulteriormente accentuato. E assisteremo ancora al

fenomeno negativo, con tutte le conseguenze intuibili e che io non voglio approfondire, dell'aumento ulteriore di abbandono di terreni che possono invece essere, dal punto di vista economico, efficacemente coltivati nell'interesse sia dei contadini che dell'economia. Sono terreni che possono e debbono essere economicamente attivi e produttivi, ma se l'articolo resta così e il nostro emendamento non viene accolto, questo fenomeno positivo non si avrà e continuerà invece l'esodo, con il conseguente impoverimento di queste zone.

Bisogna quindi, a nostro avviso, fare uno sforzo, nel senso che questi denari previsti dall'articolo 16 siano riservati a queste categorie di lavoratori, siano riservati alle loro cooperative che trovano veramente in questo articolo uno dei motivi del loro sviluppo e del loro potenziamento. L'accoglimento della nostra proposta di modifica è un ulteriore banco di prova per la maggioranza e per il Governo al fine di dimostrare se veramente vogliono difendere i genuini lavoratori della terra e le loro cooperative o se invece vogliono ancora una volta essere sordi ai nostri appelli e agli appelli che vengono dalle campagne. Raccomandiamo quindi al Governo e alla maggioranza l'accoglimento dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

Desidero far osservare al collega Fabretti che qui si tratta di miglioramento delle strutture aziendali. Noi ci rivolgiamo all'azienda e l'aiutiamo con i contributi di cui all'articolo 16. Chiunque abbia una funzione imprenditoriale, anche di queste categorie che non sono affatto escluse, rientra nei benefici. La restrizione in questo caso non è affatto ammessa.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo aderisce al punto di vista della Commissione. Vorrei inoltre ricordare agli onorevoli proponenti che esiste un emendamento presentato dal senatore Tortora, che dovrebbe inserirsi a conclusione della legge e che riguarda in modo specifico la partecipazione, a queste agevolazioni, dei mezzadri, dei coloni e degli affittuari, secondo norme la cui validità noi intendiamo sia pienamente riconosciuta nella presente legge.

Per tali considerazioni il Governo non ritiene di accogliere l'emendamento in discussione.

F A B R E T T I . Invece che in coda alla legge, inseriamo l'emendamento in un articolo concreto.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Posto a conclusione della legge, esso ha una portata di carattere molto più generale. Inserirlo in un articolo piuttosto che in un altro potrebbe invece determinare la prevalenza di una interpretazione restrittiva.

P R E S I D E N T E . Senatore Fabretti, insiste nel suo emendamento?

F A B R E T T I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto pertanto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Fabretti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Ariella Farneti, Cipolla, Compagnoni, Conte, Gomez d'Ayala, Marchisio, Moretti e Santarelli hanno presentato un emendamento tendente ad inserire al primo comma, lettera a), dopo le parole: « alla costituzione di organici complessi zootecnici », le altre: « e articoli ».

S A N T A R E L L I . Non insistiamo su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Fabretti, Santarelli, Compagnoni, Moretti, Cipol-

la, Colombi, Gomez d'Ayala e Conte hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, al primo comma, lettera a), dopo le parole: « complessi zootecnici », le altre: « cooperativistici ».

Il senatore Fabretti ha facoltà di svolgerlo.

F A B R E T T I . Mi sembra che qui si presenti la riprova di quanto ho affermato nel sostenere il precedente emendamento. Al capoverso a) si dice che con queste somme si debbono costituire organici complessi zootecnici. Riferendomi alle zone più povere della nostra agricoltura, io vorrei chiedere agli onorevoli colleghi, ai componenti della Commissione e al signor Ministro quali aziende coltivatrici dirette saranno in grado di costituire complessi zootecnici organici. Stando alla realtà delle strutture fondiarie nessuna azienda coltivatrice diretta sarà in grado di far ciò. Economicamente la struttura della azienda coltivatrice diretta non consentirà di realizzare un'opera siffatta. Si tratta infatti di piccole e piccolissime aziende, che non presentano condizioni economiche aziendali adeguate.

Gli autentici lavoratori della terra saranno esclusi automaticamente, così come è formulata la legge, da ogni beneficio di cui al presente articolo. Di riflesso si arriva alla conclusione che il denaro, sia esso in conto capitale sia agevolazione sul costo dei mutui, andrà soltanto alle grandi aziende di tipo capitalistico nelle terre ove le scelte sono state già chiaramente indicate. Quindi ancora una volta metteremo questi denari a disposizione di un tipo d'azienda per il rafforzamento e il potenziamento della produzione zootecnica nonostante che, come è già stato dimostrato in quest'Aula, e come la realtà economica dimostra, la azienda capitalistica per quanto riguarda lo sviluppo della zootecnia abbia fallito; infatti la produzione si è ridotta e il pubblico denaro che è stato investito precedentemente non ha dato i risultati che si speravano.

Siamo di fronte al fenomeno, già ricordato, di un tipo di imprenditore che cerca di avere questi denari per il potenziamento e il raggiungimento della grande azienda

capitalistica ma che non sente neppure il dovere di reinvestire nell'azienda quei profitti che già realizza con le sovvenzioni governative. E andremmo a togliere ogni beneficio a quei lavoratori della terra — contadini, mezzadri, coltivatori diretti — che, come ricordava il collega Santarelli stamane, sono i veri sostenitori della zootecnia nel nostro Paese. Io vorrei chiedere al senatore Carelli: chi difende la zootecnia nelle Marche in tutto il settore della mezzadria? E chi la difende nell'Umbria, nella stessa Toscana? È ancora il coltivatore diretto, è ancora il mezzadro che, pur assillato dalle sue difficoltà, con i sacrifici suoi e della sua famiglia porta avanti la stalla.

Ebbene, con questa formulazione che cosa daremo a questi lavoratori della terra, a chi andranno questi miliardi? Ecco quindi l'esigenza di aggiungere alle parole « di organici complessi zootecnici » la parola « cooperativistici », per far sì che veramente questi lavoratori della terra possano beneficiare di questi vantaggi, si possa veramente avviare una ripresa della zootecnia nel nostro Paese e si possa porre fine all'importazione di centinaia di miliardi di carne dall'estero. Mi pare si tratti di un'esigenza assolutamente vitale, e ancora una volta noi ci appelliamo alla maggioranza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento così come è presentato non integra, ma sostituisce; vorrebbe che questi benefici andassero soltanto ai complessi zootecnici cooperativistici, e questo non si può accettare. Però non è vero che ciò che interessa all'onorevole collega non interessi alla legge e non interessi a noi. Infatti di quei complessi di più aziende associate si parla al terzo comma, e si dà un'agevolazione maggiore. Si dice infatti che quando superano una certa somma si può avere soltanto il mutuo agevolato, salvo si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative eccetera; il che vuole dire che

in questo caso vi è la possibilità di ottenere sia il contributo sia il mutuo. Inoltre nel successivo articolo si parla della costruzione di stalle sociali. Insomma, non sono affatto escluse queste forme di conduzione associate, anche se non possiamo accedere al concetto di operare esclusivamente a loro favore come l'emendamento vorrebbe. Siano per una preferenza, non per l'esclusività.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Fabretti, insiste nell'emendamento?

F A B R E T T I . Sì, insisto per la votazione, poichè le argomentazioni che ha portato il relatore non ci convincono.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fabretti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Veronesi, Cataldo e Rovere è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Al primo comma, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

« *b-bis*) alle opere di provvista e di adozione di acqua potabile quando interessino un intero comprensorio ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento dato che la maggioranza ha presentato l'articolo 16-bis che prima non era stato presentato.

P R E S I D E N T E . Sta bene. Da parte dei senatori Moretti, Compagnoni, Cipolla, Gomez d'Ayala e Colombi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

« *e*) a consolidare od a realizzare l'insediamento di coltivatori diretti, singoli o associati, in fondi di proprietà, mediante la concessione di contributi, per la costruzione e il riattamento di fabbricati rurali, destinati a loro abitazioni, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori. Ai contributi potranno essere ammessi anche i coltivatori diretti che pur avendo le abitazioni in centri urbani si dedicano abitualmente e prevalentemente alla coltivazione del fondo ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Moretti ha facoltà d'illustrare questo emendamento.

M O R E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il primo piano verde fu formulato un apposito articolo per la concessione di contributi in conto capitale per la costruzione e il riattamento delle case rurali dei coltivatori diretti per un importo di 30 miliardi — sei per ogni esercizio — e un contributo del 50 per cento del costo dell'opera.

In questo disegno di legge sparisce completamente questa formulazione e se ne introduce un'altra, seppure migliorata dalla Commissione agricoltura (e attorno a questo problema si è svolta un'ampia discussione). Nel modo in cui è stata formulata la lettera *e*), si restringono, si limitano e forse anche si discriminano i contributi ai coltivatori diretti. Infatti alla lettera *e*) dell'articolo 16, che si richiama alla legge del 1933 sulla bonifica integrale, si dice che possono essere concessi contributi per un massimo non superiore al 40 per cento — e non più al 50 per cento, come era previsto nell'articolo 10 del primo piano verde — solo a quelle aziende che « per ubicazione, caratteristiche

e dimensioni presentino requisiti di validità economica ». Qui si vuole introdurre una formulazione che riguarda quell'azienda ottimale, efficiente, economica, che la maggioranza ha scelto. Questa formulazione è la manifestazione precisa della volontà di non dare i contributi ai coltivatori diretti che, secondo questa teoria, non avrebbero validità economica e non meriterebbero i contributi.

La casa e gli accessori della casa, onorevoli colleghi, costituiscono un problema di fondo ai fini dell'insediamento e anche della produzione. Il problema della casa è un problema di civiltà per il contadino, è un problema di moralità, e noi conosciamo le condizioni delle abitazioni nelle campagne.

Anche il CNEL si è espresso in questi termini, circa questo problema: « Le previdenze per i coltivatori diretti sono da considerarsi in rapporto al fatto che per questa categoria non esistono particolari e diretti interventi in materia di alloggi. Deve tenersi presente che la casa di abitazione deve considerarsi parte integrante dell'azienda agricola, indispensabile al suo funzionamento e alla sua produttività ». L'importanza dell'intervento pubblico per le abitazioni rurali è data anche dal fatto che le maggiori domande del primo piano verde erano riservate a questo articolo, cioè erano richieste di contributi per modernizzare e costruire la casa, ossia per mettere la casa del coltivatore diretto in una condizione più civile e più umana.

Queste sono le ragioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento, e non merita che io faccia un discorso lungo, perchè tutti sappiamo in quali condizioni si trovino le case dei coltivatori diretti; tutti sappiamo che il coltivatore diretto non sta sempre sulla terra, ma sta nel paese e va la mattina, prima dell'alba, a lavorare i campi e la sera ritorna al paese. E anche questa categoria dovrebbe essere esclusa, secondo la formulazione di questo articolo, dai benefici dei contributi.

Noi proponiamo questo emendamento e se esso sarà accolto dagli onorevoli colleghi faremo un grande atto di giustizia verso una categoria meritevole e fondamentale per

la nostra agricoltura e per la nostra economia nazionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. Signor Presidente, l'emendamento del senatore Moretti è estremamente allettante. È una questione certo di grande importanza sociale e che riveste anche un'importanza economica; però, per quanto riguarda questo secondo aspetto, (cioè quando la costruzione della casa fa parte integrante della produttività aziendale cui accennava il senatore Moretti) esso è ben compreso nella dizione della lettera e) e dell'articolo 43 del regio decreto del 1933, che riguarda il complesso delle strutture aziendali e non aziendali, per l'insediamento dei coltivatori diretti, eccetera. Dunque non è escluso quel concetto. È l'allargamento che non si può accettare, per l'impegno che comporterebbe e perchè guasterebbe l'equilibrio di questo articolo 16 che è essenzialmente improntato allo sviluppo produttivo delle aziende, per cui si è voluta anche riservare quella certa quota alle lettere a), b), c) e d), di cui parleremo tra poco. Quindi si vuol mantenere la proporzione proprio per mantenere all'articolo 16 quel carattere produttivistico al quale è improntato.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo non può accettare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Moretti, insiste nell'emendamento?

M O R E T T I . Insisto, perchè in pratica ai contadini non si danno più i contributi per le macchine, i contributi per le case. Ed allora abbiamo ragione quando diciamo che questa legge fa un passo indietro, è una legge che non va in direzione dei contadini.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Moretti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Cipolla, Compagnoni, Colombi, Gomez d'Ayala, Santarelli, Moretti e Conte è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole da: « può concedersi alternativamente », fino alla fine, con le seguenti lettere:

« a) ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati un contributo in conto capitale del 50 per cento, elevabile al 60 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e alla legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Compagnoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C O M P A G N O N I . Signor Presidente, riteniamo che questo emendamento sia sufficientemente chiaro. Chiediamo in sostanza di riservare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, un contributo in conto capitale ed un concorso negli interessi sui mutui pari alla differenza tra la somma che essi dovrebbero ricevere col contributo in conto capitale e la spesa totale da sostenere. Vi è poi una imperfezione tipografica poichè all'inizio non si debbono cancellare tutte le parole così come è detto ma soltanto alcune. Questa è una questione che dovrebbe

essere risolta soltanto nel caso, molto improbabile, che l'emendamento venisse accolto. Siccome ormai il relatore di maggioranza ed il Ministro ci hanno abituati a una serie ininterrotta di no, credo che non sarà certamente in questa occasione che si interromperà questa serie di no.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R E S T I V O , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Sono d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Compagnoni, insiste nel suo emendamento?

C O M P A G N O N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Cipolla e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Bartolomei, Tiberi, Angelilli, Salari, Carelli, Moneti e Stirati hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma, alla fine del primo e del secondo capoverso, dopo le parole: « successive modifiche ed integrazioni » le altre: « nonchè nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche e integrazioni ».

Il senatore Bartolomei ha facoltà di svolgerlo.

B A R T O L O M E I . L'emendamento che ho avuto l'onore di presentare insieme ad alcuni colleghi ha lo scopo di riammettere al godimento dei benefici previsti dal primo e dal secondo capoverso dell'articolo 16, an-

che i territori indicati dall'articolo 44 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, alla pari con i territori meridionali e con quelli montani.

Praticamente si tratta di alcune zone della Toscana meridionale, del Lazio e dell'Umbria che erano già state ammesse nel primo piano verde a questi particolari benefici. Mi pare che la situazione oggettiva dei territori indicati non giustifichi una loro esclusione. Non solo; se consideriamo che con legge molto recente anche per l'Umbria è stato predisposto l'ente di sviluppo, ciò conferma un ulteriore, autorevole riconoscimento della particolare situazione nella quale si trovano i territori della zona. Nutro pertanto fiducia nella comprensione del Parlamento prima di tutto e nell'avviso del relatore e del Ministro, per una favorevole votazione sull'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è favorevole.

S A N T A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N T A R E L L I . Vorrei osservare che con l'inclusione dell'articolo 44 che parla del Lazio e dell'Umbria, viene esclusa un'altra regione più povera di quelle che volete includere, cioè le Marche.

B A R T O L O M E I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R T O L O M E I . Ho posto il problema puro e semplice del reinserimento di territori che già erano ammessi a godere di questo trattamento particolare nella legge precedente, e quindi mi sono necessariamente riferito esclusivamente ai casi ri-

chiamati dall'articolo 44 della legge n. 215 e successive modifiche e integrazioni. Ricordo, peraltro, che i territori in oggetto sono, nelle regioni sopraricordate, solamente quelli classificati come comprensori di bonifica a norma della legge sulla bonifica integrale.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Bartolomei e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Da parte dei senatori Veronesi, Cataldo, Rovere è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Al terzo comma, sostituire le parole: « supera i 15 milioni », con le altre: « supera i 30 milioni ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Signor Presidente, io non chiedo altro che il ripristino del testo governativo, in quanto la riduzione apportata in Commissione dai 30 ai 15 milioni mi sembra errata sotto molti aspetti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria: esprime semmai parere, non dico favorevole, ma tollerante, rimettendosi al Governo e all'Assemblea, per il successivo emendamento presentato dai senatori Militeri e Carelli, che chiede l'aumento da 15 a 20 milioni.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dai senatori Militerni e Carelli.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, insiste nel suo emendamento?

V E R O N E S I . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Militerni e Carelli è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Al terzo comma, sostituire le parole: « supera i 15 milioni », con le altre: « supera i 20 milioni ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A R E L L I . La Commissione e il Governo hanno già espresso parere favorevole.

C O N T E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T E . Dispiace vedere dei colleghi, i quali, in ultima analisi, in sede di Commissione hanno aderito ad un tipo di ragionamento su alcune questioni, cambiare qui in Aula questo tipo di ragionamento. Noi abbiamo discusso a lungo in Commissione circa l'entità di questo *plafond* su cui potere operare o meno la scelta, e si era arrivati concordemente alla conclusione che era giusto solo per le piccole operazioni lasciare la possibilità di scegliere tra il contributo e il finanziamento, mentre per le grandi operazioni era giusto dare la possibilità esclusivamente del finanziamento. Ora, mentre in Commissione siamo stati d'accordo, e abbiamo approfondito l'argomento, oggi si ritorna sull'argomento e si cerca di rialzare la cifra solo perchè i colleghi liberali

non sono d'accordo. Mi sembra che sia una cosa aberrante, abnorme e contraria anche ai doveri di coerenza verso quello che si è fatto e che si è fatto concordemente. Per queste ragioni annuncio il voto contrario del Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Militerni e Carelli, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

I senatori Veronesi, Cataldo e Rovere hanno presentato al terzo comma un emendamento tendente a sostituire le parole: « più aziende associate o cooperative agricole », con le altre: « più aziende associate o società agricole con preferenza cooperative ».

Avverto che questo emendamento è precluso dalle precedenti votazioni.

I senatori Gomez d'Ayala, Santarelli, Orlandi, Conte, Caponi e Compagnoni hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole da: « o realizzati direttamente » fino alla fine.

Il senatore Conte ha facoltà di svolgerlo.

C O N T E . Signor Presidente, noi chiediamo che sia soppressa la parte del terzo comma che va dalle parole: « o realizzati direttamente » fino alla fine. Il terzo comma prevede che, per le spese superiori ai 15 milioni, adesso portati a 20 con l'emendamento testè approvato, può essere concesso soltanto il mutuo agevolato salvo che si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative agricole.

Abbiamo già ieri sollevato una questione analoga in sede di discussione di un altro emendamento del seguente tenore: « o realizzati direttamente da enti di sviluppo, da associazioni, consorzi di produttori agricoli, da consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario nell'interesse di più produttori agricoli ». Inoltre a noi sembra che la parte che noi proponiamo di sopprimere sia contro la logica dell'articolo, poichè esso comincia con queste parole: « Allo scopo di promuovere

mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiari, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione saranno concessi ad aziende agricole singole ed associate ». Questo è il soggetto dell'articolo. Ed è curioso che mentre si parla di questo soggetto: aziende agricole singole od associate, ed è quindi alle aziende agricole singole o associate che andranno le agevolazioni, il finanziamento e i contributi previsti da questo articolo, ad un certo momento, in un inciso che rappresenta una precisazione ed in parte una deroga a questo concetto, ma sempre riferendosi al soggetto aziende singole od associate, vengono fuori come funghi non solo i consorzi di bonifica ma gli enti di sviluppo, le associazioni e i consorzi di produttori agricoli, i consorzi di miglioramento fondiario. Da dove vengono fuori e chi glieli ha dati questi soldi? Come possono ricevere un finanziamento che non è previsto per loro? E perciò in questo caso come possono scegliere tra una forma e l'altra, scegliere tra il contributo e il finanziamento, quando essi con questo articolo non c'entrano, sono qualche cosa di estraneo ad esso che prevede, autorizza una spesa da parte del Ministero dell'agricoltura a favore di aziende singole od associate?

Questo è un aspetto formale, pregiudiziale che secondo me è fondamentale; ma vi è anche un altro aspetto e cioè che in questa maniera ancora una volta si cerca di dare ai consorzi di bonifica altri compiti che ad essi non competono. Perchè dico questo? Perchè è per i consorzi di bonifica che si fa questo inciso, in quanto gli altri enti di cui si parla in esso sono già autorizzati da altre leggi a fare questi impianti. Ma la questione fondamentale è che c'è una contraddizione formale e sostanziale nella legge. Secondo me questo inciso non serve a niente e non potrà essere realizzato in quanto non ci sono i soldi, poichè i mutui e i finanziamenti sono previsti per le aziende singole od associate.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

BOLETTIERI, relatore. La Commissione non è d'accordo.

CONTE. Non è d'accordo con la logica.

BOLETTIERI, relatore. Può essere.

CONTE. La Commissione ha rinunciato da parecchio alla logica...

BOLETTIERI, relatore. È tanto poco valido l'argomento che ha usato a favore dei consorzi di bonifica che noi... (*Interruzione del senatore Conte*). Senatore Conte, mi lasci parlare. Neanche quando stiamo per dire qualcosa in favore di un loro emendamento lasciano parlare. Io stavo appunto per pregare l'onorevole Presidente di considerare se per la votazione contraria che noi proponiamo sul presente emendamento non ponga dei problemi di preclusione per l'emendamento successivo, quello che propone di sopprimere le parole « da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario », al quale invece noi siamo favorevoli.

Ecco perchè vorrei pregare il senatore Conte di ritirare questo suo emendamento, per concentrarci soltanto su quello successivo, che ci trova consenzienti una volta tanto. Preciso ancora che l'emendamento al quale siamo favorevoli è quello presentato dai senatori Fabretti, Compagnoni, Santarelli ed altri, che tende a sopprimere le parole « da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ».

CONTE. Se noi ritiriamo questo emendamento, senatore Bolettieri, lei è d'accordo perchè sia accolto quello successivo?

BOLETTIERI, relatore. Sì, la Commissione è favorevole all'emendamento Fabretti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

RESTIVO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è d'accordo con quanto dichiarato dal relatore.

C O N T E . Dopo queste dichiarazioni, signor Presidente, ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Fabretti, Compagnoni, Santarelli, Moretti, Cipolla, Gomez d'Ayala, Colombi e Conte hanno presentato un emendamento al terzo comma, tendente a sopprimere le parole: « da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ».

Il senatore Fabretti ha facoltà di svolgerlo.

F A B R E T T I . Di fronte alle dichiarazioni della Commissione di accogliere questo emendamento, non ritengo necessario illustrarlo.

P R E S I D E N T E . La Commissione si è già pronunciata su questo emendamento. Invito quindi l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo sulla soppressione delle parole « da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dai senatori Fabretti, Compagnoni, Santarelli ed altri, accettato dal Governo e dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Gomez d'Ayala, Cipolla, Compagnoni, Santarelli, Colombi, Conte e Moretti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il quinto comma.

Il senatore Compagnoni ha facoltà di svolgerlo.

C O M P A G N O N I . Lo ritiriamo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . I senatori Gomez d'Ayala, Cipolla, Compagnoni, Santarelli, Colombi, Conte e Moretti hanno presentato un emendamento al penultimo comma, tendente a sostituire le parole: « all'80 per cento » con le altre: « al 60 per cento ».

Il senatore Gomez d'Ayala ha facoltà di svolgerlo.

G O M E Z D ' A Y A L A . Anche qui, signor Presidente, non c'è bisogno di illustrazione. Il problema è di proporzioni. Alla lettera e) sono previsti interventi diretti a consolidare od a realizzare l'insediamento di coltivatori diretti in fondi di proprietà, mediante l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, eccetera; interventi, cioè, che hanno un rilievo sociale preminente.

Ora, quando si riserva l'80 per cento dell'importo complessivo alle prime quattro voci, si riduce ad una cifra irrilevante la parte che rimane riservata per questi interventi di cui alla lettera e).

Ecco perchè noi proponiamo di modificare questa percentuale, riducendola dall'80 al 60 per cento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Si tenga presente, onorevoli colleghi, che in Commissione qualche cosa si è accettato del concetto, quando si è introdotta la dizione « contributi in conto capitale », il che significa non prevedere nessuna riduzione, nessuna percentuale a sfavore di questa categoria laddove si tratta di mutui agevolati. Soltanto per i contributi in conto capitale è conservata quella percentuale e, per i motivi che ho detto poc'anzi, è bene riservare agli scopi di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno un carattere produttivistico, una rilevante quota del finanziamento dell'articolo 16.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Gomez d'Ayala, insiste nell'emendamento?

G O M E Z D ' A Y A L A . Insistiamo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Gomez d'Ayala, Cipolla ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Gomez D'Ayala, Compagnoni, Santarelli, Moretti, Colombi, Conte e Cipolla hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere all'ultimo comma le parole: « Ferme le finalità obiettive perseguite ».

Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di svolgerlo.

G O M E Z D ' A Y A L A . Signor Presidente, la formulazione: « Ferme le finalità obiettive perseguite » o non significa niente o significa la negazione di quello che viene dopo. Noi ne proponiamo pertanto la soppressione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Gomez d'Ayala, insiste sull'emendamento?

G O M E Z D ' A Y A L A . Insistiamo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Gomez D'Ayala, Compagnoni ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Gomez d'Ayala, Compagnoni, Santarelli, Moretti, Colombi, Conte e Cipolla è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le parole: « mezzadri, coloni, affittuari, partecipanti e loro cooperative.

Le agevolazioni di cui al presente articolo potranno anche essere concesse agli enti locali (comuni e province) ed agli organismi di cui all'articolo 4, 2° comma ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Gomez d'Ayala ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G O M E Z D ' A Y A L A . Signor Presidente, abbiamo insistito durante tutto il corso del dibattito, sia in sede di discussione generale, sia durante l'esame degli emendamenti, sulla necessità di estendere l'applicazione delle agevolazioni e dei benefici previsti dalla presente legge ai mezzadri, ai coloni, agli affittuari, ai partecipanti e alle loro cooperative. Mi pare sia superfluo ripetere gli argomenti che abbiamo più volte esposti.

Le stesse considerazioni valgono per la seconda parte del nostro emendamento. Noi insistiamo ancora sull'estensione a favore dei comuni e delle province.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione non è d'accordo.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Gomez d'Ayala, insiste per la votazione?

G O M E Z D ' A Y A L A . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Gomez d'Ayala e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Veronesi, Cataldo e Rovere hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, all'ultimo comma, in fine, le parole: « quando le aziende per ubicazione, caratteristiche, dimensioni presentino requisiti di validità economica ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

V E R O N E S I . Mi rimetto alla Commissione.

B O L E T T I E R I *relatore*. La Commissione è contraria.

V E R O N E S I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Veronesi, Cataldo e Rovere è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
« I quantitativi di cemento utilizzati in agricoltura per opere previste dalla presente legge ed autorizzati dagli organi competenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono soggetti all'IGE nella misura dello 0,30 per cento ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Signor Presidente, gradirei conoscere il parere della Commissione, la quale non dovrebbe trincerarsi dietro l'affermazione che si tratta di un argomento finanziario.

Il Governo è ormai responsabilizzato da numerose parti della grave situazione di crisi in cui versa l'industria nazionale ce-

mentifera o cementiera che dir si voglia. Peraltro il Governo conosce anche benissimo il grande uso che sarebbe necessario fare del cemento per il riassetto di troppi edifici rustici e di abitazioni nelle nostre campagne. Noi abbiamo ritenuto che si possa, per così dire, cogliere due utili possibilità, quella di contribuire a risolvere il problema della crisi del cemento e quella di fornire cemento a prezzo ridotto agli agricoltori, portando la riduzione dell'IGE, piuttosto onerosa, alla misura dello 0,30 per cento per tutti i quantitativi di cemento che verranno utilizzati per opere autorizzate dagli organi competenti nel quadro del presente disegno di legge.

Nè ci pare che alcun consumo possa sfuggire al controllo. Infatti, avendo mantenuto l'imposta sulla base dello 0,30 per cento di IGE, i Dicasteri finanziari saranno sempre nelle condizioni di poter controllare i quantitativi di cemento usati sotto ogni aspetto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è contraria. Si tratta di un argomento finanziario, senatore Veronesi. È difficile che noi possiamo occuparcene e tanto meno accoglierlo qui.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

V E R O N E S I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Ricordo che nella seduta precedente il relatore ha proposto, per coordinamento formale, di introdurre, dove è citata la legge 10 agosto 1950, n. 646, il richiamo alle successive modifiche e integrazioni.

Non facendosi osservazioni, tale richiamo sarà introdotto anche nell'articolo 16.

Si dia lettura dell'articolo 16, nel testo modificato.

ZANNINI, Segretario:

Art. 16.

(Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali)

Allo scopo di promuovere mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiari, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, saranno concesse ad aziende agricole singole od associate agevolazioni contributive o creditizie per l'attuazione delle iniziative dirette:

a) alla costituzione di organici complessi zootecnici da realizzare anche attraverso sostituzioni o modifiche di preesistenti inadeguate strutture, incluse le strutture ed attrezzature complementari, anche mobili, nonché gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame;

b) all'utilizzazione delle acque rese disponibili dalla esecuzione di opere pubbliche;

c) allo sviluppo dell'irrigazione mediante opere di ricerca, di raccolta e di distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature nonché i lavori sistematori al terreno;

d) alle sistemazioni del suolo dirette a regolarizzare il regime delle acque ed a migliorare la composizione strutturale del terreno per stabilire le condizioni per una più estesa ed economica meccanizzazione delle operazioni colturali;

e) a consolidare od a realizzare l'inseadimento di coltivatori diretti in fondi di proprietà mediante l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario aziendali di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, quando le aziende, per ubicazione, caratteristiche e dimensioni, presentino requisiti di validità economica.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può concedersi alternativamente:

un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, elevabile

al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche e integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni nonché nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni;

un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche e integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni nonché nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni.

Quando la spesa preventivata supera i 20 milioni può essere concesso soltanto il mutuo agevolato, salvo che si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative agricole o realizzati direttamente da enti di sviluppo, da associazioni e consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di più produttori agricoli.

Per la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento a carattere interaziendale o di centri di fecondazione artificiale, anche se promossi dagli enti ed associazioni di cui al terzo comma, oltre il contributo può essere concesso il mutuo agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo.

L'agevolazione creditizia può essere accordata anche per le altre opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario sussidiabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

I predetti tassi agevolati si applicano anche per i mutui concessi ai termini della legge 27 ottobre 1951 n. 1208, dell'articolo 9

e dell'articolo 16, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, quando i relativi contratti siano stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Sulle disponibilità finanziarie relative agli interventi per contributi in conto capitale di cui al presente articolo una quota non inferiore all'80 per cento è riservata agli interventi previsti alle lettere a), b), c) e d).

Ferme le finalità obiettive perseguite con gli interventi di cui al presente articolo, sarà tenuta in particolare considerazione la posizione dei coltivatori diretti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 16, di cui è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Bolettieri, Carelli, Tortora, Tedeschi, Spigaroli, Canziani, Militeri, Tiberi, Indelli e Angelilli hanno presentato un articolo 16-bis. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 16-bis.

(Piani di approvvigionamento idrico e di viabilità rurale)

Nel quinquennio 1966-1970 saranno attuati piani per l'approvvigionamento idropotabile e per la sistemazione della viabilità minore nell'interesse delle popolazioni rurali, da realizzare con il contributo finanziario dello Stato.

Sulla base del riparto territoriale delle disponibilità da effettuarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, una Commissione presieduta dall'Ispettore agrario compartimentale e composta dagli Ispettori provinciali dell'agricoltura e da un rappresentante dell'Ufficio del Genio civile di ciascuna provincia formula annualmente i programmi degli interventi in ciascuna regione sulla base delle iniziative promosse localmente, avuto riguardo alle esigenze delle zone a più intensi insediamenti umani e

alle caratteristiche rurali dei territori interessati.

Il contributo statale sulla spesa ritenuta ammissibile è stabilito nella misura massima del 75 per cento per gli acquedotti rurali e del 60 per cento per la costruzione e sistemazione di strade interpoderali o vicinali.

Gli interventi riguardanti la viabilità saranno attuati nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647.

I singoli progetti, la cui spesa non potrà superare quella compresa nella competenza degli Ispettorati agrari compartimentali, saranno realizzati con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per quanto attiene all'approvazione del progetto, alla concessione, alla liquidazione e al pagamento del contributo statale.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bolettieri ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O L E T T I E R I , relatore. Signor Presidente, l'emendamento è così chiaro che non intendo spendere parole per illustrarlo. Si tratta di due esigenze universalmente avvertite. Occorre soltanto — per parlare con estrema franchezza — non farsi illusioni che possano essere risolti tutti i problemi che riguardano le strade interpoderali o gli approvvigionamenti idropotabili. Noi abbiamo inteso porre il principio, con i mezzi che si riterrà opportuno mettere a disposizione o meglio, che si potranno reperire. Una volta posto il principio, sono sicuro che nell'ulteriore svolgimento di tempo si troveranno i mezzi affinché questo programma, a mio modesto avviso ben congegnato, possa essere negli anni integralmente attuato. Si tratta di un avvio per la soddisfazione di una esigenza che è molto avvertita nelle zone depresse dell'Italia meridionale e del Centro-nord.

P E R R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R R I N O . Desidero ringraziare i colleghi che hanno preso l'iniziativa di pro-

porre questo articolo 16-bis, il quale in un certo senso ricalca un ordine del giorno che chi vi parla insieme all'onorevole Carelli aveva presentato nel corso della discussione generale e che era un esplicito richiamo all'interessamento del Governo per quanto riguarda la viabilità minore. Si tratta di un problema estremamente interessante che finora non è stato mai affrontato in concreto.

Per la viabilità nazionale nel tempo vi sono stati larghi interventi governativi attraverso l'ANAS, sicchè oggi si può dire che la rete statale nazionale è veramente avviata al completamento e soddisfa le esigenze, sì da reggere al confronto con la rete statale straniera. Anche sul piano della viabilità provinciale si sono compiuti notevoli sforzi con una serie di provvide leggi che hanno operato fin dal 1947, al tempo della nota legge che è passata alla storia come la legge Tupini, la legge n. 589, e successivamente con la legge n. 126 e poi con altre, come la legge n. 81 e la legge n. 31. Le Amministrazioni provinciali hanno potuto rilevare un gran numero di strade comunali che hanno gradualmente sistemato, sicchè anche nel settore della viabilità provinciale il problema può ritenersi largamente avviato a soluzione.

Ma per quanto riguarda la viabilità minore, che tocca questo articolo 16-bis, finora in sostanza nulla si è fatto, e mi pare che questa sia la volta buona per dimostrare un qualche interessamento. Non si può parlare di ridimensionamento aziendale e di potenziamento strutturale dell'impresa agricola senza considerare nel quadro di intervento la sistemazione della viabilità minore come elemento indispensabile di incentivazione della coltivazione e del collocamento del prodotto. Pertanto il Governo dovrebbe interpretare l'indirizzo della strutturazione aziendale nel senso di evidenziare come componente del sistema generale di miglioramento anche la sistemazione stradale minore; e mi riferisco alle strade vicinali e alle strade consorziali.

È inutile che io stia a sottolineare l'importanza della viabilità minore. Se vogliamo porre degli argini allo spopolamento delle campagne è chiaro — è stato ripetuto moltissime volte — che bisogna creare condi-

zioni possibili di vita. E queste condizioni poggiano su tre elementi essenziali: l'adduzione dell'acqua, l'adduzione dell'energia elettrica, la sistemazione delle strade poderali, vicinali e consorziali. Mentre, per quanto riguarda l'adduzione dell'energia elettrica, siamo a conoscenza di un piano ormai in fase avanzata di compilazione da parte dell'Enel, sicchè un po' tutte le contrade d'Italia potranno beneficiarne; mentre, per quanto riguarda la disponibilità di risorse idriche, è in corso di realizzazione un piano nel Mezzogiorno, soprattutto ad opera della Cassa per il Mezzogiorno, al fine di usare le acque di scorrimento che oggi finiscono al mare in disordine, attraverso la creazione di notevoli invasi di grande portata, sul piano della viabilità minore, nulla si è fatto e d'altro lato nel testo del disegno di legge in discussione nessun riferimento pratico c'è, tranne quello molto vago relativo alla legge sulla bonifica integrale che praticamente è diventata inoperante anche in relazione alla scarsità dei mezzi a disposizione.

Ritengo pertanto che questo articolo aggiuntivo possa veramente richiamare l'attenzione sul problema, e nei limiti delle possibilità della legge ritengo che sarebbe un notevole contributo per accendere una notevole speranza al fine del ripopolamento e del progresso nelle nostre campagne.

P R E S I D E N T E. Il senatore Lombardi ha presentato un emendamento all'articolo 16-bis proposto dal senatore Bolettieri e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647 », le altre: « e successive modificazioni e integrazioni ». Il senatore Lombardi ha facoltà di svolgerlo.

L O M B A R D I. L'emendamento è necessario per integrare il quadro della legislazione sulle aree depresse cui l'articolo 16-bis fa riferimento.

P R E S I D E N T E. Il senatore Santarelli ha presentato un emendamento all'articolo 16-bis, proposto dai senatori Bolettieri ed altri, tendente ad inserire nel se-

condo comma, dopo le parole: « dell'Ufficio del Genio civile di ciascuna provincia », le altre: « dal Presidente dell'Ente di sviluppo agricolo e un rappresentante del Consiglio regionale nelle regioni a statuto speciale e da un rappresentante del Comitato per la programmazione nelle altre ».

Il senatore Santarelli ha facoltà di svolgerlo.

SANTARELLI. Sono d'accordo con le osservazioni fatte dal collega Lombardi circa la limitazione della norma alle leggi n. 646 e n. 647, perchè dobbiamo tener conto delle modificazioni e delle estensioni, e rifletterci sopra, altrimenti non faremmo altro che concedere contributi soltanto per la viabilità e per gli acquedotti in quelle zone che oggi non ne hanno più bisogno, e negheremmo i contributi ad altre zone più povere.

Il mio emendamento, signor Presidente, tende ad allargare il numero dei membri della Commissione che si propone nell'articolo aggiuntivo 16-bis, la quale dovrebbe essere composta dai rappresentanti degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e del Genio civile. Per noi la cosa non è giusta, e mi dispiace dover polemizzare con i presentatori di questo emendamento. Noi accettiamo in complesso l'emendamento, in quanto viene incontro alle popolazioni; ma, quando vediamo che la Commissione è presieduta dall'ispettore agrario compartimentale ed è composta dagli ispettori provinciali dell'agricoltura e dai rappresentanti del Genio civile di ogni provincia, e che quindi si nega qui la presenza degli enti locali e degli enti che abbiamo costituito di recente, come gli enti di sviluppo e i Comitati per la programmazione, non possiamo essere d'accordo.

Ora, noi diciamo che la mancanza di coloro che rappresentano politicamente le popolazioni e che sentono più da vicino i bisogni delle popolazioni stesse, è una cosa politicamente grave, signor Presidente. Non ci fidiamo che i programmi vengano formulati solo da burocrati, i quali non possono conoscere le esigenze delle popolazioni dei centri rurali.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, noi abbiamo presentato questo emendamento tendente ad allargare la Commissione con la presenza dei presidenti degli enti di sviluppo e dei presidenti dei Comitati per la programmazione, là dove non esistono le Regioni già costituite.

BONACINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONACINA. Desidero parlare sull'emendamento del collega Lombardi. Io sono d'accordo, ma vorrei richiamare l'attenzione del Senato sull'interpretazione da dare al suo emendamento, che tuttavia ritengo debba essere prospettato in quei termini, perchè la legge sulle aree depresse del Centro-nord ancora non è diventata tale. Se non erro, la giusta integrazione proposta dal senatore Lombardi vuol dire questo: che gli interventi per le strade minori saranno localizzati nelle zone delimitate ai sensi della legge sulle aree depresse del Centro-nord che abbiamo votato alcuni mesi or sono qui al Senato. In definitiva, secondo questo emendamento, bisogna evitare la dispersione dei mezzi destinati al miglioramento della viabilità minore quale risulterebbe se noi ci riferissimo ai Comuni dichiarati depressi in base alla legislazione precedente e non già alle zone delimitate nelle quali si debbono concentrare gli interventi straordinari riguardanti le infrastrutture e le incentivazioni. Se questa è l'interpretazione, sono perfettamente d'accordo, perchè non potremmo davvero con la legge che votiamo oggi contraddire gli orientamenti affermati con la legge di cui ho parlato. Ed allora conviene confermare che il significato dell'emendamento del collega Lombardi sia da intendersi in questi termini: cioè l'intervento per il miglioramento della viabilità minore sarà da limitarsi alle zone delimitate in funzione della legge sulle aree depresse del Centro-nord.

LOMBARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

L O M B A R D I . In verità, abbiamo votato recentemente una legge in cui il criterio della delimitazione dei territori depressi è certamente diverso dal passato; però tale proposta di legge governativa non è ancora stata approvata dall'altra Camera. Allo stato attuale manchiamo di un termine preciso circa il riferimento di territori depressi secondo il nuovo testo. Ecco la ragione per cui mi ero semplicemente riferito al testo originario del 1950. Una delle due, o noi accettiamo la proposta così come l'ho presentata, rimanendo quindi in attesa dell'approvazione della nuova legge, o altrimenti dobbiamo tacere completamente, non dire nulla sul Centro-nord, in attesa che sia approvata la legge sulle zone depresse e quindi introdurre, al momento opportuno, un emendamento all'articolo 16-*bis* (quarto comma).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dal senatore Lombardi all'articolo 16-*bis* proposto dal senatore Bolettieri e da altri senatori.

B O L E T T I E R I , relatore. Mi sembra che l'interpretazione del senatore Bonacina sia quella giusta. Si tratta appunto di accettare nello spirito e nella forma l'emendamento Lombardi, cui siamo favorevoli. Quando verrà la legge; si vedrà, ma l'interpretazione del senatore Bonacina mi pare che abbia colto nel segno e siamo d'accordo su quella interpretazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento Santarelli.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria. (*Communi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è favorevole al-

l'articolo 16-*bis*. Accetta l'emendamento Lombardi nell'interpretazione data dal senatore Bonacina ed è contrario all'emendamento del senatore Santarelli, facendo peraltro presente, per quel che concerne le Regioni a statuto speciale, che, poichè la legge opera attraverso gli istituti regionali, saranno le stesse Amministrazioni regionali a dare ad essa quell'impronta esecutiva che rientra nell'ambito della loro autonomia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Santarelli, Cipolla ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Lombardi, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16-*bis*, nel testo emendato proposto dal senatore Bolettieri e da altri senatori con la modifica testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 17.

(*Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi fino al limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per l'esecuzione nei territori montani — sulla base di piani organici di miglioramento e di trasformazione aziendale — di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione o potenziamento di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo al-

la costituzione, alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani.

P R E S I D E N T E . I senatori Petrone, Santarelli, Moretti, Compagnoni, Gomez d'Ayala, Colombi, Cipolla, Conte e Audisio hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo la parola: « contribuiti » le altre: « ad enti di sviluppo, comunità montane, cooperative di coltivatori e di allevatori e loro consorzi ».

Il senatore Petrone ha facoltà di svolgerlo.

* **P E T R O N E .** Con l'articolo 17 si dispone un concorso di spesa a carico dello Stato fino all'ammontare del 50 per cento per l'esecuzione di opere e lavori strettamente connessi con la costituzione e il potenziamento di aziende silvo-pastorali con particolare riguardo al potenziamento dei pascoli. In questo articolo 17 però, pur prevedendosi la spesa del 50 per cento a carico dello Stato, non si indica chi questi lavori e queste opere, strettamente connesse con la costituzione o il potenziamento di imprese a carattere silvo-pastorale, debba compiere e chi possa aver diritto ad avere il concorso nella spesa. Mi sembra che la dizione sia troppo generica, perchè guardando all'articolo così come è formulato, si potrebbe presumere che chiunque è messo in grado di eseguire lavori ed opere e accedere al contributo del 50 per cento. Ma in realtà perchè questa sistemazione dei pascoli possa assumere una certa importanza e una certa efficacia, è necessario ritenere che essa venga eseguita o da enti o da comuni o da cooperative. Ecco perchè, per meglio precisare la direzione del concorso della spesa da parte dello Stato abbiamo presentato un emendamento con il quale chiediamo di aggiungere dopo le parole: « contribuiti », le altre: « ad enti di sviluppo, comunità montane, comuni, cooperative di coltivatori e di allevatori e loro consorzi ». Riteniamo che con questa formulazione l'articolo 17 verrebbe ad essere sistematicamente più organico e pensiamo che il Governo e la maggioranza non debbano avere nessun motivo particolare per non accettare l'emendamento da noi proposto.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevole Presidente, siccome abbiamo presentato un emendamento analogo, se lei permette ritireremmo il nostro emendamento, perchè ci sembra che quello testè illustrato sia meglio collocato nel disposto dell'articolo. Se lei permette, dico anche due parole per quanto riguarda il contenuto. In tal modo il parere della Commissione e del Governo potrà essere dato su entrambi gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento presentato dai senatori Di Prisco, Milillo, Masciale e Tomassini.

Z A N N I N I , Segretario :

Dopo le parole: « potenziamento di imprese a prevalente carattere silvo-pastorale », *inserire le altre:* « anche da parte di Comuni, di Provincie, Consorzi intercomunali o interprovinciali o altri Enti locali riconosciuti ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D I P R I S C O . Pensiamo che l'emendamento testè illustrato dal senatore Petrone sia meglio collocato nel disposto dell'articolo, poichè riteniamo che per quanto riguarda questo interessante problema dei contribuiti per la costituzione di aziende silvo-pastorali siano soprattutto le comunità nelle vallate del Nord Italia, che hanno già una loro costituzione e una loro tradizione, e i comuni, come è stato giustamente rilevato dal senatore Petrone, che possono godere della facoltà prevista dall'articolo per i miglioramenti e le trasformazioni. Per questa ragione riteniamo che il nostro emendamento debba essere portato all'attenzione sia della Commissione che del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

BOLETTIERI, *relatore*. La Commissione è contraria.

GIANQUINTO. Con tutta l'attenzione che ha prestato all'illustrazione dell'emendamento, come può dichiararsi contrario?

BOLETTIERI, *relatore*. Ho capito perfettamente.

GIANQUINTO. Non ha inteso una parola, ha parlato sempre con altri senatori!

BOLETTIERI, *relatore*. Invece ho capito perfettamente... (*interruzione del senatore Gianquinto*) Mi lasci parlare, senatore Gianquinto, si può avere la facoltà di parlare e di ascoltare. Per quel poco che il senatore Petrone si lascia capire quando ha i suoi abbassamenti di voce, ho capito perfettamente. Le dimostrerò, senatore Gianquinto, che ho seguito benissimo il discorso. (*Interruzione del senatore Gianquinto. Richiami del Presidente*). Sono pronto a dare risposta a tutto quello che ha detto il senatore Petrone.

La Commissione, dicevo, è contraria. Non è vero che non vi siano i destinatari perchè i destinatari sono le imprese e aziende a prevalente carattere silvo-pastorale. I destinatari quindi ci sono, anche se formalmente l'articolo non è ben formulato: e su questo siamo d'accordo. Naturalmente, se poi si entra nella sostanza, il discorso cambia. Si tratta di essere d'accordo o meno con quelle che in fondo sono delle restrizioni apportate dall'emendamento Petrone. Noi invece vogliamo che nel settore così delicato delle aziende silvo-pastorali e in territori così delicati, quali quelli in cui si devono costituire queste aziende silvo-pastorali, in effetti non ci siano restrizioni di destinatari quali quelle che il senatore Petrone prevede nell'emendamento. Senatore Gianquinto, io credo di aver capito l'essenziale; se c'è qualche cosa che non ho capito non è perchè parlavo, ma perchè qualche cosa sfugge quando parla il senatore Petrone, che ha un'ottima voce ma in certi momenti ha degli abbassamenti: io ho cercato di seguirlo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario perchè la limitazione contenuta implicitamente nell'emendamento Petrone finisce col ridurre le possibilità d'intervento ed invece è opportuno che sia dato un più ampio spazio ad iniziative di questo genere; ed è contrario all'emendamento Di Prisco non nella sostanza ma perchè lo ritiene superfluo in quanto le indicazioni in esso contenute sono implicitamente comprese nell'ambito delle zone di cui all'articolo così come è formulato.

PRESIDENTE. Senatore Petrone, mantiene il suo emendamento?

PETRONE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Petrone, Santarelli, Moretti ed altri al quale hanno aderito i senatori Di Prisco, Masciale e Tomassini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Veronesi, Cataldo e Rovere hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « fino al limite massimo del 50 per cento » con le altre: « fino al limite massimo del 70 per cento ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

BOLETTIERI, *relatore*. La Commissione è contraria.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, mantiene il suo emendamento?

VERONESI. Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . I senatori Grimaldi, Nencioni e Pinna hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo la parola: « ammissibile » le altre: « elevabile al 65 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950 n. 646 ».

Il senatore Grimaldi ha facoltà di svolgerlo.

G R I M A L D I . Signor Presidente, posso dire di aver preso le mosse dal suggerimento dato dalla Giunta della Cassa per il Mezzogiorno. A pagina 32 dello stampato — leggo solo l'ultimo periodo per brevità — si dice: « Non si vede la ragione per cui nei territori del Sud un più elevato contributo non debba essere dato anche alla zootecnia e per la costituzione di aziende silvo-pastorali. Sono due settori, questi, nei quali l'economia agricola del Mezzogiorno richiede interventi di più alta portata ». L'estensore è il senatore Jannuzzi. Ogni ulteriore illustrazione la ritengo superflua, poichè guasterebbe questa incisiva espressione di bisogno, per cui io prego vivamente di approvare l'emendamento da me presentato.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Onorevoli colleghi, l'opportuno richiamo del senatore Grimaldi mi trova consenziente. Noi sappiamo che l'attività zootecnica e in particolare l'attività degli allevatori di ovini interessa vaste zone dell'Italia meridionale. Tanto per farne cenno richiamerò la zona della Murgia, barese, tarantina. Se vogliamo veramente dare un impulso a quelle conversioni in agricoltura orientate verso un allevamento che può diventare stanziale attraverso particolari accorgimenti tecnici ed interventi di struttura adeguati all'allevamento stesso, noi potremo favorirle in svariate maniere, ma soprattutto riconoscendo la validità di un contributo maggiore di quello stabilito. Io sono convinto che la proposta del senatore Grimaldi, senza limitare le disponibilità finanziarie, pone comunque in una particola-

re posizione di privilegio quelle zone che rientrano nella legge n. 646, secondo orientamenti tecnici particolarmente adeguati all'esaltazione economica di una zona che ancora attende il contributo generoso di tutto il popolo italiano.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Non c'è dubbio che gli argomenti toccati dal presentatore dell'emendamento, senatore Grimaldi e dal senatore Carelli sono validi; e se si parla del Mezzogiorno il relatore non potrebbe che essere favorevole. Tuttavia dobbiamo dire che elevando il contributo diminuiamo il numero delle iniziative sussidiabili. Salva questa obiezione, non avremo nulla in contrario; comunque ci rimettiamo al Senato.

S A L A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L A R I . Non posso non richiamare l'attenzione dei colleghi sulla gravità di questo emendamento che si vuole introdurre da parte del senatore Grimaldi. In sostanza, con questo emendamento si vuole estendere il contributo previsto dall'articolo 17 dal 50 al 65 per cento nelle zone contemplate dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, cioè nelle zone previste dalla legge per il Mezzogiorno.

Ora, io non voglio mettere in dubbio le necessità delle zone depresse del Mezzogiorno, ma quando noi parliamo delle zone montane, come si parla nell'articolo 17, io ritengo di poter affermare che fra le montagne del Sud, quelle del Centro e quelle del Nord, dal punto di vista agricolo e zootecnico non vi è alcuna differenza: sono tutte allo stesso livello di depressione.

Se, oltre agli altri benefici, adesso vogliamo avvalerci anche di questa legge, che non riesce se non minimamente a venire incontro alle esigenze dell'agricoltura italiana, per stabilire anche in questo caso un altro privilegio a favore delle zone depres-

se del Mezzogiorno, a me pare che faremmo una cosa estremamente ingiusta, perchè condanneremmo tutte le zone montane del Centro-nord a un completo abbandono.

Dichiaro quindi di essere contrario a questo emendamento, per cui voterò contro il medesimo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è del parere che la costituzione e il potenziamento delle aziende silvo-pastorali debba avere riferimento esclusivo ai territori montani, senza distinzione di ubicazione dell'una o dell'altra parte d'Italia. E ritiene che il proposto aumento del contributo andrebbe inevitabilmente a detrimento del numero delle iniziative da incoraggiare e sostenere. Esprime perciò parere contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Grimaldi, insiste nel suo emendamento?

G R I M A L D I . Signor Presidente, io ritirerò l'emendamento, però ho il dovere di rispondere al collega che ha denunciato la gravità dell'emendamento da me presentato come questa mattina l'altra parte di questa unica Italia, che è il meridione e la Sicilia, — non voglio e non chiedo la stretta di mano e di felicitazione di nessuno dei miei conterranei — non abbia profferito parola, non abbia protestato, quanto si è discusso e approvato un emendamento che torna soltanto a beneficio di determinate zone che hanno la larga tradizione, la vecchia tradizione di allevamenti zootecnici.

Questa dizione poteva identificarsi con una delimitazione di ettari e con la specificazione di città, di provincie e di regioni. Noi non l'abbiamo fatta questa discussione al Senato!

Noi abbiamo approvato senza nemmeno intervenire la cosiddetta « cassetta » per l'Italia del Centro-nord, perchè ritenevamo che fosse giusto e doveroso, essendosi costituita una Cassa per il Mezzogiorno, che altra par-

te d'Italia sofferente delle nostre stesse sofferenze venisse assistita.

È stato indegno, mi consenta, che si sia levato questo dualismo! Noi non l'abbiamo fatto. Si poteva ben chiedere dal mio collega che gli stessi provvedimenti venissero allargati a zone che avessero analoghe condizioni, cioè a quelle che rientrano sotto la « cassetta » per il Centro-nord.

Questo sarebbe stato più adeguato e più aderente all'austerità della nostra mansione e della nostra funzione; avrebbe avuto il significato di unire e non dividere come cerchiamo di fare ad ogni piè sospinto, non solo le posizioni politiche, ma anche l'unità della nostra Patria.

Io, signor Presidente, ritiro l'emendamento, ma non potevo ritirarlo per acquiescenza ad un parere contrario del Sottosegretario o perchè c'è stato un collega della maggioranza, di zona diversa dalle nostre, che ha levato tanta protesta. Bisognava che restasse scritta negli atti del Senato la mia protesta contro questa suddivisione ingiusta che si fa dell'Italia. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Santarelli Compagnoni, Moretti, Colombi, Conte, Cipolla e Gomez d'Ayala è stato presentato un articolo 17-bis. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria:*

Art. 17-bis.

Al fine di ottenere i contributi, i prestiti, i mutui agevolati di cui alla presente legge, ove sia in atto un contratto agrario, i piani di trasformazione aziendale vengono presentati e attuati d'intesa fra i contraenti salvo quanto disposto dagli articoli 6 ed 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756.

P R E S I D E N T E . Il senatore Santarelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S A N T A R E L L I . L'emendamento da noi presentato è stato lungamente illustrato in Commissione. Mi pare che non sia necessario ritornare ad approfondire le ragioni che in quella sede sono state portate a sostegno dell'emendamento stesso.

Noi in sostanza diciamo che, dove esiste un contratto agrario, i piani di trasformazione aziendale debbono essere attuati con l'intesa tra i contraenti. Lo stesso principio è stato inserito e votato dal Parlamento poco tempo fa nella legge per la rinascita della Sardegna. Noi non abbiamo cambiato nulla: già nell'articolo 20 della legge per la rinascita della Sardegna si prevede che, dove è presente un contratto agrario, i piani di trasformazione vengono concordati dalle parti.

Inoltre, non vorremmo che con le somme previste dalla presente legge, con i quattrini dello Stato, i proprietari siano posti in grado di cacciare i contadini ed abolire la giusta causa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è contraria. Si vorrebbe evitare, senatore Santarelli, che, nel mentre andiamo cercando l'intesa, si intralciasse tutta la procedura per l'ottenimento dei benefici. La materia è complicata. Comprendo comunque che il principio abbia un suo fondamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario. La materia è affrontata e tecnicamente risolta, sia pure in maniera diversa, dall'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Tortora alla fine del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Santarelli, insiste nell'emendamento?

S A N T A R E L L I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . I senatori Santarelli, Compagnoni, Moretti, Colombi, Gomez d'Ayala, Cipolla e Conte hanno presentato un secondo articolo 17-*bis*. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria*:

Art. 17-*bis*

Le opere di trasformazione finanziate dalla presente legge e dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, non costituiscono motivo di esclusione dalla proroga legale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, lettera b), modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527.

P R E S I D E N T E . Il senatore Santarelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S A N T A R E L L I . Onorevoli colleghi, a me pare che il relatore ed il Governo rispondano con troppa superficialità a quanto noi stiamo proponendo, affermando che non è possibile accettare nulla in quanto addirittura introdurremmo degli elementi che intralcerebbero la normale attività dell'agricoltura e ritarderebbero i finanziamenti. Io penso che noi non ci rendiamo conto fino in fondo della situazione grave in cui siamo andati a trovarci dal primo piano verde fino ad oggi e quel che verrà a verificarsi con il secondo piano verde se non modifichiamo radicalmente l'impostazione di questo provvedimento in favore dei lavoratori.

Il secondo articolo 17-*bis*, da noi presentato, prevede appunto che le opere di trasformazione finanziate dalla presente legge non costituiscono motivo di disdetta. L'articolo aggiuntivo tende a salvaguardare una conquista dei coloni e dei mezzadri ottenuta con grande sacrificio dopo l'ultima guerra, e cioè la giusta causa permanente.

Il senatore Tortora ieri dichiarava che la prima cosa che bisogna fare è salvaguar-

dare la stabilità della gente sulla terra. Se non otteniamo tale stabilità, non poniamo questa gente in condizioni di essere protagonista dello sviluppo e della trasformazione dell'agricoltura.

Le stesse cose noi dicemmo quando si discusse il primo piano verde e presentammo il medesimo emendamento. Ci si rispose che allora, nel 1961, le nostre preoccupazioni non erano giustificate, e noi ritirammo l'emendamento. Ma che cosa è accaduto in questi ultimi anni? Ci sono state migliaia di disdette coloniche per trasformazioni agrarie. Dicemmo allora che dare agli agrari la possibilità di disdettare i contadini con il denaro dello Stato era un atto gravissimo e imperdonabile. Non fummo ascoltati, ci rispondeste come ci avete risposto a proposito del precedente articolo aggiuntivo che abbiamo ritirato, e le conseguenze sono state gravissime per i contadini, a conferma di quanto dicevamo. E avevamo portato l'esempio di decine e decine di sentenze che erano state pronunciate dai tribunali di Roma, di Lecce, di Firenze, che avevano stabilito che pochissime centinaia di migliaia di lire investite nella terra per le trasformazioni rappresentavano un motivo sufficiente per cacciare il contadino dalla terra.

Onorevole Sottosegretario, lei ha detto subito che non è possibile accettare l'emendamento. Ebbene, siamo arrivati al punto che per 156 piantine di pesco che sono state piantate in un terreno è stato dato lo sfratto al mezzadro perchè una sentenza ha stabilito che questa trasformazione doveva considerarsi una trasformazione radicale, per cui vi era incompatibilità per la presenza della famiglia colonica. Noi non inventiamo queste cose; sono state sanzionate da una sentenza della Corte di appello di Firenze.

Nonostante avessimo portato queste prove durante la discussione del piano verde n. 1, ci fu detto che le nostre preoccupazioni erano esagerate e che tutto ciò che prevedevamo non si sarebbe verificato. La realtà purtroppo ha dimostrato il contrario. I contadini hanno pagato e sono stati cacciati dalla terra con pochissime centinaia di migliaia di lire di investimento.

Ebbene, se non prendiamo dei provvedimenti continueranno a verificarsi le stesse cose che si sono verificate dal 1961 ad oggi, cioè continuerà ad aversi la grande pioggia di disdette per gli investimenti fatti con i quattrini dello Stato. Noi pensiamo che si debba accettare l'articolo che proponiamo per difendere la stabilità dei contadini, che è stata invocata poc'anzi anche dal collega Tortora. Con l'articolo 8 della legge n. 756 noi abbiamo stabilito che anche i mezzadri possono fare delle innovazioni sui terreni sui quali sono insediati. Ebbene non vorremmo che proprio la trasformazione effettuata dal mezzadro comportasse la disdetta per il mezzadro medesimo. Per questi motivi, onorevoli colleghi, noi insistiamo sull'articolo aggiuntivo che, come ho detto, ci sembra possa assicurare al mezzadro la stabilità sulla terra. In tutti gli articoli di questo piano verde n. 2 si prevede un finanziamento per le trasformazioni agrarie; non vorremmo continuare a vedere i contadini cacciati dalla terra con i quattrini dello Stato.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, insistiamo e pensiamo che l'Assemblea possa approvare questo articolo aggiuntivo onde assicurare ai contadini la stabilità e la permanenza sulla terra e la possibilità di superare la mezzadria nel senso che è stato voluto con le leggi votate da questo Parlamento, diventando cioè coltivatori diretti e non trasformandosi in braccianti salariati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. L'emendamento del senatore Santarelli tocca una materia delicata, una materia contrattuale. Qui ci preoccupiamo di problemi dell'agricoltura, di problemi aziendali, e non è possibile che in questa sede, come 8^a Commissione che si è occupata di queste previdenze per l'agricoltura, andiamo a modificare una legge che, appunto, regola la proroga legale.

Ora, se qualche inconveniente questa legge che andiamo ad approvare crea in appli-

cazione di quella legge, bisognerà modificare quella legge, ma nella sede opportuna. L'8ª Commissione non può entrare in questo delicato argomento che, semmai, è materia della 2ª Commissione, e comunque non in questa sede. Se poi vedremo che ci saranno inconvenienti, come il senatore Santarelli teme...

SANTARELLI. L'Assemblea di Palazzo Madama ha votato poco tempo fa la legge per la Sardegna, che ha previsto che le trasformazioni agrarie, se fatte in comune, dovevano essere ammesse al finanziamento.

BOLETTIERI, *relatore*. Senatore Santarelli, qui si esprimono delle opinioni e delle convinzioni. La convinzione della Commissione è che, trattandosi di materia contrattuale, sistemata da una legge, per modificare quella legge ad essa bisognerà riferirsi. Si presenti una leggina di modifica di quella legge che regola la proroga legale, e in quel caso se ne discuterà, ma non riteniamo opportuno farlo in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo aderisce interamente al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Santarelli, mantiene il suo emendamento?

SANTARELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 18. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretaria*:

Art. 18.

(Sviluppo della elettrificazione agricola)

Nel quinquennio 1966-1970 saranno attuati piani di elettrificazione agricola per

usi domestici ed aziendali, il cui onere è posto per l'80 per cento a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'ente nazionale elettricità.

Sulla base del riparto territoriale delle disponibilità di cui all'articolo 42 lettera q) da effettuarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, una Commissione regionale composta dal Provveditore alle Opere pubbliche, dal Capo dell'ispettorato agrario compartimentale e da un rappresentante dell'ENEL formula annualmente i programmi di massima degli interventi in ciascuna regione, avendo soprattutto riguardo alle esigenze delle zone a più intensi insediamenti umani e nelle quali sussistono le condizioni per un economico sviluppo dell'attività agricola.

L'ENEL, nell'ambito dei predetti programmi, predispone i piani esecutivi di intervento, sui quali la suddetta Commissione esprime motivato parere tecnico anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile ed i tempi di esecuzione dei lavori. I piani esecutivi sono approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste che impegna contestualmente la spesa a carico dello Stato. L'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchè degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

Per l'espropriazione si osservano le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1765.

Per l'imposizione di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

PRESIDENTE. I senatori Veronesi, Cataldo e Rovere hanno presentato un emendamento tendente ad inserire al secondo comma, dopo le parole: « da un rappresentante dell'ENEL, » le altre: « e dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

V E R O N E S I . Signor Presidente, noi riteniamo che si tratti di un svista e di una omissione. Il nostro emendamento tende ad ammettere a far parte della Commissione regionale composta dal Provveditore alle opere pubbliche, dal capo dell'Ispettorato agrario compartimentale e da un rappresentante dell'ENEL, anche il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste in quanto l'elettrificazione rurale investe per gran parte non le zone di pianura, che hanno già un'elettrificazione abbastanza avviata, ma le zone collinari e montane.

Riteniamo quindi che sia opportuno, doveroso e necessario l'inserimento del dirigente dell'Ufficio periferico competente per le zone di montagna e di collina.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione si rimette al Governo. Mi sembra che l'emendamento si possa accettare.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poichè gli interventi si attuano in gran parte nelle zone montane, si ritiene di poter accettare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Veronesi, Cataldo e Rovere. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Tomassini, Milillo, Di Prisco e Masciale, è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria*:

Al secondo comma, dopo le parole: « e da un rappresentante dell'ENEL », inserire le altre: « sentito il Comitato regionale della programmazione o l'organo competente delle Regioni a statuto speciale; ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D I P R I S C O . L'emendamento è chiaro di per sè. Siccome si parla di programmazione e abbiamo sentito l'impegno della costituzione delle regioni, sia pure in un tempo non vicino, riteniamo che in una legge di questa natura debba essere stabilito che devono essere sentiti i Comitati regionali della programmazione o gli organi competenti, non come organi deliberativi, ma come organi di consultazione.

Riteniamo quindi che l'emendamento possa essere accettato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è contraria perchè è nell'articolo 36 che parliamo di questo argomento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il relatore.

G O M E Z D ' A Y A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O M E Z D ' A Y A L A . C'è anche un nostro emendamento che è più avanzato di questo, perchè noi diciamo: « Detti programmi saranno sottoposti all'approvazione dei Comitati regionali per la programmazione ». Non voglio insistere per la votazione ma non riesco a comprendere come si possa dire di no, non dico al contenuto vincolante della nostra proposta, ma a che almeno siano sentiti i Comitati regionali della programmazione che sono stati istituiti in virtù di una legge, che hanno questa fun-

zione, che hanno questa competenza che è espressamente prevista dalla legge. Non riesco a capire come non ci si renda conto che, negando anche questo minimo di collaborazione si va proprio verso la più assoluta anarchia nello stabilire la direzione degli investimenti. Vorrei sapere le ragioni che impediscono di accettare almeno l'emendamento illustrato dal senatore Di Prisco.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I Comitati sono già inseriti in sede di formazione delle direttive generali, ai sensi dell'articolo 36 della legge. Questo ha detto il relatore e questo io ripeto.

P R E S I D E N T E . Senatore Di Prisco, insiste nel suo emendamento ?

D I P R I S C O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Tomassini ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Carelli ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, al secondo comma, la parola « annualmente ».

Il senatore Carelli ha facoltà di svolgerlo.

C A R E L L I . Al secondo comma dell'articolo 18 è detto che « Sulla base del riparto territoriale delle disponibilità... una Commissione regionale... formula annualmente i programmi... ». Ora, il programma non può essere formulato annualmente, perchè interessa inevitabilmente un arco di tempo maggiore. Ecco la ragione per cui propongo l'eliminazione della parola « annualmente ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Carelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento presentato dai senatori Gomez d'Ayala, Santarelli, Conte, Cipolla, Colombi, Moretti, Compagnoni ed Audisio tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, il seguente periodo: « Detti programmi saranno sottoposti all'approvazione dei Comitati regionali per la programmazione » è precluso dalla votazione sull'emendamento presentato dal senatore Di Prisco e da altri senatori.

I senatori Tedeschi e Tortora hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretaria*:

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« L'ENEL, nell'ambito dei predetti programmi, predispone i piani esecutivi di intervento, sui quali la suddetta Commissione esprime motivato parere tecnico anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile ed i tempi di esecuzione dei lavori. I piani esecutivi sono approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I suddetti piani comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze.

L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchè degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Tedeschi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T E D E S C H I . Questo terzo comma ha due significati. Un primo significato di carattere formale, in quanto dalla scomposizione del vecchio terzo comma risultano tre nuovi commi, di cui il primo e l'ultimo riproducono le norme che preesistevano nel disegno di legge, mentre l'innovazione è costituita dal secondo comma, il quale intende stabilire soprattutto i tipi di allacciamen-

to che dovranno essere assicurati ai coltivatori, ed intende assicurare l'energia elettrica per l'uso di illuminazione, per forza elettrodomestica e per forza motrice. Ma l'innovazione più importante concerne l'ultima parte del secondo comma, laddove si dice che gli allacciamenti dovranno essere assicurati fino alle singole utenze, con ciò accogliendo un voto espresso dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che sembrava essere implicito nella precedente interpretazione della norma, ma che qui abbiamo voluto rendere esplicito.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo.

C O N T E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T E . Signor Presidente, voglio dichiarare che il nostro Gruppo è favorevole all'emendamento presentato dal senatore Tedeschi.

V E R O N E S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Indubbiamente questo emendamento è di portata inferiore a quello da noi presentato, ma offre un avvio alla possibilità dell'elettrificazione rurale. Pertanto votiamo a favore dell'emendamento Tedeschi e Tortora e ritiriamo l'emendamento da noi presentato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Tedeschi e Tortora, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

L'emendamento che segue, presentato dai senatori Veronesi, Cataldo, Rovere, tendente ad inserire dopo il terzo comma i seguenti, è stato ritirato:

« Gli agricoltori singoli od associati potranno fruire di un concorso statale sino al 75 per cento della spesa necessaria alla costruzione di linee elettriche di allacciamento e delle opere complementari per la distribuzione e l'uso dell'energia elettrica, previo espletamento delle procedure previste dalle norme vigenti per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Le utenze irrigue sono esonerate per il periodo di durata del presente provvedimento dal corrispondere all'ENEL gli oneri fissi di allacciamento e di consumo.

Annualmente, con fondi da prelevarsi sugli stanziamenti della presente legge, saranno rimborsati all'ENEL il 50 per cento delle quote di canoni fissi che avrebbero dovuto essere corrisposti dagli utenti agricoli.

Agli agricoltori dovranno essere fatturate dall'ENEL unicamente le spese di consumo reale di energia per uso irriguo ».

Da parte del senatore Carelli è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Alla concessione e alla liquidazione del contributo statale, previo collaudo dei lavori, provvede l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio qualunque sia l'importo dei lavori medesimi ».

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CARELLI. In fondo questo mio emendamento vuole riferirsi al ripristino del testo governativo a suo tempo soppresso perchè si credeva che i piani elaborati dall'Enel dovessero riguardare concessioni e autorizzazioni dell'Ufficio centrale del Ministero dell'agricoltura. Stante la necessità di elaborare i piani in sede regionale è necessario riportarci al testo governativo con l'aggiunta della facoltà di concessione dei lavori. Pertanto le fasi di concessione e di liquidazione della spesa dovranno essere di competenza, per praticità operativa, dell'organo periferico del Ministero che è l'ispettorato agrario compartimentale. Per questa ragione ho presentato questo emendamento che facilita enormemente e snellisce l'iter burocratico dell'operazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, *relatore*. La Commissione è favorevole, poichè si unifica la competenza.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Carelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che nel penultimo comma si è incorso in un errore di stampa, per cui l'indicazione « testo unico 11 dicembre 1933, n. 1765 » dev'essere sostituita dalla seguente: « testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 18.

(Sviluppo della elettrificazione agricola)

Nel quinquennio 1966-1970 saranno attuati piani di elettrificazione agricola per usi domestici ed aziendali, il cui onere è posto per l'80 per cento a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'ente nazionale elettricità.

Sulla base del riparto territoriale delle disponibilità di cui all'articolo 44 lettera r) da effettuarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una Commissione regionale composta dal Provveditore alle opere pubbliche, dal Capo dell'ispettorato agrario compartimentale, da un rappresentante dell'ENEL e dal Capo dell'ispettorato regionale delle foreste, formula i programmi di massima degli interventi in ciascuna regione, avendo soprattutto riguardo alle esigenze delle zone a più intensi insediamenti umani e nelle quali sussistono le condizioni per un economico sviluppo dell'attività agricola.

L'Enel, nell'ambito dei predetti programmi, predispone i piani esecutivi di intervento, sui quali la suddetta Commissione esprime motivato parere tecnico anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile ed i tempi di esecuzione dei lavori. I piani esecutivi sono approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I suddetti piani comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze.

L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a

dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchè degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

Alla concessione e alla liquidazione del contributo statale, previo collaudo dei lavori, provvede l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio qualunque sia l'importo dei lavori medesimi.

Per l'espropriazione si osservano le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Per l'imposizione di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Da parte dei senatori Cataldo, Rovere, Veronesi è stato presentato un articolo 18-bis. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Art.18-bis.

Per le procedure relative ad opere di adeguamento delle strutture aziendali l'approvazione dei progetti, gli accertamenti di collaudo e le liquidazioni finali verranno attuate con riferimento ai costi reali sulla base di indicazioni annualmente determinate per zone a cura degli Ispettorati regionali e compartimenti competenti.

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VERONESI. Signor Presidente, io desidero richiamare l'attenzione dei colleghi, del relatore e del signor Ministro sopra questo articolo 18-bis da noi presentato, che si pone come ultimo articolo al titolo IV, che riguarda lo sviluppo delle strutture aziendali. Che cosa viene allo Stato per quanto riguarda contributi e per quanto riguarda finanziamenti? I competenti uffici periferici

del Ministero dell'agricoltura valutano le opere sulla base di prezziari sorpassati di fronte ai reali costi e che non tengono presente la differenza di costi tra le opere eseguite in pianura, in collina e in montagna; onde ne viene che, sia per la quantificazione del contributo che per la quantificazione dei mutui non si ha mai l'intera copertura prevista, ma, nell'ipotesi migliore, si varia da percentuali che vanno dall'80 al 50 per cento.

Sottolineo quello che ho già detto in Aula e cioè che le altre agricolture dell'ambito comunitario, esaminando queste nostre agevolazioni, lamentano che in Italia si hanno facilitazioni particolari, e così riescono ad ottenere, per loro parte, facilitazioni, laddove invece noi, oltre ad avere una grave carenza di finanziamenti, che in genere non riescono a coprire mai le domande presentate, anche per le domande presentate ed accolte non si attua mai la copertura completa prevista ma solo coperture parziali.

Per questo noi abbiamo inteso inserire questo emendamento per il quale gli accertamenti di collaudo e le liquidazioni finali dovranno essere effettuate con riferimento ai costi reali sulla base di indicazioni annualmente determinate per zone, poichè i costi variano a seconda le zone: zone di pianura, zona di collina, zone di montagna, zone fornite di acquedotti o con possibilità di risorse idriche e zone nelle quali per le costruzioni deve essere portata l'acqua, zone dove esiste la luce elettrica e quindi con possibilità di usare motori elettrici, zone nelle quali manca la luce elettrica e si deve ricorrere a motori di emergenza, zone che dovranno essere determinate a cura degli ispettorati regionali e compartimentali competenti. Per mia parte, però, se ed in quanto non tanto il relatore ma il Governo mi dessero assicurazione che tutti i prezziari esistenti saranno rivisti annualmente e saranno ristrutturati per zone, in sede di applicazione della legge, non insisterei sullo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I, *relatore*. Per quantotriguarda l'emendamento del senatore Veronesi, vorrei fare mia la preghiera del presentatore ma sarei dell'avviso che l'argomento di questo emendamento sia fatto oggetto di direttive poichè mi sembra troppo macchinoso volerlo inserire nel disegno di legge. Ritengo quindi che si possa accettare come suggerimento per le direttive da impartire agli organi competenti.

R E S T I V O, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Posso assicurare l'onorevole presentatore di questo emendamento che il Ministero si è preoccupato di aggiornare i prezzi e che la materia sarà oggetto di una particolare attenzione in quanto è sembrato rispondere ad un criterio di buona amministrazione una valutazione che rifletta una situazione reale in base ad una responsabile rispondenza ai dati accertati.

P R E S I D E N T E. Senatore Veronesi mantiene l'emendamento?

V E R O N E S I. Ringrazio l'onorevole Ministro e ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A, *Segretaria*:

TITOLO V

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA IRRIGAZIONE E PER LA ESECUZIONE, IL COMPLETAMENTO E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

Art. 19.

(Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica)

Allo scopo di assicurare la conveniente valorizzazione delle risorse naturali in comprensori di bonifica, saranno eseguiti pro-

grammi di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo:

- a) di estendere l'irrigazione;
- b) di rendere utilmente funzionanti lotti di opere di cui sia stata iniziata l'esecuzione;
- c) di ripristinare opere rese inefficienti da gravi cause o avversità naturali.

Sulle disponibilità finanziarie relative agli interventi di cui al presente articolo è riservata alle opere irrigue una somma non inferiore al 50 per cento.

P R E S I D E N T E. I senatori Mencaraglia, Compagnoni, Colombi, Gomez d'Ayala, Cipolla, Santarelli, Moretti e Conte hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere al primo comma le parole: « in comprensori di bonifica ».

Il senatore Mencaraglia ha facoltà di svolgerlo.

M E N C A R A G L I A. Vorrà permettermi, signor Presidente, di svolgere insieme questo primo emendamento soppressivo e i due seguenti, che costituiscono un unico contesto logico. Vorrei anzitutto ricordare al Ministro le osservazioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su tutto il titolo di cui stiamo in questo momento discutendo. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ritiene che gli oneri delle opere di bonifica esistenti debbano essere coperti con mezzi ordinari e non attraverso il presente provvedimento « perchè si deve evitare che provvidenze di carattere straordinario come quelle in esame siano utilizzate per soddisfare ordinarie esigenze del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ». In via subordinata tuttavia, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in relazione agli articoli che vorremmo in questo momento emendare, ci dice che i consiglieri sono unanimi nel raccomandare che gli interventi in materia debbano essere in via prioritaria concentrati per completare il programma di irrigazione e aggiunge: « è concorde pure il parere dei consiglieri nel giudicare favorevolmente la conferma delle disposizioni di cui all'articolo

lo 9 del decreto 23 giugno 1962, n. 948. Ciò consentirà, con l'estensione delle norme stesse agli enti di sviluppo, una più sollecita ed unitaria esecuzione delle opere ».

Vi è quindi il riconoscimento che l'estensione dei compiti dell'ente di sviluppo garantisce una più sollecita ed unitaria esecuzione delle opere.

A questo punto potrei chiedere al Ministro: per quale motivo il Governo chiede il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro se, ogni volta che nel dibattito attorno a disegni di legge riportiamo i pareri in quella sede competente espressi, li vediamo costantemente respinti e dal Governo e dalla sua maggioranza?

Sarebbe però una domanda pericolosa perchè, dopo una discussione di questo tipo, che ha visto respingere tutti gli emendamenti formulati dalle organizzazioni cittadine di diversa parte politica, dovremmo anche chiedere: perchè discutere queste cose davanti al Parlamento, se il Governo viene con l'ostinato proposito di non accettare nessuna indicazione che non venga dall'interno della maggioranza presente e della maggioranza futura?

Perchè qui noi proponiamo di togliere la dizione « in comprensori di bonifica »? Anzitutto perchè può apparire generica, mentre generica non è. È dizione limitativa, perchè, nel contesto della legge, si definisce esattamente che si intendono quei territori che sono già classificati come comprensori.

Si tratterà quindi dei comprensori già affidati ai consorzi di bonifica. Se questo non è, dica il Ministro qual è la sua interpretazione autentica, anche se, dal dibattito sulla legge per il riparto dei prodotti nelle aziende mezzadrili, abbiamo imparato che le interpretazioni qui pronunciate non valgono nè per successive delucidazioni del Ministro, nè per decisioni della Magistratura.

Si dice che si vuole estendere l'irrigazione. Ma come la si vuole estendere? Bisogna precisare, a mio giudizio, che la si vuole estendere attraverso la realizzazione di piani e di opere al servizio di comprensori anche di dimensione interregionale: così si precisa che « comprensorio » è veramente dizione nuova e più vasta.

Ma l'essenziale non è di avere delle parole messe in fila, bensì di compiere un tentativo nel senso di togliere ai privati ed ai consorzi di bonifica la possibilità di attingere, per i loro fini, anche a questo titolo della legge. Sarebbe superfluo ricordare il loro fallimento nella attività bonificatoria, perchè ci troviamo il problema davanti, e nella attività amministrativa perchè gli articoli di questo titolo ci proporranno di sanare i loro debiti; e infine perchè sono proprio i consorzi di bonifica i quali, dopo avere creato proprie situazioni debitorie, hanno cominciato a indebitare anche gli stessi enti di sviluppo.

D'altra parte, il testo che noi proponiamo incontra almeno il profilo reale di alcuni enti di sviluppo, di irrigazione e di trasformazione già esistenti. Non avremmo bisogno di insistere se potessimo riconoscere che esiste nella maggioranza e nel Governo una volontà politica di superare — là dove esistono gli enti di sviluppo e i consorzi di bonifica — le contraddizioni che ne derivano. Se tale volontà noi potessimo riconoscere, se vedessimo cioè che l'azione di Governo tende veramente a togliere di mezzo gli ostacoli reali all'attuazione di piani irrigui generali e moderni, vale a dire le vecchie strutture, l'istituto mezzadrile e quello della proprietà privata, non avremmo bisogno di chiedere questa precisazione.

Nè si tratta di parole. Io vorrei chiedere all'onorevole Ministro di approfondire meglio, di vedere più da vicino quali sono le reali esperienze anche nel campo dell'attività di irrigazione e di bonifica, nel quadro dei rapporti tra ente e consorzi preesistenti. Vuole il Ministro rendersi conto come in troppi consorzi di bonifica i proprietari, che non sono interessati all'irrigazione, con i soldi dei contadini e dello Stato hanno fatto delle strade e opere diverse e, quando hanno toccato l'acqua, lo hanno fatto per deviare dei corsi, per estendere alcuni terreni e per eroderne altri? Sono cose che tutti sanno e che ignora soltanto il Ministro, che ha compiti di vigilanza. Vuole il Ministro incominciare a conoscere in piccolo e da vicino esperienze di questo tipo? Venga in Val di Chiana e vedrà riflesso in un solo esempio tutto il complesso delle difficoltà, dei danni,

degli errori da superare, che si ripetono in tutto il territorio nazionale.

Vi è poi la richiesta, che svolgo unitamente alle prime due, di sopprimere il secondo comma il quale dice: «Sulle disponibilità finanziarie relative agli interventi di cui al presente articolo è riservata alle opere irrigue una somma non inferiore al cinquanta per cento». Questo è il linguaggio dei moderati. Vorrei chiedere ad alcuni colleghi del Gruppo socialista se sta diventando il linguaggio di centro-sinistra. Mentre sembra che si voglia garantire all'attività irrigua il cinquanta per cento, in realtà si dichiara — e questo in un titolo che riguarda particolarmente l'irrigazione — che essa non avrà più del cinquanta per cento. E si continuerà, assecondando il vizio dei consorzi, ad eseguire altre opere, a fare delle strade, a interferire in quelli che sono i compiti di altri enti pubblici, nonostante che si sia affermato e ripetuto in questa sede che ognuno deve avere i suoi compiti e si sia ribadito che esistono nette distinzioni per cui l'uno deve fare una cosa e l'altro l'altra. E intanto si dichiara che, dei soldi stanziati in questo titolo, all'irrigazione non se ne darà più della metà. L'altra metà, evidentemente, andrà utilizzata nelle varie opere a cui si dedicano i consorzi di bonifica.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, relatore. Io credo che dei problemi dei consorzi di bonifica e degli annessi problemi degli enti di sviluppo e della divisione dei compiti abbiamo discusso a sufficienza in sede di dibattito generale. Non è possibile adesso riaccendere la discussione stessa. Mi limiterò pertanto a dichiarare che la Commissione è contraria, anche perchè, d'altra parte, mi pare che gli interrogativi sono stati rivolti al Ministro più che alla Commissione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

RESTIVO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Onorevoli senatori, gli emendamenti illustrati dal senatore Mencaraglia non possono essere accettati dal Governo. Il senatore Mencaraglia critica la dizione: «comprensori di bonifica». Debbo dirgli che, secondo la nostra legislazione, il concetto di opera pubblica di bonifica richiede un necessario riferimento al comprensorio di bonifica. Qui non si parla di consorzio, ed il termine «bonifica» non è necessariamente collegato all'esistenza dell'ente consortile. Qui si fa un riferimento che attiene ad un perimetro territoriale chiamato comprensorio di bonifica e che consente che determinate opere assumano il carattere giuridico di opere pubbliche di bonifica. È una precisazione di carattere tecnico, e non posso proprio accogliere le impostazioni e, vorrei dire, anche le illazioni che lei, senatore Mencaraglia, ha fatto.

Non sono d'accordo nemmeno sull'emendamento che intende porre particolarmente in rilievo le opere di dimensioni interregionali. È chiaro che anche queste sono comprese; non capisco il perchè della specificazione particolare. Si rientra in un campo che è, vorrei dire, squisitamente regolamentare e in cui è evidente che, in rapporto all'obiettivo della legge, l'attuazione di questa sarà orientata verso la realizzazione delle opere che possono assumere un maggiore significato.

Non posso accogliere nemmeno l'emendamento che tende a sopprimere il secondo comma. Voi avete circondato l'opera del Governo in questo settore di un clima di diffidenza che io ritengo di dover respingere. Ora, siamo di fronte ad una norma che dice che in ogni caso non deve essere riservato meno del 50 per cento a certe iniziative, e che questo è un limite che non può essere varcato. Ma se il Governo meritasse tutti i sospetti che lei, senatore Mencaraglia, ha voluto rivolgergli, allora proprio questo comma dell'articolo dovrebbe in ogni caso rappresentare una garanzia e noi dovremmo essere i presentatori della proposta di soppressione mentre lei dovrebbe sostenere l'opportunità che il comma sia mantenuto. È uno strano scambio di parti, se me lo

permette, e rivela un'impostazione polemica che, almeno riferita a questo articolo, mi sembra veramente mal collocata.

Pertanto il Governo è contrario agli emendamenti che sono stati testè illustrati.

CONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei anzitutto far notare che oggi noi andiamo verso una tecnica della pianificazione territoriale nel campo della irrigazione che eccede i limiti dei comprensori di bonifica così come sono stabiliti. Abbiamo una serie di importantissimi piani di irrigazione, studiati non certamente da organi politici ma da organi tecnici, che riguardano il Piemonte e la Liguria, le provincie di Rovigo, Verona e Padova, la Puglia, la Lucania e l'Alta Irpinia, la Sicilia eccetera e che si basano sullo studio dell'andamento delle precipitazioni, dei corsi d'acqua, delle falde freatiche e che superano completamente i limiti dei comprensori di bonifica. Si tratta di piani seri che sono allo studio del Ministero dell'agricoltura da mesi; e io non vedo perchè con questa strana dizione della legge, cioè con questa limitazione ai comprensori di bonifica, si vogliano escludere questi piani, secondo me non solo dal finanziamento di questa legge. Certo, con quei tre soldi che ci sono per l'irrigazione e la bonifica, sarebbe un sogno pensare di poter finanziare questi piani, ma si tratta di escludere perfino il finanziamento per portare avanti gli studi, le progettazioni, eccetera.

Dichiaro inoltre che non posso condividere le motivazioni addotte dal signor Ministro per il rigetto degli emendamenti presentati dal senatore Mencaraglia, cioè che l'espressione « non inferiore al 50 per cento », è una garanzia nel senso voluto dal senatore Mencaraglia. Debbo dire subito che indubbiamente è una garanzia che il Governo non potrà dare, al completamento delle opere di bonifica, più del 50 per cento, ed è già l'indice di un orientamento del Governo.

Se il Governo ha stabilito il 50 per cento è perchè giudica che le somme stanziare

debbano essere destinate all'incirca per una metà al ripristino ed al completamento delle opere di bonifica e per una metà all'irrigazione. Ed è qui che noi abbiamo dei grossi dubbi.

Io vorrei, signor Presidente, se lei permette, illustrare l'emendamento subordinato da me proposto, che è strettamente legato a questo concetto che sto esprimendo.

PRESIDENTE. D'accordo. Si dia allora lettura dell'emendamento subordinato presentato dai senatori Cipolla, Conte, Compagnoni Santarelli, Moretti, Colombi e Gomez d'Ayala.

NENNI GIULIANA, Segretaria:

In via subordinata, al secondo comma, sostituire le parole: « al 50 per cento », con le altre: « all'80 per cento ».

PRESIDENTE. Il senatore Conte ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CONTE. Noi abbiamo proposto agli articoli 42 e 43, che riguardano i finanziamenti, degli emendamenti soprattutto in direzione dell'irrigazione. Evidentemente in questo momento, in questa sede, mentre discutiamo l'articolo 19 se noi confermiamo la dizione: « non superiore al 50 per cento », arriviamo già a stabilire un orientamento del Governo che può essere logico per quanto riguarda i 22 miliardi all'anno stabiliti dal disegno di legge così come è stato presentato, ma che può non essere più logico e può non più corrispondere alla volontà del Governo se dovesse passare, per esempio, l'emendamento che io propongo per il finanziamento dell'articolo 19.

Io vorrei cioè dire a questo punto che noi possiamo votare gli emendamenti presentati dal senatore Mencaraglia, da me, e da altri senatori, ma che ad ogni modo dovremmo riservarci di approvare l'ultimo comma dell'articolo 19 dopo l'approvazione degli articoli 42 e 43, che riguardano anche il finanziamento dell'articolo 19, se non vogliamo che questa dizione — « non inferiore al 50 per cento » — sia solo un vuoto fiato, ma

che sia invece qualcosa che corrisponde ad un reale orientamento del Governo.

PRESIDENTE. Lei chiede quindi che venga accantonato?

CONTE. Vorrei che la dizione « non inferiore al 50 per cento » venisse accantonata e venisse messa ai voti solo dopo l'approvazione degli articoli 42 e 43.

PRESIDENTE. Io non ho nessuna difficoltà. La Commissione ha qualche difficoltà ad accantonare l'ultimo comma dell'articolo 19?

BOLETTIERI, relatore. Signor Presidente, se il Ministro è d'accordo, accettiamo questo accantonamento. Altrimenti noi abbiamo già espresso il nostro parere, e lo manteniamo. Ma se il Ministro è d'accordo, non abbiamo nulla in contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Mencaraglia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Masciale, Milillo, Di Prisco e Tomassini hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, nel primo comma, dopo le parole: « in comprensori di bonifica, saranno eseguiti » le altre « con particolare riguardo alle zone del Mezzogiorno ».

Senatore Di Prisco, insiste nell'emendamento?

DI PRISCO. Insisto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, relatore. La Commissione sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

RESTIVO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La situazione delle zone meridionali è stata presa in considerazione con l'articolo che riserva una particolare quota al Mezzogiorno. E io penso che, se ad ogni articolo facessimo espresso riferimento a tale proposito, invece di favorire queste zone introdurremmo, sia pure nella necessaria urgenza di definire il provvedimento, elementi di confusione. È prevista in un apposito articolo una determinata quota a favore del Mezzogiorno: il che significa che tutta la legge è dominata dall'indirizzo politico rivolto ad un particolare riguardo alle zone del Mezzogiorno.

MASCIALE. Dopo queste dichiarazioni dell'onorevole Ministro, ritiriamo lo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dai senatori Mencaraglia, Compagnoni, Colombi, Gomez d'Ayala, Cipolla, Santarelli Moretti e Conte, tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, lettera a), le parole: « attraverso la realizzazione di piani e di opere al servizio di comprensori anche di dimensioni interregionali », è stato già illustrato dal senatore Mencaraglia e su di esso si sono già espressi negativamente la Commissione e il Governo. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Poichè non si fanno osservazioni, l'esame del secondo comma dell'articolo 19 rimane accantonato. Pertanto sono pure accantonati i seguenti emendamenti ad esso riferentisi:

Sopprimere il secondo comma.

MENCARAGLIA, COMPAGNONI, COLOMBI,
GOMEZ D'AYALA, CIPOLLA, SANTARELLI, MORETTI, CONTE;

In via subordinata, al secondo comma, sostituire le parole: « al 50 per cento », con le altre: « all'80 per cento ».

CIPOLLA, CONTE, COMPAGNONI, SANTARELLI, MORETTI, COLOMBI, GOMEZ D'AYALA

Metto quindi ai voti solo il primo comma dell'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura:

BONAFINI, Segretario:

Art. 20.

(Concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana)

Sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalle vigenti disposizioni:

a) le opere di provvista e di adduzione di acqua destinata ad irrigazione e di acqua potabile quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;

b) i collettori principali delle acque di scolo;

c) le opere stradali di preminente interesse per il comprensorio di bonifica purchè necessarie a valorizzare le trasformazioni attuate o in corso;

d) i ripristini di opere pubbliche di bonifica, danneggiate o distrutte da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono elevate al 95 per cento.

Quando la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, comprese quelle eseguite, è a carico dei proprietari, possono essere concessi concorsi nella relativa spesa fino ad un massimo del 50 per cento, elevabile al 75 per cento nei territori di applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 646, nei territori di cui agli articoli 7, primo comma e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991. Il concorso è rispettivamente del 60 per cento e dell'85

per cento quando l'opera sia stata eseguita a totale carico dello Stato.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Cipolla, Gomez d'Ayala, Compagnoni, Mencaraglia e Santarelli è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Le opere pubbliche di bonifica di cui al secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono poste a totale carico dello Stato.

Le funzioni esercitate dai consorzi di bonifica, per quanto attiene alla progettazione, alla esecuzione e alla manutenzione di opere pubbliche, sono trasferite agli enti di sviluppo agricolo e dove essi non operano agli Ispettorati agrari compartimentali e ai Provveditorati alle opere pubbliche ».

PRESIDENTE. Il senatore Cipolla ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CIPOLLA. Questo emendamento parte dalla consapevolezza della situazione profondamente mutata per quanto si attiene ai consorzi di bonifica e alle opere di bonifica. Non è la prima volta che affrontiamo questo problema e quindi lo affronteremo molto brevemente. Abbiamo una tendenza in questo momento che si è maturata in tutti questi anni, cioè la tendenza ad aumentare sistematicamente la quota a carico dello Stato per quanto riguarda le opere di bonifica perchè i contribuenti non vogliono pagare. È giusto in gran parte che non vogliano pagare perchè spesso le opere di bonifica non sono più opere di bonifica ma sono opere di interesse generale, ad esempio una strada. Perchè dove non c'è il consorzio di bonifica la strada si fa lo stesso e nessuno paga niente e invece dove c'è il consorzio di bonifica debbono pagare la strada?

Cioè si tratta di un insieme di opere per le quali a poco a poco ci si avvicina al 100 per cento. Con questa legge arriviamo addirittura, non solo a pagare il cento per

cento delle opere, ma persino ad intervenire, come vedremo all'articolo 22, per aggiustare gli arretrati. A questo punto noi diciamo: se c'è un'opera per la quale lo Stato è impegnato al cento per cento, che venga fatta direttamente con organi dello Stato. Si elimini questo giro vizioso che non consente un'effettiva spesa. Infatti quando un'opera è finanziata al cento per cento dallo Stato viene fatta attraverso gli organi dello Stato, attraverso il Genio civile, attraverso gli enti di sviluppo, come avviene per tutte le altre opere. Si elimina così questa specie di giro vizioso attraverso un consorzio di bonifica che poteva avere una funzione se almeno in parte i consorziati contribuivano all'opera. Se invece non devono contribuire, perchè mai l'opera deve essere fatta dal consorzio di bonifica e non dallo Stato? Questo è il senso del nostro emendamento. Ci troviamo di fronte a una serie di giravolte che poi portano anche a lentezze burocratiche e a ritardi nella esecuzione delle opere. Infatti, mentre per un'opera direttamente a carico dello Stato i controlli sono più limitati, per l'opera totalmente a carico dello Stato ma effettuata dal consorzio di bonifica avviene che il consorzio di bonifica deve compiere tutta l'azione che doveva essere compiuta dall'organo dello Stato; poi c'è tutto un duplicato, perchè il Genio civile, il Consiglio superiore, eccetera, devono approvare quest'opera. E noi sappiamo con quanto ritardo e con quante difficoltà, una volta decisa l'opera, si arriva ad appaltare e ad eseguire i lavori. Io credo che con questo, senza levare niente a sua maestà il consorzio di bonifica, noi possiamo accelerare il processo di esecuzione e di spesa per quanto riguarda la materia che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, *relatore*. Il parere della Commissione non è favorevole. Senatore Cipolla, non possiamo riprendere sempre la discussione e la polemica da capo. Io comprendo che il vostro punto di vista è quello di eliminare i consorzi di bonifica.

In questo caso non se ne parli più. Però anche da parte vostra si è parlato di divisione di compiti tra consorzi ed enti di sviluppo e mi pare che qui siamo proprio nel campo di operazione dei consorzi di bonifica.

CIPOLLA. Se l'opera è a totale carico dello Stato, perchè deve essere data in concessione ad un'associazione diversa?

BOLETTIERI, *relatore*. Senatore Cipolla, il discorso è un altro. Abbiamo sempre detto che per le opere vi sono i consorzi di bonifica e per i servizi gli enti di sviluppo. Noi manteniamo questa divisione di compiti e non vediamo come si possa accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si propone di mettere tutte le opere di bonifica a totale carico dello Stato. L'articolo 20 allarga più notevolmente l'ambito di tali opere; non si ritiene, poi, di sconvolgere l'assetto istituzionale e la ripartizione delle funzioni tra consorzi di bonifica ed altri enti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Cipolla, Gomez d'Ayala ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Veronesi, Cataldo e Rovere è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole: « e di acqua potabile », ed aggiungere, in fine, le parole: « e di acqua potabile quando interessi più nuclei familiari ».

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Vorrei augurarmi che il relatore, il quale sa che in montagna e in collina non esistono comprensori densamente popolati, mentre vi è la facilità di usufruire con modeste somme delle acque potabili delle piccole sorgenti, voglia accogliere questo emendamento così chiaro e così naturale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Abbiamo parlato, durante l'esame dell'emendamento 16-bis, di queste opere: sono opere pubbliche, senatore Veronesi. Noi con dispiacere dobbiamo dire di no quando si tratta di cose che hanno attinenza concreta con una realtà. Però ci siamo occupati di questo argomento durante la discussione dell'emendamento 16-bis. Si tratta di opere pubbliche e non possono essere prese in considerazione in questa sede.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole al mantenimento del testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, mantiene il suo emendamento?

V E R O N E S I . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Limoni sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Al primo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: « e gli impianti necessari per la loro funzionalità; »;

Al secondo comma, ripristinare il testo del Governo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Limoni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

L I M O N I . I collettori principali delle acque di scolo tante volte rimangono lì inefficienti, se non sono sostenuti da quel complesso di impianti, bacini di espansione, impianti di sollevamento che li mettano in condizione di funzionare ai fini della bonifica. Pertanto penso che sia opportuna questa aggiunta degli « impianti necessari per la loro funzionalità ».

A questo punto, se mi consente, vorrei illustrare brevemente il mio successivo emendamento che reca ugualmente la mia firma. A questo proposito vorrei dire che dopo aver riflettuto meglio, preferirei che fosse mantenuto, salvo parere contrario del Governo, il testo della Commissione. Io comunque ritiro il mio emendamento, per coerenza con quanto sostenuto nel mio intervento in sede di discussione generale e perchè il testo della Commissione è più favorevole ai consorzi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è favorevole al primo emendamento, mentre per il secondo si rimette al Governo e all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole al primo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Limoni, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo intende far suo l'emendamento del senatore Limoni, con il quale si chiede il ripristino del testo originario del disegno di legge, e dà a questa sua dichiarazione il senso più ampio, intendendo per ripristino del testo originario anche l'eliminazione del terzo comma dell'articolo 20.

Devo dire che nel sistema dell'articolo 20, nella sua prima parte, si è allargato notevolmente l'ambito delle opere di bonifica a totale carico dello Stato; con il secondo comma si è notevolmente migliorato il sistema di contribuzione statale, sistema che è opportuno rimanga graduato e non unificato nell'aliquota del 95 per cento, perchè si tratta di opere molto diverse da luogo a luogo e da caso a caso. L'onerosità dell'opera, la capacità contributiva della proprietà, la redditività delle opere di bonifica, nel senso che le stesse possano dare un reddito a più o meno breve scadenza, consigliano, invero, di mantenere graduato, secondo il testo originariamente proposto dal Governo, il contributo dello Stato.

È di grave momento poi il terzo comma così come risulta dal testo elaborato in Commissione, perchè per la prima volta si introduce il concetto del contributo dello Stato non solo nella costruzione ma anche nella manutenzione delle opere di bonifica. Si apre così la valvola di una spesa, che si attingerebbe entro livelli eccessivamente onerosi e tali da sconvolgere l'equilibrato piano di finanziamento di questa legge.

Il Governo chiede perciò al Senato il ripristino del secondo comma dell'articolo 20, nel testo originario e l'eliminazione del terzo comma dell'articolo quale risulta nel testo della Commissione.

C O N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T E . Onorevole Presidente, il senatore Bolettieri si è rimesso al Governo, a titolo personale, oppure a titolo personale, sentito il Presidente della Commissione, ma

non certo a nome della maggioranza della Commissione la quale dopo ampia approfondita discussione, ha approvato i due emendamenti che si vogliono abrogare: un emendamento sostitutivo ed uno aggiuntivo. Questa è la realtà. Cioè, in questo momento, il senatore Bolettieri, che non è in grado di riunire la Commissione per sentire di nuovo la maggioranza della Commissione, su come si orienta, può dire solo che la maggioranza della Commissione è per il mantenimento di questi emendamenti perchè la maggioranza della Commissione ha approvato questi emendamenti; perciò non trovo affatto nè giusto nè esatto che l'onorevole Bolettieri, in questo momento, parli a nome della maggioranza della Commissione. L'onorevole Bolettieri, in una situazione di questo tipo, può dire la sua opinione personale, rispettabilissima, autorevolissima, ma personale.

P R E S I D E N T E . Comunque, senatore Conte, il Senato è sovrano.

C O N T E . Dico questo per precisare la situazione e per precisare che non è la maggioranza della Commissione che si rimette al Governo perchè la maggioranza della Commissione ha discusso col Governo, il Governo in Commissione ha difeso il suo testo e la Commissione, malgrado la difesa che il Governo ha fatto del suo testo, ha approvato questi emendamenti. Questa è la realtà. La maggioranza della Commissione ha agito in questa maniera. Anzi dovrei dire se non ricordo male, forse l'onorevole Bolettieri ricorderà meglio di me, l'unanimità della Commissione ...

B O L E T T I E R I , *relatore*. Con le riserve del senatore Tortora e di un altro, quindi quasi l'unanimità.

C O N T E . D'accordo, quasi l'unanimità della Commissione. E questa proposta non è stata fatta a caso ma perchè in Commissione, signor Presidente, onorevole Ministro, si è scatenata una battaglia a favore dei territori montani, della montagna, di questa orfanella, di questa Cenerentola della nostra

economia; e la Commissione ha affermato che qualche cosa per la montagna bisogna farla anche in questa legge: e perciò sono stati approvati questi emendamenti. Il ripristino del testo governativo significa ritornare ad una situazione di abbandono completo della montagna italiana.

G R I M A L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R I M A L D I . Le dichiarazioni del senatore Conte sono pressochè vere. Devo ricordare che fu presentato un emendamento da parte comunista con il quale si voleva elevare al 100 per cento la contribuzione a carico dello Stato e fu respinto. Sulla proposta successiva, cioè quella approvata dalla Commissione, convenne veramente l'unanimità di tutta la Commissione. Ciò non fu frutto di un parere affrettato; affrettato invece è il parere espresso a titolo personale dal senatore Bolettieri, il quale, in quella circostanza, sostenne e votò a favore della modificazione all'articolo 20 consentendo, così, che si conseguisse l'unanimità su tale punto. Perchè si volle questa modifica? Perchè si convenne tutti (e desidererei che qui si potesse trovare la stessa intesa) che la legge n. 215 del 13 febbraio 1933 che graduava i contributi a seconda delle varie classifiche dei consorzi di bonifica, chiamati allora ad affrontare per la prima volta problemi di diversa strutturazione, si doveva ritenere superata. Non solo ma vi era da ristabilire l'equilibrio che aveva determinato nel 1933, quelle percentuali di contribuzione statale in rapporto alla contribuzione privata.

Si tenne conto allora di determinati squilibri esistenti tra redditi e sopportabilità di spese. Ora, invece il reddito agricolo ha subito un rallentamento in confronto ai costi dei prodotti industriali che hanno avuto un aumento non più sopportabile. Queste argomentazioni indussero la Commissione, per tornare a creare un equilibrio tra la possibilità di contribuzione degli agricoltori, in rapporto all'aumentato costo dei manufatti industriali ad elevare al 95 per cento l'apporto dello Stato.

Un'ampia discussione, durata, credo, quasi un'intera seduta, portò la Commissione — e mi auguro che possa trovare gli stessi consensi in Senato — ad un voto unanime: fummo tutti concordi nel ritenere che l'impostazione era economicamente, socialmente e giuridicamente valida.

Nel dichiarare quindi l'opportunità che si ritorni al testo concordato in Commissione, io, se siamo in sede di dichiarazione di voto, dichiaro che voterò contro l'emendamento Limoni.

Al senatore Limoni devo ricordare che ha sostenuto brillantemente l'altro giorno gli interessi dei consorzi di bonifica ...

P R E S I D E N T E . Ma l'emendamento Limoni è stato ritirato!

B O L E T T I E R I , *relatore*. Però il Governo l'ha fatto proprio.

G R I M A L D I . Va bene, allora ricordo al senatore Limoni che presentatore dell'emendamento è stato colui che forse involontariamente ha provocato questa discussione e che, per la sua fede nell'attività dei consorzi, è bene riveda il movente che lo indusse a presentare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento, ritirato dal senatore Limoni e fatto proprio dal Governo, tendente a ripristinare, al secondo comma, il testo del Governo. Chi l'approvato è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato di votazione procederemo alla controprova. Chi non approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Il Governo ha inoltre presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 20.

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 20.

(Concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana)

Sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalle vigenti disposizioni:

a) le opere di provvista e di adduzione di acqua destinata ad irrigazione e di acqua potabile quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;

b) i collettori principali delle acque di scolo e gli impianti necessari per la loro funzionalità;

c) le opere stradali di preminente interesse per il comprensorio di bonifica purchè necessarie a valorizzare le trasformazioni attuate o in corso;

d) i ripristini di opere pubbliche di bonifica, danneggiate o distrutte da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono elevate rispettivamente dal 75 al 78, dall'87,50 al 91, dall'84 all'88 e dal 92 al 95 per cento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Art. 21.

(Provvedimenti per il completamento delle reti idrauliche ed irrigue e per facilitare l'utilizzazione delle acque irrigue)

Ai consorzi di bonifica, enti di colonizzazione od enti di sviluppo che assumano, su richiesta dei proprietari interessati, l'es-

cuzione delle opere previste dall'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concesse anticipazioni e liquidazioni sui contributi statali relativi a tali opere nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste; sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, può ordinare l'esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare la funzionalità di reti idrauliche ed irrigue, ove i proprietari non intendano eseguirle. La realizzazione delle opere è affidata ai consorzi od agli enti di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. I senatori Mencaraglia, Conte, Gomez d'Ayala, Santarelli, Compagnoni, Colombi, Moretti e Cipolla hanno presentato un emendamento al primo comma, tendente a sostituire le parole: « Ai consorzi di bonifica, enti di colonizzazione od », con la parola: « Agli ».

Il senatore Mencaraglia ha facoltà di svolgerlo.

MENCARAGLIA. Onorevole Presidente, la prego di mettere in votazione l'emendamento con il parere contrario della Commissione e del Governo. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Sentiamo prima il parere della Commissione e del Governo.

Voce dall'estrema sinistra. È già scontato.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, portino un po' di rispetto!

BOLETTIERI, relatore. La Commissione è contraria.

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Mencaraglia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Audisio, Compagnoni, Santarelli, Gomez d'Ayala, Moretti, Conte, Cipolla e Colombi hanno presentato un emendamento al primo comma, tendente ad inserire, dopo le parole: « enti di sviluppo », le altre: « nonchè agli enti pubblici territoriali, comuni e province ».

Il senatore Audisio non è presente e pertanto si intende che abbia rinunciato all'emendamento.

I senatori Veronesi, Cataldo e Rovere hanno proposto un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

VERONESI. L'emendamento è talmente chiaro che rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, relatore. La Commissione è contraria.

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma proposto dal senatore Veronesi ed altri, non accettato dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Salari, Carelli, Limoni, Angelilli, Bertola e Cittante è stato proposto un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per facilitare l'utilizzazione dell'acqua a scopo irriguo, potranno essere corrisposti contributi nelle spese consortili di esercizio fino ad un massimo del 40 per cento della spesa stessa, finchè l'estensione dell'irrigazione non consenta l'economico impiego dell'acqua e comunque per non oltre 5 anni

dall'inizio dell'esercizio irriguo nel territorio interessato ».

PRESIDENTE. Il senatore Salari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SALARI. Rinuncio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso.

BOLETTIERI, relatore. La Commissione è favorevole.

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Salari, Carelli ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Art. 22.

(Consorti di bonifica)

Per l'estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965 i consorzi di bonifica ed i consorzi di bonifica montana possono essere autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti rimborsabili in un periodo fino a trentacinque anni e assistiti da contributo statale fino al 50 per cento della spesa di ammortamento.

I mutui predetti possono essere anche assunti con enti ed istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonchè con istituti assicurativi e previdenziali,

i quali sono autorizzati ad accordarli anche in deroga alle proprie norme statutarie.

Il contributo di cui al primo comma può essere concesso, con decreto del Ministro per l'agricoltura di concerto con il Ministro per il tesoro, in caso di grave dissesto della gestione consortile.

La concessione del contributo è subordinata all'accertamento delle cause che hanno originato il dissesto e alla valutazione dell'idoneità del piano di risanamento economico-finanziario del consorzio, che dovrà prevedere, eventualmente, gli ammodernamenti necessari di opere e di impianti al fine di rendere economica la gestione, la ristrutturazione del consorzio per contenere le spese di mantenimento e, in ogni caso, un regime di contribuzione sopportabile dalle aziende consorziate.

Se nel corso dell'ammortamento del mutuo il consorzio si rende inadempiente alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione statale col decreto di cui al terzo comma del presente articolo, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può nominare un Commissario per adempiervi, sciogliendo l'Amministrazione ordinaria.

Le annualità di ammortamento del prestito sono garantite con la devoluzione all'ente mutuante del contributo statale stabilito nello stesso decreto di concessione, nonchè col rilascio di delegazioni di pagamento sui contributi consortili a norma degli articoli 75, 77 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II.

Nel caso di mancanza o di insufficienza di disponibilità di contributi consortili da delegare, ciascuna annualità di ammortamento è in tutto o in parte garantita dallo Stato. La garanzia statale sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, nel caso di mancato pagamento da parte del consorzio mutuatario alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro, dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli

interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti del consorzio mutuatario.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Tomasucci, Santarelli, Compagnoni, Colombi, Moretti, Gomez d'Ayala, Conte e Cipolla è stato proposto un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Identico emendamento hanno presentato i senatori Milillo, Di Prisco, Tomassini e Masciale.

Il senatore Cipolla ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

C I P O L L A . L'articolo 22 ha costituito in Commissione oggetto di lunghe discussioni, perchè si vide in esso una quasi simbolica, oltrechè sostanziale manifestazione di volontà rivolta non soltanto a garantire funzioni normali ai consorzi di bonifica, ma perfino a premiarli, anche se, attraverso l'incapacità dei loro amministratori eletti a mezzo del voto plurimo, si sono dimostrati espressione di determinati interessi di casta. Io ricordo, e i colleghi ricordano con me, che sull'articolo 22 non furono sollevate questioni soltanto da noi o dai colleghi del Partito socialista di unità proletaria, ma furono sostenute con forza in Commissione da colleghi della maggioranza ed in particolare dai colleghi Tortora e Tedeschi. Talchè l'articolo 22 fu accantonato e votato alla fine. Ad un certo momento, poichè da parte della nuova maggioranza costituitasi, cioè i liberali, i misini e i democristiani, si continuava nell'andazzo di non tener conto delle osservazioni e neanche di voler trattare, il collega Tortora abbandonò la discussione, non fu presente all'ultima seduta e gli articoli passarono.

C'era la maggioranza e c'è anche oggi la maggioranza per impedire una concessione di contributi a chi ha disamministrato. Qui non c'entra nè l'adeguamento al Mercato comune nè lo sviluppo generale dell'agricoltura; si dà un premio a chi ha disamministrato e, per converso, un disincentivo a chi ha amministrato bene. Se ci sono state amministrazioni di consorzi di bonifica

che hanno amministrato bene, cioè che hanno stretto i freni nei riguardi dei loro consorziati e hanno ridotto le spese di gestione, queste si trovano a dover sopportare oggi lo scherno da parte dei loro amministrati i quali potranno dire: voi dovevate fare come i ladri, come i malversatori, come gli incapaci, come quelli che non hanno mai ripartito le spese, invece di amministrare giustamente e farci pagare le quote. Quindi questo è un articolo estremamente ingiusto che dà un premio a chi ha agito male.

La legge delegata sugli enti di sviluppo stabiliva, in questi casi, non la concessione di particolari agevolazioni per il ripristino dell'amministrazione comunque fallimentare dei consorzi di bonifica amministrati dai grandi agrari, ma stabiliva (e la legge è ancora vigente) che tutti i compiti dei consorzi di bonifica, compresi quelli dell'esecuzione delle opere, vista l'incapacità totale dei consorzi medesimi, dovevano passare agli enti di sviluppo. Ma allora eravamo nell'epoca fortunata in cui non vi era una parte del movimento operaio italiano imprigionata a costituire alibi permanente per tutte le soluzioni più reazionarie. In quell'epoca, con Governi monocolore, voi eravate costretti ad emanare delle leggi che nei riguardi degli incapaci, dei malversatori, di chi aveva accumulato debiti, permettevano di agire almeno con la sottrazione della gestione. Se si faranno di nuovo le elezioni per il consorzio nel palermitano, se il corpo elettorale è sempre quello, verranno fuori di nuovo le stesse persone, e lo stesso avverrà in un altro consorzio. Vi saranno di nuovo le stesse persone ad amministrare, o forse sarà peggio di prima. Perciò stanziare anche una lira degli scarsissimi fondi del piano verde, dello scarsissimo flusso di finanziamenti che va all'agricoltura per sanare perfino le magagne dell'amministrazione dei grandi agrari e dei consorzi di bonifica, è veramente un atto che noi non possiamo accettare, e che i colleghi socialisti e i colleghi socialdemocratici non avevano accettato in Commissione, ma che accettano oggi attraverso emendamenti che non hanno nessun significato politico, e dei quali assumono la piena responsabilità.

Noi manteniamo ferma la nostra posizione e non ci preoccupiamo se il collega Bolettieri nella sua libidine di dire sempre di no, dirà di no anche questa volta. Ma noi riteniamo che non sia giusto sottrarre una lira degli stanziamenti che devono andare all'agricoltura e ai contadini per lo sviluppo dell'agricoltura, per sanare passività amministrative che sono state incapaci di portare avanti persino la gestione dei consorzi di bonifica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è contrario, anche tenuto conto degli altri emendamenti allo stesso articolo, che mi sembra costituiscano anche una risposta alle preoccupazioni del senatore Cipolla.

M A S C I A L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A S C I A L E . Abbiamo presentato un emendamento identico a quello comunista per la soppressione dell'articolo. Onorevole Ministro, nel momento in cui ci stiamo attardando nella ricerca affannosa delle centinaia di milioni o di miliardi per una regione o per un'altra, nel momento in cui il Governo si è fatto promotore di un disegno di legge per il ripiano dei bilanci comunali deficitari, avremmo in quest'occasione desiderato che la maggioranza fosse stata molto più accorta nel formulare l'articolo 22 col quale, affermava il senatore Cipolla, andiamo a premiare coloro i quali hanno disamministrato la cosa pubblica. In effetti è così, perchè l'articolo 22 recita: « Per la estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965 i consorzi di bonifica e i consorzi di bonifica montana possono essere autorizzati a contrarre mutui con la

Cassa depositi e prestiti », la quale, a quanto ci risulta, fino al 1968 non può concedere nessun mutuo. Sicchè noi approviamo una legge che, per quanto riguarda l'articolo 22, dovrebbe essere operante dopo il 1968.

C A R E L L I . È stato proposto un emendamento per sopprimere le parole: « con la Cassa depositi e prestiti ».

M A S C I A L E . Senatore Carelli, a parte che, in linea di principio, noi siamo contrari all'articolo 22, l'introduzione dell'altro emendamento è la dimostrazione del fatto che voi volete portare avanti certe situazioni nel nostro Paese.

Per queste ragioni noi siamo per la soppressione dell'articolo 22.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 22 proposto dai senatori Tomasucci, Santarelli, Compagnoni, Colombi, Moretti, Gomez D'Ayala, Conte e Cipolla, e dai senatori Milillo, Di Prisco, Masciale e Tomassini, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 22 sono stati presentati tre emendamenti da parte dei senatori Tedeschi, Tortora, Carelli, Bolettieri, Canziani e Bellisario. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Al primo comma, sopprimere le parole:
« con la Cassa depositi e prestiti ».

Al secondo comma, sopprimere la parola:
« anche ».

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il contributo di cui al primo comma può essere concesso con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro. ».

P R E S I D E N T E . Avverto che i senatori Bonacina, Tortora, Salari, Tedeschi,

Bernardi, Bermani, Bolettieri e Carelli hanno proposto un emendamento tendente a sostituire il quarto comma dell'articolo 22 con i seguenti:

« Il contributo può essere concesso avuto riguardo ai limiti in cui la passività sia stata determinata dall'esecuzione o manutenzione di opere particolarmente onerose o di non immediata redditività ovvero dalla ritardata percezione della quota di partecipazione statale alla spesa delle opere.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione, da parte del Ministro dell'agricoltura, di un piano di risanamento economico-finanziario del consorzio che contempli la ristrutturazione del consorzio stesso, atta a contenere le spese di mantenimento, gli eventuali ammodernamenti di opere e impianti idonei a rendere economica la gestione, l'entità e i modi dei finanziamenti necessari, ivi compreso un regime di contribuzione sopportabile dalle aziende consorziate, nonchè i tempi di esecuzione del piano ».

Tale emendamento sostituisce quello in precedenza presentato dai senatori Tedeschi, Tortora, Carelli ed altri, del seguente tenore:

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

« Il contributo può essere concesso se la passività in essere è derivata da cause inerenti all'esecuzione o manutenzione di opere particolarmente onerose o di non immediata redditività, ovvero dalla ritardata percezione della quota di partecipazione statale alla spesa delle opere.

La concessione del contributo è inoltre subordinata alla valutazione dell'idoneità del piano di risanamento economico-finanziario del consorzio, che dovrà prevedere, eventualmente, gli ammodernamenti necessari di opere e di impianti al fine di rendere economica la gestione, la ristrutturazione del consorzio per contenere le spese di mantenimento e, in ogni caso, un regime di contribuzione sopportabile dalle aziende consorziate ».

Il senatore Tedeschi ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

T E D E S C H I . Affido al senatore Bonacina l'illustrazione di tutti gli emendamenti da me presentati.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonacina ha allora facoltà di illustrare i quattro emendamenti.

B O N A C I N A . Sì, sono quattro emendamenti. Personalmente — e sottolineo l'avverbio — avrei dato la mia netta preferenza alla soppressione pura e semplice dell'articolo 22 e credo che questa convinzione personale sia stata e sia anche del collega Tortora, il quale nell'azione svolta in Commissione ha avuto l'appoggio, il consenso e la fiducia del Gruppo socialista. Tuttavia, e lo dico francamente, anche se a titolo personale, la coalizione di Governo ha le sue esigenze e questa è una. Soddisfacendola, abbiamo ricercato un accettabile punto di consenso con le altre forze della maggioranza, che riconducesse gli interventi a favore dei consorzi entro limiti più ragionevoli e li subordinasse a più precise condizioni.

Gli emendamenti presentati hanno vari aspetti. Il primo riguarda l'entità finanziaria degli impegni assunti dallo Stato in conseguenza dell'articolo 22, che è stata alquanto ridotta. La prima annualità prevista in 400 milioni di lire viene abbassata all'importo di 150 milioni, vengono proporzionalmente ridotte le assegnazioni per gli esercizi successivi previsti dalla lettera e) dell'articolo 44 del disegno di legge. Dal che deriva che in termini strettamente finanziari, l'impegno derivante dalla concessione di contributi assunto dallo Stato si riduce a meno di un terzo di quello previsto dal progetto originario. Il secondo aspetto del problema riguarda la possibilità di concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, oltre che da parte di istituti e di aziende di credito, di enti previdenziali e assicurativi. È parso che il riferimento alla Cassa depositi e prestiti fosse da una parte ozioso e, dall'altra parte, non sostenibile: ozioso perchè conosciamo tutti la condizione in cui versa

la Cassa depositi e prestiti in rapporto alla somma di domande di mutui che le vengono da richiedenti istituzionali; non sostenibile perchè non ci è parso che potesse essere in alcun modo deferibile alla Cassa depositi e prestiti, in relazione alle sue finalità istituzionali, il compito di intervenire in un settore, in un campo qual è l'attuale, anche se, con gli emendamenti di cui parlerò tra poco, l'intervento per l'eliminazione delle passività acquista non più un carattere di sola spedalizzazione ma anche una finalità almeno parzialmente e potenzialmente propulsiva.

I mutui potranno essere concessi da istituti ed enti di diritto pubblico a carattere previdenziale e assicurativo. A questo proposito mi permetterei subito di esprimere la mia opinione, anche se non richiesta, sull'emendamento al secondo comma presentato dai colleghi Cipolla, Santarelli ed altri, secondo cui dovrebbe inibirsi a istituti previdenziali la concessione di mutui anche in deroga alle norme statutarie, e rammento che una norma di questo genere non è nè nuova, nè straordinaria: al contrario, è ricorrente in pressochè tutte le leggi le quali consentono agli istituti previdenziali e assicurativi di intervenire con mutui per il finanziamento di interventi pubblici, posto che i limiti statuari stabiliti nei confronti dell'attività finanziaria degli anzidetti istituti sono alquanto ristretti.

Detto questo, vengo a quella che mi permetto di considerare la parte più importante dell'emendamento apportato all'articolo 22. Il sistema dell'articolo 22, come è uscito dalla Commissione, è noto. Almeno dal punto di vista formale, ma io ritengo anche dal punto di vista sostanziale, la concessione del contributo nei limiti del 50 per cento che lo Stato assumeva a proprio carico era subordinata all'accertamento generico delle cause che avevano determinato il dissesto e alla valutazione dell'idoneità del piano di risanamento economico-finanziario che doveva accompagnare la richiesta del contributo. La genericità della dizione da una parte, la non vincolatività della condizione dall'altra, ai fini della concessione del contributo, davano alla norma e all'interven-

to statale quel carattere di sanatoria indiscriminata e di premio ai cattivi amministratori dei consorzi, di cui hanno parlato i colleghi di parte comunista.

Invece, l'emendamento presentato dai colleghi della maggioranza pone il problema in termini alquanto diversi. Anzitutto, e questa è una delle ragioni fondamentali per cui l'impegno che lo Stato assume a proprio carico si riduce come ho detto poco fa, il contributo sarà legato all'accertamento di una condizione oggettiva ben precisa e determinata, all'accertamento della condizione, cioè, che la passività sia stata determinata da una delle seguenti cause: eccessiva onerosità delle opere compiute dal consorzio, tardiva produttività o produttività differita delle opere stesse, ritardata percezione della quota di partecipazione statale alla spesa per il compimento delle opere.

Dal punto di vista quantitativo, l'emendamento afferma che il contributo sarà ragguagliato ai limiti in cui la passività globale denunciata dal consorzio sia da attribuirsi alle cause oggettive di cui ho fatto cenno. In questi termini credo che la prima parte dell'emendamento si regga e risolva, almeno in una certa misura, la questione che si presentava non soddisfacente nel testo varato dalla Commissione. La seconda parte dell'emendamento chiarisce e direi integra lo spirito informatore della prima parte nel senso che per ottenere il contributo il consorzio di bonifica dovrà sottoporre al Ministro dell'agricoltura un piano di risanamento economico-finanziario del consorzio stesso il quale abbia una sua logica interna che lo faccia stare in piedi.

E la logica interna del piano deve essere fondata sulla individuazione di alcuni elementi qualificanti del risanamento economico-finanziario, che spetta al Ministro della agricoltura di apprezzare nel loro fondamento tecnico ed economico oltre che nel riferimento temporale. Tant'è che il piano dovrà prevedere la ristrutturazione del consorzio, atto — dice l'emendamento come diceva il testo della Commissione — a contenere le spese di mantenimento; dovrà prevedere gli eventuali ammodernamenti di opere che consentano la riduzione dei costi di

gestione, ma — ecco uno dei punti, introdotti dall'emendamento, che sono integrativi — facendo questo dovrà anche individuare quali sono i modi e i tempi dei finanziamenti: infatti, non introducendo questo concetto, potremmo rimettere alla pura letteratura il compito di realizzare l'adempimento richiesto dall'emendamento. E individuando i modi di finanziamento del piano, l'emendamento fa esplicito riferimento anche al regime di contribuzione che verrebbe caricato alle aziende consorziate, il quale regime deve essere rapportato da una parte alle passività da sistemare, dall'altra alla provvista dei capitali o alla gestione delle opere che il consorzio prevede di poter realizzare per il proprio risanamento.

Concepiti in questi termini gli emendamenti non risolvono certo nel modo ideale il problema dei consorzi di bonifica i quali — e mi sia consentita questa battuta per alleggerire una discussione così seria ed impegnata — per il fatto di essere dei consorzi e di operare in agricoltura contengono in sé l'idea del peccato: ogni riferimento ad altri consorzi realmente esistenti è puramente casuale. Tuttavia, nonostante questo, credo che la serie di emendamenti proponga al Senato una possibilità di intervento che, senza affatto sanare le responsabilità o le allegre gestioni dei consorzi, ne enuclei, per così dire, le cause oggettive, le prenda in considerazione come tali e ne apprezzi il fondamento allo scopo del trasferimento a carico dello Stato della sistemazione delle passività.

Queste considerazioni ci hanno animato nella presentazione degli emendamenti, che noi confidiamo abbiano il voto favorevole del Senato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è favorevole, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R E S T I V O, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo con questi emendamenti, perchè ritiene che essi puntualizzino efficacemente gli obiettivi della norma per una sua rigorosa applicazione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Tedeschi, Tortora ed altri al primo comma dell'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Cipolla, Santarelli, Compagnoni, Conte, Gomez D'Ayala e Pirastu hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « sono autorizzati ad accordarli anche in deroga » con le altre: « sono autorizzati ad accordarli sempre che non siano in deroga ».

Il senatore Cipolla ha facoltà di svolgerlo.

C I P O L L A. Il secondo comma dell'articolo 22 recita: « I mutui predetti possono essere anche assunti con enti ed istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonchè con istituti assicurativi e previdenziali i quali sono autorizzati ad accordarli anche in deroga alle proprie norme statutarie ».

Io non so con quale coraggio civile voi possiate sostenere che coi fondi dell'INPS, dell'INAIL o dell'INAM si debbano pagare i debiti dei grandi agrari e dei consorzi di bonifica. Voi vi rendete conto della difficoltà di trovare questi finanziamenti presso la Cassa depositi e prestiti e allora vi rivolgete al calderone degli istituti previdenziali. Questo Governo, questa maggioranza ci hanno abituato a qualunque cosa, ma che per sanare i debiti dei consorzi di bonifica, i debiti che hanno acceso, tanto per fare alcuni nomi nella mia regione, il signor Genco Russo, per il consorzio del Plutuni e Tumanano, il defunto signor Navarra o il capo mafia di Camporeale e tutta la sua famiglia per il consorzio dell'Alto e Medio Beliu, si debba ricorrere ai soldi dell'INAM, INPS e del-

l'INAIL è una responsabilità enorme che voi volete assumervi.

Per questo noi abbiamo voluto sottolineare quest'altro aspetto incredibile dell'articolo 22 che costituisce il degno coronamento della legge del piano verde n. 2, la quale anche in questo è più arretrata di quella già da noi tanto attaccata e vituperata del piano verde n. 1.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Tedeschi, Tortora ed altri tendente a sopprimere al secondo comma la parola « anche », emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento proposto dai senatori Cipolla, Santarelli ed altri resta pertanto precluso.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma proposto dai senatori Tedeschi, Tortora ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma proposto dai senatori Bonacina, Tortora ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo modificato di cui do lettura:

Art. 22.

(Consorzi di bonifica)

Per l'estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965 i consorzi di bonifica ed i consorzi di bonifica montana possono essere autorizzati a contrarre mutui rimborsabili in un periodo fino a trentacinque anni e assistiti da contributo statale

fino al 50 per cento della spesa di ammortamento.

I mutui predetti possono essere assunti con enti ed istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonché con istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

Il contributo di cui al primo comma può essere concesso con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Il contributo può essere concesso avuto riguardo ai limiti in cui la passività sia stata determinata dalla esecuzione o manutenzione di opere particolarmente onerose o di non immediata redditività ovvero dalla ritardata percezione della quota di partecipazione statale alla spesa delle opere.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di un piano di risanamento economico-finanziario del consorzio che contempli la ristrutturazione del consorzio stesso, atta a contenere le spese di mantenimento, gli eventuali ammodernamenti di opere e impianti idonei a rendere economica la gestione, l'entità e i modi dei finanziamenti necessari, ivi compreso un regime di contribuzione sopportabile dalle aziende consorziate, nonché i tempi di esecuzione del piano.

Se nel corso dell'ammortamento del mutuo il consorzio si rende inadempiente alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione statale col decreto di cui al terzo comma del presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può nominare un Commissario per adempiervi, sciogliendo l'Amministrazione ordinaria.

Le annualità di ammortamento del prestito sono garantite con la devoluzione all'ente mutuante del contributo statale stabilito nello stesso decreto di concessione, nonché col rilascio di delegazioni di pagamento sui contributi consortili a norma degli articoli 75, 77 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II.

Nel caso di mancanza o di insufficienza di disponibilità di contributi consortili da delegare, ciascuna annualità di ammortamento è in tutto o in parte garantita dallo Stato. La garanzia statale sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, nel caso di mancato pagamento da parte del consorzio mutuatario alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro, dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti del consorzio mutuatario.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Cipolla, Compagnoni, Moretti, Colombi, Gomez d'Ayala, Santarelli e Conte è stato proposto un articolo 22-*bis*. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 22-*bis*.

Su iniziativa delle amministrazioni regionali o, dove queste non operano, delle amministrazioni provinciali l'intero territorio montano viene suddiviso in zone, o comprensori, costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sul piano idrogeologico, economico e sociale denominandolo comunità montana.

Le suddivisioni già avvenute ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, e le altre stabilite dalla legge n. 991 del 25 luglio 1962, possono essere modificate qualora non rispondano alle esigenze generali dello sviluppo economico e sociale.

In ogni zona di cui al comma precedente deve essere costituito il consiglio di valle della Comunità montana con il compito di elaborare come organo di base per la programmazione economica, i piani di sviluppo economico e sociale, i quali dovranno es-

sere approvati dai Consigli regionali e dove questi non operano ancora dai Comitati regionali della programmazione. Tali piani approvati diventano parte integrante della programmazione regionale e sono affidati per la loro esecuzione agli stessi enti che li hanno elaborati.

P R E S I D E N T E . Il senatore Compagnoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C O M P A G N O N I . Questo articolo aggiuntivo è stato ampiamente dibattuto in Commissione. Poichè lo ritengo sufficientemente chiaro, rinuncio ad illustrarlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. È materia da approfondire e perfezionare in altra sede. Comunque, la Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Concordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 22-bis, proposto dai senatori Cipolla, Compagnoni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 23.

(Opere pubbliche di bonifica montana)

Nei comprensori di bonifica montana saranno attuati programmi straordinari di opere pubbliche riguardanti:

a) organici e completi sistemi di opere, con specifico riguardo alle sistemazioni

idrauliche ed alla ricostituzione o miglioramento dei pascoli montani, per la regolazione e l'utilizzazione delle acque e la sistemazione del suolo;

b) le opere stradali nella misura necessaria a consentire la valorizzazione economica delle zone interessate;

c) la realizzazione di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali;

d) la provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali, quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso.

Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 20 della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato anche le opere di cui alle lettere a) e d).

Le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni si applicano anche a favore dei consorzi di bonifica montana.

P R E S I D E N T E . I senatori Grimaldi, Nencioni e Pinna hanno proposto un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « Nei comprensori di bonifica montana », con le altre: « Nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

Il senatore Grimaldi ha facoltà di svolgerlo.

G R I M A L D I . Io desidererei ampliare la portata della dizione approvata dalla Commissione. Il comprensorio di bonifica montana, praticamente è una parte ristretta di tutte le zone dichiarate montane. Alcune zone dichiarate montane per la inattività degli Ispettorati dipartimentali delle foreste — per colpa soltanto di queste istituzioni — non hanno chiesto nè ottenuto il provvedimento di riconoscimento di comprensorio di bonifica. Penso che queste provvidenze si debbano estendere alle zone montane riconosciute tali in base a precise disposizioni di legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, *relatore*. La Commissione è contraria.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo, in quanto ritiene di dover accettare l'emendamento del senatore Salari, è contrario alla formulazione dell'emendamento Grimaldi che ritiene meno precisa.

GRIMALDI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Salari, Carelli, Moneti, Baldini, Merloni, Zonca, Venturi, Celasco, Tiberi, Bernardinetti, Bartolomei, Cagnasso e Zaccari è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « di bonifica montana », inserire le altre: « e nei bacini montani ».

PRESIDENTE. Mi sembra che l'emendamento non richieda illustrazione poichè è chiarissimo.

SALARI. Così è, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito allora la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, *relatore*. La Commissione è favorevole.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Salari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Veronesi, Cataldo e Rovere è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Al primo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: « con particolare riferimento a quelli isolati e non collegati con strada comunale ».

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà d'illustrare questo emendamento.

VERONESI. L'emendamento è talmente chiaro che non ha bisogno d'illustrazione e spero che la Commissione, almeno questa volta, voglia accettarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, *relatore*. La Commissione è favorevole.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Salari, Carelli, Moneti, Baldini, Merloni, Zonca, Venturi, Celasco, Tiberi, Bernardinetti, Bartolomei, Cagnasso e Zaccari è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Al primo comma, lettera d), dopo la parola: « acqua », inserire le altre: « a scopo irriguo e ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, *relatore*. La Commissione è favorevole.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Salari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Da parte dei senatori Veronesi, Cataldo e Rovere è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Al primo comma, lettera d), sostituire le parole: « l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso », con le altre: « tre o più nuclei familiari ».

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VERONESI. Sarei pronto a ritirare l'emendamento se avessi da parte del relatore e del Ministro alcune dichiarazioni favorevoli sul fine che con l'emendamento si vuole perseguire. Da un punto di vista tecnico nelle valli alpine e specialmente nelle colline e nelle montagne appenniniche non vi è la possibilità di attuare provviste di acqua potabile che possano interessare un intero comprensorio o una parte rilevante di esso, a meno che non si affrontino spese di eccezione, laddove vi sono parecchie piccole sorgenti locali che — se nel concetto di « parte rilevante » di comprensori si intendano la presenza di più nuclei familiari — si ha la possibilità di captare attuando così provviste di acqua potabile con assai minori spese.

L'emendamento che ho presentato ha la finalità di tradurre in pratica le possibilità che esistono con la minore spesa possibile. Ripeto che, se da parte del relatore e del Governo si accettasse lo spirito dell'emendamento, sarei pronto a ritirarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, relatore. Senatore Veronesi, per una spesa a totale carico dello Stato deve trattarsi di un'opera che in-

teressi un comprensorio o una parte di esso. Certo si guarderà la questione nel suo complesso, altrimenti si tratta di miglioramento fondiario, e sono previsti i contributi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

RESTIVO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo concorda con la Commissione.

VERONESI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato, di cui do lettura

Art. 23.

(Opere pubbliche di bonifica montana)

Nei comprensori di bonifica montana e nei bacini montani saranno attuati programmi straordinari di opere pubbliche riguardanti:

a) organici e completi sistemi di opere, con specifico riguardo alle sistemazioni idrauliche ed alla ricostituzione o miglioramento dei pascoli montani, per la regolazione e l'utilizzazione delle acque e la sistemazione del suolo;

b) le opere stradali nella misura necessaria a consentire la valorizzazione economica delle zone interessate;

c) la realizzazione di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali con particolare riferimento a quelli isolati e non collegati con strada comunale;

d) la provvista di acqua a scopo irriguo e potabile per le popolazioni rurali, quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso.

Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 21 della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato anche le opere di cui alle lettere a) e d).

Le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni si applicano anche a favore dei consorzi di bonifica montana.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Gomez d'Ayala, Tomasucci, Santarelli, Moretti, Colombi, Conte, Cipolla e Compagnoni è stato presentato un articolo 23-bis. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme vigenti in materia di Consorzi di bonifica, allo scopo di assicurare nella composizione degli organi direttivi dei consorzi la presenza:

a) di rappresentanti di comuni i cui territori ricadono in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;

b) di rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori dei coltivatori e dei lavoratori sindacali e cooperative a carattere nazionale nel comprensorio;

c) di esperti di nomina governativa.

Le norme di cui al presente articolo saranno esaminate previo parere di una Commissione parlamentare composta di 15 senatori e di 15 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

PRESIDENTE. Il senatore Gomez d'Ayala ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GOMEZ D'AYALA. Signor Presidente, noi abbiamo discusso a lungo dei consorzi di bonifica. La maggioranza ha ritenuto di dare ad essi attestati di benemerita, di

estenderne i compiti, e di aumentare le loro possibilità di attingere ai fondi pubblici. Senza ripetere la nostra posizione nei confronti dei consorzi di bonifica, senza ribadire tutto quanto abbiamo avuto occasione di dire molte volte a proposito anche della democrazia interna e dei modi attraverso i quali si giunge alla costituzione degli organi direttivi, riteniamo che si debba almeno garantire un minimo di tutela dei preminenti interessi pubblici, in sede di applicazione di questa legge che consente ad essi di usufruire ancora di nuove e larghe agevolazioni.

Proponiamo perciò che il Governo sia delegato ad emettere precise norme per inserire negli organi direttivi dei consorzi di bonifica rappresentanti di comuni i cui territori ricadono in tutto o in parte nei comprensori di bonifica, rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori, dei coltivatori e dei lavoratori sindacali e delle cooperative, ed esperti di nomina governativa.

Chiediamo ora di conoscere se il Governo è persino contrario ad emettere esso stesso queste norme.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, relatore. Saremmo d'accordo con lo spirito dell'emendamento, ma poichè il Governo sta predisponendo un suo disegno di legge che non conosciamo, è evidente che occorre aspettare quella sede per riparlare.

GOMEZ D'AYALA. Ma nemmeno un minimo di controllo è possibile?

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

RESTIVO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo concorda con le dichiarazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-bis proposto dai senatori Gomez d'Ayala, Tomasucci ed altri, non accettato

nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

ZANNINI, Segretario:

Art. 24.

(Anticipazioni per le opere pubbliche di bonifica)

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate al 31 dicembre 1970 e si applicano in tutti i territori classificati comprensori di bonifica o di bonifica montana.

Il recupero delle somme anticipate ai sensi del citato articolo 24 può essere effettuato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

(È approvato).

TITOLO VI

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE

Art. 25.

(Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, soprattutto al fine di assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica. È altresì autorizzato ad eseguire analoghi interventi per il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che si tratti di terreni vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Orlandi, Tomasucci, Romano, Compagnoni, Cipolla, Colombi, Moretti e Gomez d'Ayala è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con gli Enti di sviluppo e, dove questi non operano, con i Comitati regionali per la programmazione, predispone un piano pluriennale di intervento per il rimboschimento e la ricostituzione boschiva al fine di assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo.

Strumenti di intervento per la realizzazione delle opere derivanti dal piano pluriennale sono gli Enti di sviluppo, i consigli di valle, le comunità montane, i comuni e le provincie ».

PRESIDENZA. Il senatore Orlandi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ORLANDI. L'emendamento che noi abbiamo presentato tende alla sostituzione dell'intero articolo 25 e parte dal presupposto che il Ministero dell'agricoltura possa valersi, per compiere le opere che la legge indica, degli enti già costituiti per legge esistenti nelle singole regioni (intendiamo gli enti di sviluppo e i comitati regionali per la programmazione), in modo tale che con la collaborazione di questi organi, possa preparare un piano pluriennale di interventi per il rimboschimento e la ricostituzione boschiva.

Abbiamo proposto la sostituzione dell'articolo 25 con questo testo perchè a noi sembra che l'articolo 25 sia limitativo, innanzitutto perchè affida dei compiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che interviene direttamente (mentre prima, quando si è trattato di fare altre opere, negli articoli 21 e 22, si è dato l'incarico ai consorzi di bonifica); in secondo luogo perchè ripropone e rimanda alla legge 30 dicembre 1923, n. 3267 che, avendo operato in tutti questi anni, ha

dimostrato la sua limitatezza, tant'è che oggi ci troviamo ancora di fronte a problemi che esistono da oltre 40 anni.

Ecco perchè noi abbiamo proposto la sostituzione dell'articolo 25 con quello che ho cercato di illustrare, e ci auguriamo che la Commissione e il Senato vogliano tener conto dei motivi che ci hanno indotto a presentarlo, anche perchè nel secondo comma dell'articolo da noi proposto si delineano come strumenti per la realizzazione delle opere derivanti dal piano pluriennale gli enti di sviluppo, i consigli di valle, le comunità montane, i comuni e le provincie, cioè gli organi periferici che già operano in questa direzione e che attraverso il piano o per meglio dire nel quadro del piano pluriennale possono veramente rappresentare gli organi di realizzazione del piano stesso e quindi rappresentare di fatto uno strumento indispensabile per la realizzazione del piano pluriennale preparato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nello stesso tempo l'intervento degli enti pubblici, delle comunità locali e degli enti locali soddisfa una esigenza di carattere democratico sentita da larghi strati popolari nella realizzazione dei piani stessi.

Pensiamo che questi motivi possano essere tenuti in considerazione dalla Commissione, dal Governo e dal Senato e che quindi il testo sostitutivo dell'articolo 25 possa essere accolto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore.* La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Orlandi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Grimaldi, Nencioni e Pinna hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole: « di bonifica montana » le altre: « e nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

Il senatore Grimaldi ha facoltà di svolgerlo.

G R I M A L D I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 26.

(Rimboschimenti di competenza dello Stato)

Gli interventi di cui all'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono effettuati a totale carico dello Stato anche nei comprensori di bonifica montana.

Sono pure a totale carico dello Stato le opere di consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che siano inclusi in zone vincolate ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

P R E S I D E N T E . I senatori Grimaldi, Nencioni e Pinna hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, in fine, le parole: « e nelle zone dichiarate montane ».

G R I M A L D I . Ritiro anche questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 27.

(Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali)

Allo scopo di consentire la realizzazione di un organico sviluppo forestale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare un programma straordinario di produzione di piantine forestali da destinare alle iniziative di forestazione pubbliche e private.

Il programma riguarderà il potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato, mediante l'acquisto di terreni occorrenti e l'attuazione delle necessarie opere di impianto, ampliamento e ammodernamento, la manutenzione e coltura dei vivai, nonchè l'essicazione dei semi.

I semi e le piantine saranno utilizzati per l'attuazione dei rimboschimenti direttamente effettuati dallo Stato o saranno ceduti, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento effettuati dagli enti e dai privati.

(È approvato).

Art. 28.

(Ampliamento del demanio forestale dello Stato)

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare o ad espropriare con le modalità previste dagli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati, atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. L'esproprio non può essere effettuato per i terreni che siano stati rimboschiti artificialmente ad iniziativa dei proprietari.

Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennità di espropriazione.

Sui terreni acquistati o espropriati, la Azienda di Stato per le foreste demaniali provvederà alla ricostituzione dei boschi deteriorati ed al rimboschimento ed all'impianto di colture da legno, all'istituzione ed all'esercizio dei necessari vivai, nonchè, ove opportuno, alla formazione ed all'esercizio di prati e pascoli ed alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche montane o di zone di ripopolamento faunistico.

I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono considerati di diritto bandite permanenti dello Stato con facoltà, per l'azienda, di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Veronesi, Cataldo e Rovere hanno presentato su questo articolo un emendamento tendente ad inserire al primo comma, dopo le parole: « Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 », le altre: « se interclusi in terreni già di proprietà della stessa »

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

V E R O N E S I . Poichè con l'articolo 28 si dà facoltà all'Azienda di Stato per le foreste demaniali non soltanto di acquistare ma anche di effettuare espropri, e non soltanto di terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati, ma anche adatti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina, noi riteniamo che questa possibilità di esproprio debba essere concessa soltanto per i terreni che risultano interclusi in più vasti comprensori sui quali intende operare l'Azienda dello Stato. Questo per qualificare la finalità politica di questa facoltà di esproprio data all'Azienda di Stato affinchè non sia indiscriminata per terreni che siano fuori dei comprensori, e ciò con riferimento non tanto alle grandi proprietà quanto alle piccole e medie proprietà, per cui i relativi aventi diritto potrebbero trovarsi privati delle loro proprietà, anche senza un giustificabile motivo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, mantiene l'emendamento?

VERONESI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Orlandi, Tomasucci, Compagnoni, Santarelli, Cipolla, Colombi, Moretti e Gomez d'Ayala è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Qualora i terreni siano gravati da usi civici vanno accelerate le procedure per l'affrancazione della terra a favore dei coltivatori diretti, mentre negli altri casi, in cui si renda necessario l'intervento dell'Azienda di Stato per estendere il patrimonio forestale demaniale, gli usi civici sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo d'acquisto ».

PRESIDENTE. Il senatore Compagnoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

COMPAGNONI. Signor Presidente, anche questo emendamento ci sembra sufficientemente chiaro. Riteniamo che questo emendamento si renda necessario anche alla luce di impegni più volte accennati da parte del Governo sulla necessità di eliminare questi usi civici che del resto rappresentano un ostacolo al libero sviluppo della nostra agricoltura ed un peso non indifferente sulle aziende coltivatrici.

D'altra parte, se noi abbiamo approvato, giustamente, qualche tempo fa una legge per

il superamento dei rapporti di enfiteusi, che è in via di approvazione alla Camera dei deputati proprio in questi giorni, ci pare che a maggior ragione si debbano eliminare questi rapporti di uso civico. Ora, in attesa di un provvedimento generale su questa materia, che ci auguriamo il Governo vorrà predisporre quanto prima possibile, si potrebbero comunque, con l'occasione, eliminare questi intralci almeno per i casi previsti dall'articolo 28.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario. (*Commenti dell'estrema sinistra*). Il Governo ha già studi in fase avanzata per affrontare questa materia. Si tratta di una materia molto complessa ed è stata insediata una Commissione in cui sono rappresentate le competenze tecniche più valide in questo campo. Spero di poter portare delle conclusioni al più presto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Orlandi, Tomasucci, Compagnoni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Monni ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo in esame.

Il senatore Monni ha facoltà di svolgerlo.

MONNI. Onorevoli colleghi, l'emendamento soppressivo che ho presentato d'accordo con altri colleghi, e del mio Gruppo e del Gruppo socialista e del Gruppo comunista (di questo ha parlato infatti anche il senatore Spezzano), ha una sua ragion d'es-

sere precisa. Non si tratta della soppressione di tutto l'articolo 28, ma soltanto dell'ultimo comma, che prevede esattamente che « i terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono considerati di diritto bandite permanenti dello Stato con facoltà, per la azienda, di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento ». Perchè ho chiesto la soppressione di questo comma? L'ho già chiarito ai colleghi della Commissione: non si tratta del fatto che in via pregiudiziale si potrebbe affermare che questa materia non è pertinente al piano verde, cioè ai bisogni e ai problemi dell'agricoltura, poichè una norma del genere potrebbe anche stare in questa legge; non è questa quindi la questione principale. Ha la sua importanza tuttavia rilevare che le norme che si riferiscono alla caccia, alla selvaggina devono trovare il loro giusto posto nelle leggi sulla caccia: in quelle che esistono e in quelle che ora ci prepariamo ad approvare.

La legge di riforma del testo unico, che è proprio in approvazione oggi alla Camera dei deputati, prevede questa materia, e la prevede in modo esatto, in modo corrispondente a questo comma. Comunque non è solo una norma futura, una legge prossima che prevede questa materia, ma anche una norma già esistente. Io ho avuto poco fa il piacere di dimostrare all'onorevole Ministro che l'articolo 50 del testo unico vigente delle leggi sulla caccia prevede — e ora ve lo leggerò — esattamente quello che prevede il comma di cui io chiedo la soppressione. Tale articolo stabilisce: « Le proprietà dell'azienda di Stato per le foreste demaniali sono costituite di diritto in bandite di rifugio e di ripopolamento, fatta eccezione per quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento o al rifugio della selvaggina o agli allevamenti della stessa, da stabilirsi dal Ministro per le foreste su proposta dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ». Quindi, anche solo fino a questo punto l'articolo che esiste già nel testo unico vigente è più completo della norma prevista nel comma di cui io chiedo la soppressione. Ma l'articolo 50 del testo unico continua così: « La gestione tecnica e amministrativa di queste bandite è affidata all'Azienda stessa che vi

provvede a mezzo del corpo forestale dello Stato ». Quindi tutta la materia è pienamente, minutamente trattata dal testo unico vigente.

V E C E L L I O . Senza nessun controllo.

M O N N I . Il problema è serio, se io dovessi spogliarmi in questo momento della mia veste di parlamentare per parlare a voi come presidente della Federazione italiana della caccia vi dovrei dire che in verità anche se esistono queste norme nella legge del 1939 e successive, queste bandite demaniali non hanno mai avuto alcuna efficienza perchè appunto affidate al corpo forestale dello Stato, corpo forestale che in Italia ha un numero esiguo, minimo di dipendenti e di funzionari; sicchè succede che in molti comprensori demaniali di 4-5 mila e più ettari ancora vi è una sola guardia forestale, manca la sorveglianza, manca quindi quella possibilità di fare in modo che effettivamente queste bandite siano tutelate e che lì davvero si svolga opera di ripopolamento, di cattura, di lancio in altre zone povere di selvaggina. Quindi inutilità della norma, per ragioni tecniche e giuridiche, in questa legge del piano verde; norma già esistente e migliore nel testo unico vigente del 1939. Quindi necessità che questo comma venga soppresso perchè non ha nessuna ragione di essere.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Esprimo parere nettamente contrario in ordine a quanto impostato dal senatore Monni e ricordo che il tentativo del senatore Monni è per molti motivi contro le leggi che sono in vigore. Prima di tutto l'articolo 52 del testo unico della caccia (regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987) delega le amministrazioni provinciali e non già l'Azienda di Stato per le foreste demaniali a costituire le zone di ripopolamento e cattura. In secondo luogo, le riserve di caccia statali proposte dal succitato emendamento

più che « deroga » costituiscono un capovolgimento del vigente articolo 50 del precitato testo unico della caccia che recita: « Le proprietà della ASFD sono costituite di diritto in bandite di rifugio e ripopolamento ».

Infine, le riserve di caccia statali proposte, come vorrebbe proporre direttamente o indirettamente il senatore Monni, provocherebbero...

M O N N I . Non è vero, non ha capito niente!

V E R O N E S I . Mi permetta di continuare, mi lasci mettere a verbale queste dichiarazioni. Forse non ho capito talmente niente che lei a giusto motivo si secca per quello che sto dicendo.

Provocherebbero, dicevo, un quasi analogo capovolgimento anche rispetto alle « zone di ripopolamento e cattura » sui terreni acquistati dall'Azienda in base al primo piano verde; quasi analogo capovolgimento perchè tali zone di ripopolamento e cattura scadono dopo tre anni salvo rinnovo della scadenza (articolo 54 del testo unico della caccia).

Vi sono poi, signor Presidente, ragioni di ordine sociale, ragioni biologiche, ragioni economiche che militano in favore di quanto in Commissione, con voto unanime di tutti i Gruppi, dal Gruppo comunista al Gruppo missino, abbiamo portato avanti.

E qui in Aula vorrei rileggere, se il signor Presidente me lo concede, il voto espresso dalla « Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse », che detta testualmente: « Sentita la relazione del professor Videsott sul contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 24 della proposta di legge relativa al secondo piano verde, circa la possibilità di costituire in riserva di caccia le proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

considerato che dette proprietà, attualmente, sono costituite di diritto in "bandite di caccia" ai sensi dell'articolo 50 del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, oppure in "zone di ripopola-

mento e cattura" ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1952, n. 991, quando esse siano state acquistate con i fondi stanziati e con le modalità previste da quest'ultima legge:

considerata l'opportunità che tutte le proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali — a prescindere dalle leggi che ne hanno determinato l'acquisto — vengano sottoposte ad unica regolamentazione in materia di caccia e che le stesse vengano destinate esclusivamente, per l'aspetto venatorio, alla protezione ed al ripopolamento della selvaggina;

tenuto conto che dette finalità possono essere meglio conseguite con l'istituto della bandita di caccia,

esprime il voto che la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 24 della proposta di legge relativa al secondo piano verde venga modificata nel senso che tutte le proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali — comprese quelle delle Regioni autonome — vengano considerate di diritto bandite permanenti di Stato con eventuale facoltà, per l'Azienda, di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento ».

Questo ordine del giorno, accolto all'unanimità, è stato fatto nostro dalla Commissione e per di più ricordo che viene portato avanti dal Consiglio nazionale delle ricerche, per cui mi auguro che, in una Italia dove si spara troppo e con gusti e fini veramente discutibili, l'emendamento Monni non trovi accoglimento.

M O R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O R I N O . Di fronte al senatore Veronesi che ha letto con tanta enfasi un'ampia relazione, mi permetto di dire di non essere affatto d'accordo con il medesimo, anche se allo stesso la Confindustria ha fornito tutta la documentazione. Di caccia il senatore Veronesi non se ne intende, diciamolo subito: confonde l'articolo 50 con l'articolo 52, viene a fare tutta una inversione di termini per

quanto riguarda le bandite di caccia, le riserve, le bandite di ripopolamento eccetera, e pertanto il senatore Veronesi non legiferi in materia.

Il senatore Veronesi è stato protagonista in questo piano verde, attraverso tutta una grande regia da lui orchestrata dall'inizio sino alla fine, ma in materia di caccia lasci parlare quanti hanno la competenza per parlarne.

Concordo su tutto quanto ha detto il senatore Monni, per quella esperienza che io, amministratore provinciale, ho acquisito in dodici anni, quale responsabile del Servizio caccia per l'amministrazione provinciale di Brescia. Ci sono stati continui rapporti con il Corpo forestale, al quale va dato tutto il merito che va dato; ma dobbiamo anche riconoscere l'insufficienza del Corpo forestale a poter operare come oggi prevede l'ultimo comma dell'articolo 28 del piano verde.

Infatti, se pensiamo che qualche anno fa il Corpo forestale era composto di 4150 elementi circa, oggi aumentati, purtroppo e solo per necessità di bilancio, a 5.280 elementi; se consideriamo che dalle informazioni assunte dai direttori del Corpo forestale si dovrebbe arrivare a 8 o 9 mila militi per poter assolvere con una certa dignità e produttività il servizio forestale ad essi demandato, io mi domando quale potrebbe essere oggi il compito della forestale per curare seriamente il ripopolamento, la sorveglianza e provvedere alla cattura e alla vendita. Quando noi parliamo di ripopolamento dobbiamo assolutamente parlare di sorveglianza; quando parliamo di sorveglianza dobbiamo parlare di numero di guardie che esplicano esclusivamente tale attività per la protezione della selvaggina nelle varie e determinate zone. Proprio in questi giorni nella bandita di Giazza — e la Commissione ed il signor Ministro potranno constatarlo in proprio — in provincia di Verona (zona del Monte Baldo) sono stati affissi cartelli informativi che in quella bandita di caccia non si può entrare, essendo il terreno infetto da bocconi avvelenati. Nessun commento! Questa è la prestazione che purtroppo, pur riconoscendo le tante benemeritenze che ha il

Corpo delle guardie forestali, si ha in tema di caccia.

Per queste ragioni e tenuto conto come la legge sulla caccia, che in questo momento è stata presentata alla Camera dei deputati, comprende tutto quanto riguarda i territori demaniali, io mi associo a quanto ha così egregiamente espresso il senatore Monni e mi auguro che la Commissione, di cui fa parte il senatore Bolettieri che è anch'egli un cacciatore, voglia accogliere la proposta di eliminare l'ultimo comma dell'articolo 28, essendo la norma già contemplata e prevista in altro disegno di legge, come già detto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lasciate che esprima con tutta sincerità la meraviglia di questo accanimento contro una norma che noi avevamo ritenuto di apportare proprio a fin di bene e nell'interesse dei cacciatori.

Iniziamo dal punto di partenza. La proposta nel testo originario era di creare nelle foreste demaniali delle riserve di caccia, che comportavano gli inconvenienti che il senatore Morino ha denunciato e di cui si è preoccupato il senatore Monni. In sostanza, noi crediamo di aver operato nello spirito degli argomenti del senatore Monni e del senatore Morino. Non volevamo riserve di caccia perchè non pensiamo che il Corpo forestale possa controllare una riserva di caccia. Una bandita di caccia non richiede la stessa esigenza di controllo di una riserva di caccia.

Noi crediamo di aver fatto un buon lavoro quando abbiamo escluso la riserva di caccia dalle foreste demaniali. Che poi si consenta in casi particolari la facoltà di ricattare per il ripopolamento esterno una selvaggina sovrabbondante è compito secondario su cui ci si sarebbe potuti anche mettere d'accordo in Commissione.

Noi siamo convinti di aver fatto un decisivo passo avanti nel senso desiderato dai cacciatori. Rimane l'osservazione del senatore Monni, che rileva che noi ci occupiamo

in questa legge di una questione che viene trattata in un altro disegno di legge che è davanti alla Camera. Mi conforta però la conclusione che entrambe le leggi, e la vecchia e la nuova, agiscono nello spirito che noi abbiamo proposto. La Commissione, poiché ritiene di aver fatto un lavoro nello spirito della stessa legge sulla caccia, mantiene il suo testo. Si vedrà poi se la legge sulla caccia presenti qualche contrasto o superi o assorba la norma.

Noi abbiamo detto di riservare le foreste demaniali a bandite di caccia, il che significa zone di riposo, zone di rifugio, zone di ripopolamento, nell'eventualità che si voglia catturare e vendere per il ripopolamento. È molto meglio di quanto consentiva il disegno di legge nella sua originaria formulazione.

La Commissione è contraria all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo si rimette al Senato in ordine all'approvazione di questa norma, di cui ribadisce l'opportunità, ma che, anche in aderenza alle osservazioni del senatore Monni, può forse più esattamente essere collocata nel testo delle leggi relative alla caccia in discussione dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Monni, insiste sull'emendamento?

M O N N I . Sì, chiedo che sia messo in votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Monni, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato di votazione, procederemo alla controprova. Chi non approva è pregato di alzarsi.

Essendo ancora dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

Il Senato non approva.

Da parte dei senatori Orlandi, Tomasucci, Compagnoni, Cipolla, Conte, Colombi, Moretti, Gomez d'Ayala e Santarelli è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per l'attuazione di quanto disposto dal secondo e terzo comma l'Azienda di Stato per le foreste demaniali agirà in stretta collaborazione con gli enti locali, loro consorzi, comunità montane per la elaborazione e realizzazione dei piani comprensoriali di forestazione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Orlandi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

O R L A N D I . Mi rifaccio a quanto ha detto il collega Morino per quanto riguarda la collaborazione che gli enti locali devono dare all'Azienda di Stato. Il senatore Morino ha sostenuto che l'Azienda di Stato è sufficiente ad assolvere i compiti che le sono affidati e che pertanto occorre che gli enti locali collaborino con l'Azienda di Stato, e ha portato il suo esempio come assessore alla caccia.

Il nostro emendamento sostiene proprio questa tesi, che cioè l'Azienda di Stato debba agire in stretta collaborazione con gli enti locali, con i consorzi, con le comunità montane per la elaborazione e la realizzazione dei piani comprensoriali di forestazione.

A me sembra che questo sia chiaro, e la Commissione non dovrebbe rispondere sempre che non è d'accordo, liberandosi abbastanza brevemente dei problemi. A me sembra che questo comma aggiuntivo sia indispensabile e sottolinei la necessità di questa collaborazione e dell'intervento degli en-

ti locali nei piani che l'Azienda di Stato dovrebbe preparare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria.

A G R I M I , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Orlandi, Tomasucci ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo successivo.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 29.

*(Sostituzione ad enti e privati
per opere di rimboschimento)*

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad eseguire, per conto di comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale, anche al di fuori dei territori classificati montani.

L'Azienda esegue i lavori direttamente o a mezzo di imprese private specializzate, sostenendo le relative spese ed immettendosi nel possesso del bosco, di cui può assumere la gestione fino all'epoca della prima utilizzazione.

Le obbligazioni rispettive dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e del proprietario del terreno sono stabilite a mezzo di un contratto, redatto secondo lo schema che sarà approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Compagnoni, Moretti, Santarelli, Colombi, Conte, Cipolla e Gomez d'Ayala sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « enti e privati », *inserire le altre:* « coltivatori diretti »;

Al primo comma, sopprimere le parole: « anche al di fuori dei territori classificati montani ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Compagnoni ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

C O M P A G N O N I . Onorevole Presidente, per quanto riguarda il primo di questi emendamenti, si tratta di inserire i coltivatori diretti. Dopo quanto abbiamo avuto modo di dire nel corso del dibattito, credo che sia chiaro il motivo di questa nostra richiesta.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, noi chiediamo di sopprimere le parole: « anche al di fuori dei territori classificati montani », perchè, come abbiamo avuto già modo di precisare in Commissione, quando si classifica montano un comune ai sensi della legge sulla montagna, si fa una media altimetrica, e quindi non è che si prendano in considerazione solamente le zone al di sopra di una determinata altezza, ma si prende in considerazione tutto il territorio dalla cima della montagna fino al fondo valle. Per queste ragioni riteniamo che si possa fare a meno di questo riferimento « anche al di fuori dei territori classificati montani ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sui due emendamenti in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria a tutti e due.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma presentato dai senatori Compagnoni, Moretti ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo al primo comma presentato dai senatori Compagnoni, Moretti ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 30.

(Contributi per rimboschimenti volontari)

Allo scopo di favorire ed incoraggiare lo sviluppo forestale, sono concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste contributi per il rimboschimento di terreni nudi e cespugliosi, il miglioramento dei boschi esistenti, con particolare riguardo alla conversione dei cedui in fustaie o in bosco ad alto fusto pascolabile, la ricostituzione delle foreste danneggiate da incendio o da altre cause nonché l'impianto di fasce frangivento.

Nei territori classificati montani e nei terreni vincolati a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, la misura massima del contributo può arrivare al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile; negli altri territori il contributo può essere concesso fino alla misura del 50 per cento di tale spesa.

Il contributo non può essere concesso più di una sola volta per lo stesso terreno.

Per l'esecuzione delle iniziative sussidiate ai sensi dei precedenti commi può essere altresì disposta la concessione gratuita, da parte del Corpo forestale dello Stato, delle piantine necessarie al rimboschimento. In tal caso nella determinazione del contributo non dovrà tenersi conto del costo delle piantine e dei semi impiegati.

(È approvato).

Art. 31.

(Fondo forestale nazionale)

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Fondo forestale nazionale per promuovere la costituzione di nuovi boschi e la ricostituzione ed il miglioramento di quelli esistenti.

Le somme assegnate al Fondo, ai sensi dell'articolo 42 lettera z) e del quarto comma del presente articolo, saranno date in anticipazione agli Istituti di credito agrario o autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione a favore di comuni, altri enti pubblici e privati, società e singoli proprietari, di mutui aventi durata non superiore a quaranta anni, destinati alla realizzazione degli scopi suddetti. I mutui saranno gravati di un tasso di interesse del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'Istituto di credito a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposta e di ogni altro onere a loro carico.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni, che i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti, i quali sono autorizzati a compiere le suddette operazioni di credito anche in deroga ai loro statuti.

Le annualità di ammortamento e gli interessi dei mutui, dedotta la quota spettante agli Istituti di credito in base alla convenzione, saranno da questi versati fino al 31 dicembre 1995 al fondo forestale, per essere reinvestiti in ulteriori anticipazioni per mutui aventi lo stesso oggetto.

P R E S I D E N T E . I senatori Orlandi, Tomasucci, Santarelli, Conte, Colombi, Gomez d'Ayala, Compagnoni ed Audisio hanno presentato su questo articolo un emendamento tendente ad inserire al secondo comma, dopo le parole: « a favore di comuni », le altre: « comunità montane, consigli di valle e privati coltivatori diretti ».

Il senatore Orlandi ha facoltà di svolgerlo.

O R L A N D I . È una conseguenza dell'emendamento illustrato in precedenza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Per gli stessi motivi la Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Orlandi, Tomasucci ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 31. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Veronesi, Cataldo e Rovere hanno proposto un articolo 31-bis. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 31-bis.

Sono esenti dall'imposta sul reddito dominicale i terreni agricoli situati ad una altitudine non inferiore a 500 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da

particelle catastali che si trovano anche in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'Ufficio delle imposte.

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . Signor Presidente, se e in quanto avessi sia pure un'assicurazione di massima, sapessi cioè che il concetto politico che ha ispirato l'emendamento 31-bis sarà presente nel Governo nel varo della prossima legge sulla montagna, come peraltro mi è stato ripetutamente assicurato, ritirerei questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione invita il senatore Veronesi a ritirarlo, essendo d'accordo sul principio ispiratore dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

V E R O N E S I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 32. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 32.

(Agevolazioni fiscali
per i terreni rimboschiti)

Ai terreni rimboschiti ed ai boschi costituiti e migliorati ai sensi della presente legge sono estese le esenzioni previste dal

primo comma dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Per l'applicazione di tale esenzione valgono le norme di cui al primo comma dell'articolo 60 del testo unico stesso.

Ai rimboschimenti effettuati a totale carico dello Stato e per i quali viene corrisposta l'indennità di occupazione dei terreni, l'esenzione di cui al primo comma si applica detraendo il periodo durante il quale l'avente diritto ha percepito l'indennità di occupazione.

L'esenzione cessa nei casi di cui all'articolo 82 del regolamento per l'attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Le successioni fra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti o migliorati per effetto della presente legge sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla imposta di donazione le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Veronesi, Cataldo e Rovere è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I presupposti per la concessione delle esenzioni di cui ai commi che precedono sono accertati, su richiesta di parte, dall'Ispettorato Compartimentale delle foreste competente per territorio e da questo comunicati direttamente agli uffici competenti.

Le imposte, nelle more degli accertamenti, sono iscritte a campione e la riscossione resta sospesa ».

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

VERONESI. Inviterei l'onorevole relatore a porre un po' di attenzione all'emendamento che chiarisce le modalità con le quali potranno essere applicate le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 32, per evitare che si possano protrarre nel tempo alcune situazioni lamentate. Chiederei ai colleghi, specialmente a quelli che si interessano dei piccoli proprietari, di considerare questo emendamento perchè oggi per le leggi esistenti debbono essere attuati piani che devono essere inviati al Ministero, il che pone in essere un complesso di attività burocratiche per cui per il privato cittadino che non abbia delle grandi estensioni è più il costo che le agevolazioni che riesce a percepire. Quindi con l'emendamento da noi presentato si vuole un decentramento con facoltà, per gli organi periferici, di attuare l'immediata applicazione della facilitazione con l'iscrizione a campione delle imposte.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, relatore. Non è che non abbiano fondamento le tesi del senatore Veronesi. Ne abbiamo parlato ampiamente in Commissione. Non possiamo peraltro accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, insiste?

VERONESI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Veronesi ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 32. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 33. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 33.

(Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti)

Alle aziende speciali costituite, ai sensi dell'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni, per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti può essere concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico e di custodia per un periodo non superiore a 5 anni.

Ai comuni ed agli altri enti che provvedono altresì alla compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, può essere concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

P R E S I D E N T E . Il senatore Vecellio ha presentato un emendamento tendente ad inserire, al primo comma, dopo le parole: « e successive modificazioni ed integrazioni » le altre: « ed ai consorzi di cui agli articoli 155 e seguenti dello stesso regio decreto ».

Il senatore Vecellio ha facoltà di svolgerlo.

V E C E L L I O . Voglio pregare la Commissione ed il Governo di accettare questo mio emendamento, che ho già illustrato durante il mio intervento in sede di discussione generale. Per una volta tanto vorrei pregare il collega senatore Bolettieri, così solerte e attivo relatore ma che può essere definito « l'uomo dal no facile », di voler

tessere, almeno in questo caso, consenziente con la mia richiesta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Vecellio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni**

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , *Segretario*:

RODA. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — Per conoscere se, di fronte all'impressionante dilagare di sciagure stradali e prima che l'inutile sacrificio di vite umane, dovuto

esclusivamente all'indisciplina del conducente ed al suo sistematico disprezzo del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, (Codice della strada), non attinga il suo acme in occasione delle imminenti ferie estive, non sia il caso di diramare drastiche ed impegnative istruzioni ai Prefetti affinché si avvalgano, con la doverosa severità, del disposto dell'articolo 91 del cennato decreto presidenziale, che, oltre ai casi più gravi di investimento di persone, dispone la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi anche nel caso in cui il conducente sia incorso in più violazioni delle norme di circolazione stradale, quali limiti di velocità, precedenza, divieti di sorpasso tra autotreni, divieto di luci abbaglianti, stato di ebbrezza eccetera.

L'interrogante chiede altresì che i Prefetti si avvalgano del disposto del cennato articolo 91, anche se le infrazioni siano state composte con oblazioni. L'interrogante è infatti dell'avviso che soltanto con una larga e doverosa scrematura delle troppo facilmente accordate patenti di guida, a carico degli indisciplinati sistematici o degli indonei, si perverrà a richiamare ad una più doverosa osservanza del Codice della strada i conducenti di autoveicoli; unica possibilità per tutelare, nei limiti dell'umano, quel bene prezioso che è la vita. (1331)

ADAMOLI, MINELLA MOLINARI Angiola. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali azioni abbia svolte o intenda svolgere verso l'INTERSIND il cui atteggiamento di sprezzante intransigenza nei confronti delle richieste unitariamente avanzate dai lavoratori del settore metalmeccanico delle industrie di Stato, atteggiamento che ha assunto talvolta contenuto provocatorio, ha creato anche a Genova, sede di un potente gruppo dell'IRI, una crescente situazione di tensione con aggravamento delle difficoltà economiche in cui da tempo si dibatte l'economia genovese e ligure. (1332)

VALENZI, PALERMO, BERTOLI, GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali misure intende adottare contro i responsabili delle forze di Pubblica sicurezza, che oggi, a Napoli, hanno ancora una volta provocato — dopo la recente brutale aggressione contro il segretario della Camera del lavoro di Pozzuoli — dei nuovi gravi incidenti caricando, senza motivo e senza i preavvisi di legge, un corteo di operai metallurgici in sciopero, indetto unitariamente dalle tre organizzazioni sindacali nazionali, ferendo numerose persone, tra le quali sono i giornalisti Giulio Formato dell'« Unità » e Enzo Bagagli dell'« Avanti! » ed il dirigente sindacale dell'UIL Vincenzo Martino. (1333)

BARONTINI. — *Ai Ministri dell'interno, delle partecipazioni statali e dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sono stati informati della illegale decisione presa il 28 giugno 1966 dall'Unione degli industriali di La Spezia che, allo scopo di spezzare lo sciopero dei metalmeccanici e fiaccare il loro spirito combattivo e di lotta, ordinava la serrata, impartendo alle direzioni aziendali disposizioni allo scopo di impedire al termine dello sciopero il rientro dei lavoratori in fabbrica, affermando che lo sciopero stesso era da ritenersi illegittimo ai sensi della vigente legislazione.

All'appello dell'Unione degli industriali hanno risposto solo poche aziende e fra queste la Galileo, fabbrica che dipende dal Ministero delle partecipazioni statali. Più grave ancora il fatto che le entrate delle fabbriche erano presiedute da forze di polizia.

Di fronte all'atto provocatorio dell'Unione degli industriali, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) dichiaravano lo sciopero generale di protesta di 24 ore nei confronti delle fabbriche che avevano messo in atto l'ordine illegale degli industriali di effettuare la serrata.

L'Unione degli industriali emanava alla stampa un minaccioso comunicato in cui difendeva tra l'altro l'ordine della serrata « accusando » i sindacati di pretendere di voler trattare cottimi e libertà sindacali nel-

la fabbrica, mentre sono essenziali nel rapporto di lavoro il dovere di subordinazione e lo spirito di collaborazione fra le parti.

L'interrogante chiede ai Ministri interessati quali misure e tempestivi provvedimenti intendono prendere per garantire ai lavoratori un diritto sancito dalla nostra Costituzione e per evitare che polizia e funzionari di pubblica sicurezza siano messi a disposizione di forze e interessi eversivi della nostra società. (1334)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PREZIOSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali opportuni provvedimenti intenda adottare per eliminare una ingiustizia palese esistente, in occasione dei trasferimenti, nei confronti di una specifica categoria di insegnanti elementari di ruolo, madri di famiglia, le quali ogni anno vedono peggiorare la loro situazione circa le loro richieste di trasferimenti o richiesta di assegnazioni provvisorie per motivi familiari più che giusti.

Ed invero se l'insegnante elementare di ruolo chiede il trasferimento di sede o l'assegnazione provvisoria di sede per ricongiungimento a familiare statale di ruolo o non di ruolo, anche se passato alle dipendenze di regione autonoma o pensionato dello Stato, ottiene quattro punti in più in classifica e così se si tratta di ricongiungimento a familiare dipendente dallo stesso Ministero della pubblica istruzione, si verifica la facilitazione abnorme di godere di tale punteggio almeno due volte in un anno — come avviene, si ripete, per i coniugi dipendenti dallo stesso Ministero della pubblica istruzione — ai danni di centinaia di insegnanti, costrette ad affrontare disagi enormi per giungere alla propria sede titolare, mentre il beneficio dovrebbe applicarsi per un solo anno.

Al contrario avviene che insegnanti elementari di ruolo con numerosi figli, soltanto perchè le medesime sono mogli di impiegati parastatali (dipendenti ad esempio da Enti di previdenza come l'INPS, l'INAM, l'INAIL

eccetera) non hanno mai diritto ai quattro punti di punteggio spettanti a mogli di impiegati statali, sì che sono ingiustamente costrette a rimanere nelle loro sedi disagiate per circa venti anni almeno — quasi tutto il periodo di carriera scolastica — senza potersi ricongiungere al coniuge ed ai figliuoli, molte volte in tenera età.

L'interrogante si attende quindi che il Ministro, riesaminando un problema di giustizia, così umano quale quello prospettato, dia disposizioni correttive che eliminino le ingiustizie e le sperequazioni indicate nella presente interrogazione. (4939)

MILITERNI, SPASARI, MURDACA, BERLINGIERI, INDELLI, CAROLI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se non intenda opportuno e necessario includere nei comprensori di sviluppo turistico della regione calabrese tutta la zona tirrenica della provincia di Cosenza da Praia a Mare ad Amantea e la zona montana del Pollino interessante Castrovillari ed altri comuni contermini.

Il massiccio del Pollino, che ha inizio a nord al passo del Fortino (metri 1.083), nei pressi del quale sbocca la superstrada in corso di avanzata costruzione dal Tirreno (Praia a Mare-Maratea) al tratto interno dell'autostrada del Sole, e che sullo stesso orlo nord della Conca di Campo Tenese comprende zone in cui è già in atto un processo di notevole sviluppo economico ed industriale, come ad esempio nel comune di Mormanno, con le industrie molitorie, dei pastifici e boschive, di Laino, con le centrali termoelettriche del Mercure per lo sfruttamento dell'omonimo bacino lignifero calabro-lucano, e che a sud si estende sino alle conche meravigliose di Morano calabro e di Castrovillari, sedi di notevoli industrie del legno, mobiliere ed agricole, viene oggi a trovarsi al punto di incrocio dell'autostrada del Sole con le più importanti arterie del traffico lungo gli itinerari nazionali ed internazionali.

Le più alte vette del Pollino, Cupola San Paolo (m. 1.908), Ferra della Mantriana

(m. 1.981), Serra del Prete (m. 2.186), Monte Pollino (m. 2.248), Serra del Dolce Dorme (m. 2.272), raggiungono le massime altezze dell'intero Appennino meridionale.

I panorami solenni e fascinosi delle cime del Pollino, all'erta sugli orizzonti dei due mari Tirreno e Jonio, le sue nevi perenni, le tracce glaciali dei suggestivi circhi ed apparati morenici, la peculiarità della sua flora, unica al mondo, con il *pinus leucodermis* ed altre specie proprie e rare, la fragranza delle sue piante officinali, di cui è in atto lo sfruttamento industriale per la preparazione di lavande e profumi, le sue vergini foreste che dalle vette fanno corona a pianori saluberrimi, ove potrebbero sorgere villaggi turistici ed alberghi residenziali montani a disposizione di quattro regioni — Calabria, Puglia, Lucania e Campania — sono tutti componenti naturali della vocazione turistica della zona del Pollino e della sua inclusione nei comprensori di sviluppo turistico ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 726. (4940)

MACCARRONE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le effettive intenzioni degli organi competenti in merito al futuro dello stabilimento SPICA di Livorno e per sapere se non ritenga opportuno intervenire per fugare le vive preoccupazioni dell'intera cittadinanza livornese così duramente provata per la forte dimensione del suo apparato produttivo, fornendo assicurazione sulle possibilità di proseguire e sviluppare ulteriormente la produzione dello stabilimento SPICA. (4941)

MACCARRONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — A conoscenza della relazione della Corte dei conti e degli altri documenti allegati al bilancio del 1961 dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (ENPDEDP) per sapere:

1) a quale titolo è versato dall'ENPDEDP al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un contributo di lire 200.000;

2) se non sembra ingiustificato e, di conseguenza, se non ritenga giusto inter-

venire per eliminare l'abusiva assegnazione di lire 5.285.000 quale elargizione alla presidenza per erogazioni di compensi speciali ai funzionari ed impiegati, al di fuori della fissazione di ogni preventivo criterio e regolamentazione;

3) a quali opere sono destinati i contributi di lire 22.609.797 iscritti in bilancio per il 1961;

4) se, tenuto conto dell'utile effettivo ricavato dalla gestione della farmacia valutabile per il 1961 a lire 6.281.782 circa, non si ritenga opportuno estendere il servizio diretto di distribuzione dei farmaci con la apertura di nuove farmacie, specie nelle città dove è più denso il numero dei soci;

5) se, in relazione alla osservazione della Corte, si è provveduto a riportare a proporzioni più congrue l'ammontare dell'accantonamento per svalutazione titoli e quello per svalutazione credito, che, posti nella misura attuale, alterano le risultanze del conto economico;

6) perchè, nonostante la determinazione n. 193 adottata dalla Corte il 7 maggio 1963, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non ha fatto pervenire i risultati di sua competenza;

7) se non ritenga sollecitare la presentazione dei conti, non ancora presentati, che, a mente della legge 21 marzo 1958, n. 259, debbono essere trasmessi alla Corte entro 15 giorni dall'approvazione;

8) in che cosa consiste la spesa di lire 7.526.123 per beneficenza e regalie e chi sono stati i principali beneficiari;

9) se non si ritiene opportuno dare indicazione all'Ente perchè sospenda ogni iniziativa tendente ad una estensione periferica degli uffici e ad una espansione dell'organizzazione amministrativa, la convenzione dello « studio » in corso per riforma generale dell'assistenza di malattia con la istituzione di un servizio sanitario nazionale; mentre appare, in ogni caso, opportuno che si intensifichi ogni altro programma di riforma tendente al passaggio dell'assistenza dell'Istituto alla forma diretta;

10) se, al fine di evitare dispersioni e duplicazioni, non sia opportuno trasferire

l'attività del centro diagnostico per la diagnosi precoce dei tumori alla sfera genitale femminile ad altro Ente. (4942)

GIANCANE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se la posa di cavo coassiale di oltre 2.000 circuiti da parte dell'IRI sull'autostrada del Sole sia avvenuta con l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni previo parere degli Organi tecnici competenti in conformità alle norme che disciplinano la materia e che attribuiscono al Ministero anzidetto il monopolio delle comunicazioni telefoniche nonchè con l'osservanza più scrupolosa della concessione in vigore con la SIP.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga che l'iniziativa assunta sia in contrasto con la disciplina legislativa contenuta nel codice postale approvato con regio decreto 27 febbraio 1936 e successive modifiche e in specie con le disposizioni degli articoli 168 e 178 di tale decreto, nonchè con quello della concessione e relativo piano regolatore che stabiliscono i limiti dell'attività della SIP.

Al riguardo fa presente che il cavo coassiale presenterebbe la caratteristica di un'arteria a grandissima capacità interessante le comunicazioni a grande distanza, tale cioè da essere inclusa tra quelle proprie della rete primaria.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti si siano adottati o si intendano adottare per eliminare la situazione denunciata qualora essa si presenti nei termini illustrati. (4943)

MORVIDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza delle particolari condizioni del Tribunale e della Pretura di Viterbo:

del Tribunale, dove dai primi di maggio 1966 il Presidente della II Sezione trasferito in altra sede non è stato sostituito se non recentissimamente con un altro presidente che ha fatto un fugace sopralluogo

e se ne è andato con previsione di ritornarvi non si sa quando, mentre già 7 udienze del trasferito presidente sono state rinviate, a cominciare dal 18 aprile 1966, e dovranno essere rinviate ancora;

della Pretura, dove il consigliere dirigente, trasferito dai primi di maggio, non è stato di fatto ancora sostituito perchè il nominato a sostituirlo vi ha fatto anch'esso, oltre un mese fa, una fugace apparizione e se n'è andato, sicchè ben nove udienze, comprese fra il 17 maggio e il 12 luglio, sono state rinviate a ottobre, novembre e dicembre.

Si desidera sapere anche se deve ritenersi approvabile e comunque confacente con gli interessi della giustizia, della quale gli avvocati o i procuratori sono insostituibili collaboratori, il sistema di annunciare i vari rinvii di ufficio, anzichè con appositi biglietti notificati o comunicati o recapitati ai singoli legali interessati, per mezzo di fogliettini che vengono affissi qua e là per i corridoi del Tribunale e della Pretura; chè se a tali espedienti i cancellieri debbono ricorrere per eccessivo assorbente più importante lavoro, non si vede perchè non debba provvedersi a congruo aumento di personale idoneo ai diversi servizi.

Si chiede anche di conoscere se e quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per ovviare ai lamentati inconvenienti. (4944)

CAGNASSO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per ovviare, almeno parzialmente, ai gravissimi danni provocati dalla eccezionale calamità atmosferica abbattutasi il 6 luglio 1966 su Alba (Cuneo) e sui paesi della Langa.

L'interrogante ritiene che, oltre ad urgenti interventi assistenziali da parte del Ministero dell'interno, si debba provvedere tempestivamente agli interventi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni. (4945)

BRAMBILLA, MARIS, MONTAGNANI MARELLI, SCOTTI, VERGANI, CAPO-
NI. — *Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e delle partecipazio-
ni statali.* — Per conoscere — di fron-
te al grave comportamento delle dire-
zioni delle Aziende a partecipazione statale
Alfa-Romeo, Salmoiraghi, Siemens, nella
provincia di Milano, caratterizzate da ripe-
tuti atti di rappresaglia antisindacale con-
tro i lavoratori costretti ad una durissima
lotta contrattuale, e attualmente culminate
con assurde e inconcepibili decisioni di ser-
rata aziendale — quali provvedimenti inten-
dano assumere i Ministri interessati perchè
vengano ristabilite le norme costituzionali
di libertà per i lavoratori nelle aziende e
perchè vengano eliminate le assurde pre-
clusioni frapposte dall'Intersind alle giuste
rivendicazioni unitarie dei sindacati e alla
trattativa contrattuale. (4946)

CELASCO, FERRERI. — *Ai Ministri del-
l'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* —
Per conoscere quali iniziative intendono as-
sumere al fine di alleviare il grave disagio
derivato alle popolazioni rurali di numerosi
centri della provincia di Pavia a seguito
delle eccezionali calamità atmosferiche, ve-
rificatesi il 23 giugno 1966.

Gli interroganti ritengono che, oltre alle
concrete urgenti provvidenze d'ordine assi-
stenziale da parte del Ministero dell'interno,
si debba procedere tempestivamente agli in-
terventi previsti dalla legge 21 luglio 1960,
n. 739, e successive modificazioni e integra-
zioni, onde ristabilire le migliori condizio-
ni, che garantiscano la ripresa produttiva
delle aziende danneggiate. (4948)

MAIER. — *Al Ministro delle partecipazio-
ni statali.* — Per conoscere:

considerato che le attività industriali
della ex Lardarello sono sempre state fonte
di vita e di progresso per le popolazioni di
Monterotondo Marittimo e dei comuni vi-
ciniori;

considerato che la soppressione e lo
smantellamento degli impianti chimici del-
la stessa ha creato malcontento ed agitazio-

ne, nonchè senso di sfiducia tra i lavoratori
disoccupati;

se non ritenga di intervenire affinché
l'ENI, che sta rilevando tutte le attività chi-
miche della ex Lardarello, attui i suoi pro-
grammi tenendo nel dovuto conto le neces-
sità economiche della zona. (4949)

Annunzio di interrogazioni trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del-
l'elenco di interrogazioni trasformate dai
presentatori in interrogazioni con richiesta
di risposta scritta.

Z A N N I N I , *Segretario:*

n. 1084 dei senatori Minella Molinari
Angiola e Adamoli nella interrogazione nu-
mero 4947.

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 8 luglio 1966

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà
a riunirsi domani, venerdì 8 luglio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e
la seconda alle ore 17, con il seguente ordi-
ne del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agri-
cultura nel quinquennio 1966-1970 (1519).

II. Discussione del disegno di legge:

Norme sui licenziamenti individuali
(1673) (*Approvato dalla Camera dei de-
putati*).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

Deputati BREGANZE ed altri. — Dispo-
sizioni sulla nomina a magistrato di Corte
d'appello (1487) (*Approvato dalla Camera
dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (1536).

2. Istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle acque minerali naturali e sulle acque minerali artificiali (1537).

3. Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 (1543).

4. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del Codice di procedura civile (233).

5. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

6. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

7. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

8. TOMASSINI ed altri. — Condoni di sanzioni disciplinari (1608-*Urgenza*).

La seduta è tolta (*ore 21*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ALCIDI REZZA Lea, PASQUATO, ROTTA, VERONESI: Chiusura di asili-nido dell'ONMI (4623) Pag. 24842	PACE: Sistemazione dell'antica Abbazia di San Giovanni in Venere (Chieti) (4510) . . . Pag. 24852
ARTOM: Sistemazione dell'archivio di Stato di Firenze (2887); Valutazione dell'anzianità convenzionale riconosciuta agli insegnanti perseguitati politici e razziali ai fini della liquidazione (4688) 24842, 24843	PALERMO: Modifiche all'ordinamento degli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione artistica (4554) 24853
BERGAMASCO, VERONESI, ROVERE: Formale riconoscimento della competenza della Commissione europea dei diritti dell'uomo (4612) 24843	PERRINO: Esclusione dall'obbligo del versamento dei contributi all'ENAOLI per i religiosi (4186); Sistemazione della strada statale n 16 tra Brindisi e San Vito dei Normanni (4422) 24853, 24855
BERGAMASCO, VERONESI: Restauro del Palazzo Farnese di Piacenza (4656) 24844	PIASENTI: Dimissioni del professor Enrico Girardi dalla Commissione di tutela organi artistici presso la Soprintendenza di Milano (4337) 24856
BERLINGIERI, SPASARI, ANGELILLI: Rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'ENAL (3890) 24844	PIGNATELLI: Decadimento dalla nomina dell'insegnante Maria Liliana Caforio dell'Istituto d'arte di Grottaghe (4691) 24856
CARUCCI: Costruzione di edifici oltre il limite di altezza consentito in Martina Franca (Taranto) (4389) 24845	POLANO: Sollecita istruzione delle pratiche di finanziamento per l'edilizia scolastica di Sassari (3892) 24857
CHIARIELLO: Approvvigionamento in Italia di preparati contro gli avvelenamenti da anticrittogamici (4778) 24845	ROTTA, MASSOBRIO, BOSCO: Esclusione dell'autostrada Torino-Piacenza dal piano di programmazione autostradale (2726) 24858
DE DOMINICIS: Sistemazione degli insegnanti tecnico-pratici (4073) 24846	SPIGAROLI: Contributo statale per lavori di riparazione all'acquedotto di Casaldonato (Piacenza) (4582) 24859
DI PAOLANTONIO, MACCARRONE: Licenziamenti effettuati dalla sede provinciale ONMI di Teramo (4737) 24847	TOMASUCCI: Chiusura degli asili-nido dell'ONMI in Pesaro e Urbino (4653), Chiusura pomeridiana nei giorni festivi della Galleria sita nel Palazzo Ducale di Urbino (4702) 24859, 24860
GIANCANE: Riscatto delle case economiche per i dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni (4795) 24848	VALENZI: Esclusione dal piano di programmazione del potenziamento delle flotte di preminente interesse nazionale (4446) . . 24860
GRAY: Riorganizzazione dell'ENAL (3976), Nomina del Presidente dell'ENAL (3979); Nomina del nuovo Presidente dell'ENAL (4626), Nomina di una Commissione ministeriale per la riorganizzazione dell'ENAL (4692) 24849	VERONESI, CHIARIELLO, MASSOBRIO: Nominativi delle cooperative edilizie che abbiano ottenuto contributi statali dal 1963 al 1965 (4734) 24861
MACCARRONE: Abolizione di una sezione della scuola media di Crespina (Pisa) (4728) . 24850	
MAGGIO: Frequenti interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica in Trapani (4782) 24850	AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro 24843
MAIER: Limitazione dei titoli validi per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione artistica nella scuola media (4245) . . . 24851	ANDREOTTI, Ministro dell'industria e del commercio 24850
MORVIDI: Adeguamento degli affitti degli appartamenti dell'IACP di Viterbo (3765) . 24851	Bosco, Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24854

GUI, *Ministro della pubblica istruzione* Pag 24842
e passim

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 24844

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici* 24845 e passim

MARIOTTI, *Ministro della sanità* . . 24842 e passim

NATALI, *Ministro della marina mercantile* . 24860

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 24845, 24850

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 24848

ALCIDI REZZA Lea, PASQUATO, ROTA, VERONESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere, in relazione agli orientamenti che sarebbero stati espressi dal Consiglio centrale dell'ONMI di procedere dal 1° luglio 1966 alla chiusura di 150 asili-nido ed al conseguente licenziamento di oltre un migliaio di dipendenti, se e quali provvedimenti intenda adottare per assicurare la continuazione di un efficiente sistema di tutela e di assistenza all'infanzia. (4623)

RISPOSTA. — Come è noto, il Consiglio centrale dell'ONMI, nella seduta del 13 aprile ultimo scorso, ha deliberato: il licenziamento, alla scadenza del 30 giugno prossimo venturo, di tutto il personale fuori ruolo addetto agli asili nido (oltre un migliaio di dipendenti); la chiusura di oltre un centinaio di asili nido e la redistribuzione del personale di ruolo negli asili nido che continueranno a funzionare.

In seguito a ciò, questa Amministrazione ha immediatamente rappresentato al Presidente del Consiglio dei ministri l'opportunità di convocare presso il proprio Gabinetto il Ministro per la sanità, quello per il tesoro ed il Presidente della ONMI per studiare la possibilità di adottare urgenti misure atte ad evitare la chiusura degli asili nido ed il licenziamento del relativo personale.

Tuttavia, in attesa degli sviluppi di tale iniziativa, è stato invitato il Presidente dell'ONMI a sospendere i provvedimenti di licenziamento adottati nei confronti del di-

pendente personale e la Giunta esecutiva dell'Opera, aderendo all'invito, nella seduta del 13 maggio ultimo scorso, con provvedimento n. 787, ha deliberato di revocare la chiusura degli asili nido ed il conseguente licenziamento del personale.

Inoltre, con il Ministero del tesoro si sta esaminando la situazione al fine di adeguare il contributo ordinario dello Stato a favore dell'ONMI, attualmente decisamente insufficiente, alle aumentate esigenze sanitarie del settore.

Si fa presente, infine, che il nuovo regolamento organico dell'ONMI è all'esame del Ministero del tesoro per il preventivo concerto.

Il Ministro

MARIOTTI

ARTOM. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere a quali accordi siano pervenute le due Amministrazioni, di concerto anche con la Direzione generale del demanio e col Ministero dei lavori pubblici, per risolvere l'annoso problema della sede dell'Archivio di Stato di Firenze in modo da evitare che la Galleria degli Uffizi possa essere esposta ulteriormente al grave pericolo di incendio rappresentato dalla massa cartacea costituente l'Archivio sottostante la Galleria; in modo da consentire l'allargamento della Galleria stessa, così da sistemare tutte le Opere che ne costituiscono l'incomparabile patrimonio; in modo, infine, da dare insieme all'Archivio fiorentino, che conserva così inestimabili tesori di documenti, una sede sicura e razionale che meglio garantisca la conservazione degli Atti e meglio ne consenta lo studio. (2887)

RISPOSTA — Rispondo anche per conto del Ministro dell'interno.

L'esigenza di trasferire dal Palazzo degli Uffizi ad altra sede l'Archivio di Stato di Firenze e di dare, di conseguenza, una più adeguata sistemazione anche alla Galleria degli Uffizi è vivamente avvertita dai Ministeri interessati.

Il problema del reperimento di un immobile o di un'area disponibile per la nuova sede del predetto Archivio — problema al quale si sono interessati anche altri organi centrali e gli organi locali — ha presentato non lievi difficoltà, che hanno pregiudicato la realizzabilità di varie soluzioni via via prospettate.

Peraltro, negli ultimi tempi l'attenzione si è fermata sulla possibilità di utilizzare l'area di un edificio demaniale, soluzione la cui attuazione è legata preminentemente al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti per la nuova costruzione, preventivati in circa lire 1.500.000.000.

La questione è stata, pertanto, sottoposta all'esame del Ministero del tesoro e viene seguita con viva premura dai due Ministeri direttamente interessati.

Il Ministro
GUI

ARTOM. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga giusto, in applicazione della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernente la valutazione dei servizi, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di estendere il beneficio del riscatto, previsto dall'articolo 1 della legge citata, ai periodi di anzianità convenzionale riconosciuta ai perseguitati politici e razziali, che entrarono nel corpo insegnanti o in altri impieghi pubblici dopo la Liberazione e risalente alla data di precedenti concorsi, ai quali non poterono partecipare, pur avendone il diritto, per gli ostacoli politici e legislativi dell'epoca.

Si chiede inoltre se il Ministro non ritenga opportuno di esonerare i medesimi dal contributo di cui all'articolo 1 della legge, tenendo conto che detto periodo di anzianità convenzionale è già valutato e riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza. (4688)

RISPOSTA. — In base alle disposizioni contenute nel 1° comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze per i perseguitati politici antifascisti o razziali e loro familiari superstiti,

in favore degli interessati in particolari condizioni viene attribuito, quando non abbiano titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti.

Con tali disposizioni il legislatore si è, quindi, limitato a garantire il minimo di pensione al cennato personale che viene a trovarsi nell'impossibilità di maturarne il diritto, senza attribuire periodi di anzianità convenzionale.

In relazione a quanto precede, non sembra che nei confronti del richiamato personale possa trovare applicazione la legge 5 dicembre 1965, n. 1368, riguardante la valutazione dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, la quale, fra le condizioni del riscatto pone — salvo eccezioni per periodi (studi universitari e corsi speciali di perfezionamento) ammessi al riscatto stesso in analogia a quanto già praticato per la pensione — quella che si tratti di servizi prestati, condizione questa che non si verifica nei casi segnalati dalla S.V. onorevole.

Quanto sopra esime lo scrivente dal formulare considerazioni circa l'ultima parte dell'interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato
AGRIMI

BERGAMASCO, VERONESI, ROVERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se, avendo l'Italia ratificato da più di cinque anni con legge 4 agosto 1955, n. 848, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, non ritengono di doversi fare promotori delle iniziative necessarie per procedere al formale riconoscimento della competenza della Commissione europea dei diritti dell'uomo (istituita con l'articolo 19 della suddetta Convenzione) a giudicare su istanza delle persone fisiche o giuridiche, come previsto dall'articolo 25 della indicata Convenzione, le eventuali violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali compiute da uno degli Stati firmatari.

Dopo che l'Inghilterra, nel gennaio 1966, ha provveduto ad un tale riconoscimento la iniziativa si rende necessaria per allineare l'Italia ai numerosi Paesi dell'Europa (Austria, Belgio, Danimarca, Germania federale, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Olanda, Svezia, Norvegia) che hanno da tempo compiuto detto riconoscimento. (4612)

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'esigenza, da lei prospettata, che alla Convenzione dei diritti dell'uomo venga data piena attuazione, particolarmente attraverso l'accettazione della clausola facoltativa (articolo 25) concernente il cosiddetto « ricorso individuale », corrisponde ad un insieme di principi e di convinzioni politiche che il Governo, per parte sua, non può non condividere interamente: sia perchè la nozione dei diritti dell'uomo, su cui la Convenzione si fonda, è ormai patrimonio comune della coscienza civile del nostro Paese, sia perchè la suddetta clausola contiene in sé importanti elementi di « sovranazionalità », e la sua applicazione rappresenta quindi un non trascurabile passo avanti verso quella profonda integrazione delle collettività europee che rimane uno dei principali obiettivi della politica italiana.

Ai Paesi che hanno già accolto il principio del ricorso individuale si è aggiunta di recente la Gran Bretagna: tale fatto è un significativo indizio del maturarsi e allargarsi di una comune coscienza europeistica, che al tempo della firma della convenzione rappresentava per vari aspetti — considerate le difficoltà derivanti dai complessi problemi politici sul tappeto — una notevole anticipazione.

Il Governo italiano segue con il massimo interesse questa evoluzione e non perde di vista la possibilità di darvi la propria adesione tenendo presente tuttavia che la questione implica dei delicati problemi di coordinamento legislativo nel nostro ordinamento.

Il Sottosegretario di Stato

LUPIS

BERGAMASCO, VERONESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere gli orientamenti e le decisioni prese in merito all'utilizzazione della somma da tempo stanziata per l'avvio al ripristino del Palazzo Farnese di Piacenza nonchè gli impegni che si intendono prendere per la completa valorizzazione di tale storico monumento, considerando che siano tali per cui i lavori vengano portati avanti con continuità, razionalità ed in modi adeguati al fine anche di corrispondere agli sforzi compiuti dagli enti locali piacentini.

In particolare, inoltre, per conoscere lo stato dei progetti approntati dalla Soprintendenza ai monumenti per la sistemazione degli appartamenti al primo piano del predetto Palazzo. (4656)

RISPOSTA. — Il Ministero, ravvisata l'opportunità di procedere nell'opera di restauro dello storico Palazzo Farnese di Piacenza, iniziata con il ripristino della facciata interna, per cui a suo tempo fu erogata la somma di lire 8.000.000, ha di recente invitato il competente soprintendente a trasmettere una ulteriore perizia di lire 10 milioni che verrà finanziata nel corrente anno.

Il Ministro

GUI

BERLINGIERI, SPASARI, ANGELILLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga non più dilazionabile provvedere al rinnovo della Presidenza e del Consiglio di amministrazione dell'ENAL, ponendo così termine al non breve periodo di carenza di poteri, la quale nuoce all'attività della benemerita istituzione.

Tale provvedimento è vivamente atteso da coloro che hanno seguito ed apprezzato l'opera fervida di rinnovamento e di espansione che ha caratterizzato l'ENAL nel corso del quadriennio dell'amministrazione in carica, meritevole di riconferma, nell'interesse stesso dell'ENAL, che potrà, così, avere utile e continuativa operatività. (3890)

RISPOSTA. — In relazione alla sopra riportata interrogazione faccio riferimento alle dichiarazioni che, sulla situazione dell'ENAL, ho reso, a nome del Governo, nell'Aula del Senato della Repubblica il 6 maggio ultimo scorso, in risposta alle interrogazioni a risposta orale dei senatori Bonacina e Banfi e del senatore Terracini.

Aggiungo che, il 14 maggio, la *Gazzetta Ufficiale* n. 117 ha pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 22 aprile 1966 con il quale al professore avvocato Vitaliano Rovigatti, nominato Commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, è stato conferito l'incarico di « formulare proposte per il riordinamento dell'Ente, la riorganizzazione dei servizi e la regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale non oltre il 31 dicembre 1967 ».

Il Sottosegretario di Stato

SALIZZONI

CARUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che la Ditta Semeraro Benito ha in corso di costruzione un complesso di abitazioni civili a Martina Franca (Taranto) nelle Vie Quarto Volturmo e Libertà e che l'altezza delle costruzioni è quasi il doppio di quanto stabilito dall'articolo 19 del Regolamento edilizio comunale e che i lavori di costruzione procedono liberamente, anzi alcuni lavori di elevazione sono già stati ultimati, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritiene opportuno promuovere accertamenti sulla richiesta di concessione di deroga all'articolo 19 del Regolamento edilizio comunale, nel quale articolo 19 è stabilita in metri 20 l'altezza massima delle costruzioni.

La richiesta di deroga all'articolo 19 del Regolamento edilizio comunale era stata inoltrata al Consiglio superiore dei lavori pubblici e da questo concessa, ma molto opportunamente e giustamente la Direzione generale urbanistica del Ministero dei lavori pubblici rinviò la richiesta di deroga al Consiglio superiore dei lavori pubblici, esprimendo il suo parere negativo e facendo osservare che l'articolo 19 del Regolamento

edilizio comunale di Martina Franca ammette la deroga qualora l'edificio in costruzione sia prospiciente su piazza, oppure abbia una caratteristica artistica.

Poichè nelle costruzioni in oggetto mancano i presupposti alla deroga, all'interrogante sembra strano come mai il Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Ditta Semeraro non abbia tenuto presente l'applicazione della legge e della tutela dei diritti, che dalla legge provengono, dei cittadini, proprietari di case in Via Quarto-Volturmo e Via della Libertà, e come mai l'Ufficio tecnico del comune di Martina Franca abbia atto liberamente procedere i lavori di costruzione dei predetti complessi, senza che la Ditta Semeraro fosse in possesso di alcuna deroga all'articolo 19 del Regolamento edilizio comunale. (4389)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha negato il nulla osta per la costruzione, in deroga alle norme regolamentari, del fabbricato della ditta Semeraro Settimio Benito in Martina Franca.

S'informa, inoltre, che, in considerazione del fatto che la costruzione, nel punto medio di Via Volturmo, ha già superato l'altezza regolamentare, il Comune è stato invitato ad adottare, nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuiti dall'articolo 32 della legge urbanistica 17 agosto 1949, n. 1150, i provvedimenti idonei ad eliminare tale illegittimità.

Nel contempo la Prefettura di Taranto è stata interessata ad accertare che il Comune adempia con la massima urgenza alla suddetta prescrizione.

Il Ministro

MANCINI

CHIARIELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere come intende provvedere per l'approvvigionamento in Italia e la conseguente possibilità di acquisto di preparati esistenti ed efficaci contro gli avvelenamenti da anticrittogamici che, specie nella stagione estiva incombente, aumentano con casi spesso mortali.

Il problema grave è di portata nazionale e deve essere risolto quindi dalla squisita sensibilità del Ministro della sanità con carattere di estrema urgenza. (4778)

RISPOSTA. — Il problema delle intossicazioni da antiparassitari impiegati nell'agricoltura è da tempo allo studio, sia per trovare il modo di prevenirle, sia per assicurare ad ogni intossicato un pronto ed efficace intervento terapeutico.

Le intossicazioni da esteri fosforici hanno assunto aspetti allarmanti nel 1964, quando l'unica impresa farmaceutica distributrice del PAM (Piridin Aldossina Metiljoduro), l'antidoto universalmente adottato nella terapia d'urgenza delle predette intossicazioni, rese improvvisamente nota la sospensione della diffusione sul mercato farmaceutico nazionale della specialità medicinale. Dopo aver considerato le varie soluzioni per ottenere sufficienti rifornimenti dell'antidoto in questione, il Ministero della sanità ritenne più opportuno avvantaggiarsi dell'aiuto che poteva validamente offrire l'Amministrazione militare e, superate diverse difficoltà tecniche e burocratiche, al principio della stagione estiva dello scorso anno, era possibile iniziare la distribuzione gratuita, attraverso i Medici provinciali, a tutti i centri di pronto soccorso del PAM sintetizzato dai Laboratori del centro tecnico chimico-fisico del Ministero difesa-esercito.

La quantità di PAM che verrà distribuita dal Ministero della sanità nel corso della prossima estate consentirà presumibilmente di fronteggiare la situazione delle intossicazioni acute da esteri fosforici con la terapia d'urgenza. Inoltre, gli Uffici tecnici del Ministero della sanità non tralasciano di seguire le ricerche che ovunque vengono effettuate nell'intento di ottenere antidoti che uniscano ad una attività terapeutica più pronta ed energica anche un'azione più specifica nel trattamento d'urgenza di dette intossicazioni.

Si sottolinea, infine, come la soluzione del problema risieda unicamente nella prevenzione delle intossicazioni, cioè nel far sì che coloro che utilizzano i prodotti antiparassi-

tari, divenuti consci della loro tossicità, evitino nella maniera più assoluta il loro uso incauto ed irrazionale. È infatti dimostrato come l'adozione di tutte le cautele prescritte per l'uso degli antiparassitari consenta di raggiungere ottimi risultati agricoli senza arrecare danni all'uomo.

A tal fine, il Ministero della sanità ha predisposto uno schema di regolamento, previsto dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che disciplina la produzione, il commercio e la vendita degli antiparassitari.

Il Ministro
MARIOTTI

DE DOMINICIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia al corrente della gravissima situazione in cui attualmente si dibattono gli insegnanti di economia domestica e lavori femminili, materie, queste, così dette sacrificate.

In particolare l'interrogante chiede di sapere se il Ministro, per la piena utilizzazione del personale suddetto, non ritenga opportuno prendere nella dovuta considerazione le seguenti proposte, già formulate ed all'esame dei competenti organi ministeriali:

- 1) obbligatorietà dell'insegnamento delle applicazioni tecniche nella seconda e terza classe della Scuola media;
- 2) istituzione di cattedra di applicazioni tecniche ogni due corsi con un totale di 18 ore settimanali;
- 3) formazione di classi miste non abbinate;
- 4) non vincolare la formazione delle classi al numero degli allievi;
- 5) istituzione di ruoli soprannumerari per gli insegnanti comunque in servizio alla data del 30 settembre 1965;
- 6) reimpiego provvisorio negli uffici del Patronato scolastico ed in quelli dipendenti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione;
- 7) sdoppiamento della cattedra di matematica ed osservazioni scientifiche ed asse-

gnazione di quest'ultima materia agli insegnanti di economia domestica. (4073)

RISPOSTA. — La situazione degli insegnanti di economia domestica e di lavori femminili nelle cessate scuole di avviamento professionale è oggetto di cura assidua da parte dell'Amministrazione, la quale ha adottato o ha promosso l'adozione di numerosi provvedimenti in favore di tali categorie.

Per ciò che riguarda le specifiche proposte formulate dall'onorevole interrogante, si fa osservare che la trasformazione dell'insegnamento delle applicazioni tecniche nella scuola media da facoltativo in obbligatorio, già discussa in occasione del recente Convegno di studio sui problemi della suddetta scuola, sarà oggetto di apposita trattazione da parte di una competente Commissione, che verrà prossimamente costituita per l'esame dei problemi relativi alle materie facoltative.

Quanto alla riduzione del numero dei corsi necessari per costituire una cattedra di applicazioni tecniche, sono attualmente all'esame del Parlamento due proposte di legge, miranti a ridurre tale numero da quattro a tre o a due corsi.

Alla soluzione delle due suaccennate questioni è connessa quella relativa alla proposta di formare classi miste non allineate ai fini dell'insegnamento di cui trattasi: è evidente, d'altra parte, che non si può consentire la nomina di insegnanti per classi eccessivamente esigue, quali si determinano in molti casi, in seguito alla mancata scelta, da parte di alunni delle seconde e terze classi, della materia in questione.

Quanto all'istituzione di ruoli soprannumerari, qualora ciò significhi una indiscriminata immissione in ruolo di insegnanti che alla data del 30 settembre 1965 ne erano fuori, si darebbe luogo ad una ingiustificata situazione di favore per la categoria in questione, nei confronti delle altre categorie di insegnanti, oltre a determinare un aggravio difficilmente sostenibile per l'erario.

Per ciò che riguarda il reimpiego provvisorio delle insegnanti non di ruolo di cui trattasi, in posti delle carriere amministra-

tive dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, si fa presente che in tal senso è operante la legge 3 novembre 1964, n. 1122, che ha consentito finora di evitare il licenziamento per tutti gli insegnanti in possesso di quel minimo di anzianità di servizio e di qualificazione professionale cui detta legge fa riferimento.

Infine, si fa presente che l'insegnamento delle osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media deve essere impartito da personale in possesso di titolo di studio di livello universitario.

Il Ministro

GUI

DI PAOLANTONIO, MACCARRONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza del gravissimo provvedimento di licenziamento adottato dalla sede provinciale della ONMI di Teramo nei confronti di tutto il personale non di ruolo e del danno che tale provvedimento arreca alla cura ed assistenza dei bimbi ospitati negli asili nido;

per conoscere i provvedimenti che intende adottare per far revocare tali licenziamenti, per impedire la chiusura di asili nido e per garantire, al contrario, l'estensione ed il miglioramento di tale importante servizio sociale. (4737)

RISPOSTA. — Come è noto, il Consiglio centrale dell'ONMI, nella seduta del 13 aprile ultimo scorso, ha deliberato: il licenziamento, alla scadenza del 30 giugno prossimo venturo, di tutto il personale fuori ruolo addetto agli asili nido (oltre un migliaio di dipendenti); la chiusura di oltre un centinaio di asili nido e la redistribuzione del personale di ruolo negli asili nido che continueranno a funzionare.

In seguito a ciò questa Amministrazione ha immediatamente rappresentato al Presidente del Consiglio dei ministri l'opportunità di convocare presso il proprio Gabinetto il Ministro per la sanità, quello per il tesoro ed il Presidente dell'ONMI per studiare la possibilità di adottare urgenti

misure atte ad evitare la chiusura degli asili nido ed il licenziamento del relativo personale.

Tuttavia, in attesa degli sviluppi di tale iniziativa, è stato invitato il Presidente dell'ONMI a sospendere i provvedimenti di licenziamento adottati nei confronti del dipendente personale e la Giunta esecutiva dell'Opera, aderendo all'invito, nella seduta del 13 maggio ultimo scorso, con provvedimento n. 787, ha deliberato di revocare la chiusura degli asili nido ed il conseguente licenziamento del personale.

Inoltre, con il Ministero del tesoro si sta esaminando la situazione al fine di adeguare il contributo ordinario dello Stato a favore dell'ONMI, attualmente decisamente insufficiente, alle aumentate esigenze sanitarie del settore.

Si fa presente, infine, che il nuovo Regolamento organico dell'ONMI è all'esame del Ministero del tesoro per il preventivo concerto.

Il Ministro

MARIOTTI

GIANCANE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere per quali ragioni l'Amministrazione p.t. non provvede ancora a risolvere il problema del riscatto delle case economiche p.t., in contrasto con precise disposizioni di legge.

Tenuto conto delle legittime aspirazioni del personale, l'interrogante desidera sapere, inoltre, entro quanto tempo gli organi competenti intendano provvedere in merito. (4795)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 29 luglio 1964 esprime parere favorevole per la stipula degli atti di cessione in proprietà dei 704 alloggi per i quali era stato pubblicato, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, il bando di cessione.

Per il riscatto dei restanti alloggi sui quali, a norma di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231, che ha

modificato il citato decreto del Presidente della Repubblica, doveva costituirsi la quota di riserva del 20 per cento, il Consiglio di amministrazione esprime l'avviso di chiedere il parere del Consiglio di Stato sul computo della predetta quota, essendo sorti dubbi se il 20 per cento dovesse essere calcolato sul numero degli alloggi da cedere in proprietà ovvero sul numero di tutti gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione, compresi quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede reparti e servizi dell'Amministrazione e che dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono sottratti alla disciplina del riscatto.

Il Consiglio di Stato nel settembre 1965 ha espresso l'avviso che la quota del 20 per cento debba essere calcolata solo sul numero degli alloggi da cedere a riscatto.

Sono stati quindi chiesti a tutte le Direzioni provinciali gli elementi indispensabili per la formazione, in ogni provincia, della quota di riserva, procedendo nell'ordine che segue, giusta quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione nella predetta seduta del 29 luglio 1964:

1) alloggi in godimento di assegnatari che hanno rinunciato al riscatto;

2) alloggi in godimento di assegnatari che risultano proprietari, nella stessa sede, di altri alloggi;

3) alloggi assegnati a concessionari trasferiti dalla sede nella quale godevano dell'alloggio;

4) alloggi ultimi assegnati secondo l'ordine inverso della graduatoria di assegnazione.

Essendo nel frattempo quest'Amministrazione centrale venuta in possesso di tutti i dati chiesti alle Direzioni provinciali, si è proceduto alla costituzione della quota di riserva.

Il Consiglio di amministrazione il 1º giugno ultimo scorso ha espresso parere favorevole alla quota di riserva costituita in ogni provincia ed al riscatto di tutti i restanti alloggi economici, verso la corresponsione del prezzo risultante dal valore venale determinato o da determinare dalle Commissioni provinciali presso l'Ufficio del

genio civile ovvero dalle Commissioni regionali presso il Provveditorato alle opere pubbliche, ridotto del 30 per cento e di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione.

In attesa della registrazione presso la Corte dei conti del decreto ministeriale concernente i criteri di ripartizione, per territorio e categoria di alloggi, della quota di riserva, si stanno approntando le disposizioni che verranno impartite a tutti gli organi periferici per la pratica attuazione delle norme sul riscatto di n. 2576 alloggi (4100 numero complessivo degli alloggi meno 704 per i quali, essendo stati pubblicati i bandi, sono in corso di stipula gli atti per la cessione in proprietà e detratti inoltre 820 alloggi compresi nella quota di riserva).

Il Ministro
SPAGNOLLI

GRAY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi sistemi che, malgrado precedenti interpellanze in campo parlamentare, persistono in seno all'ENAL, sia nell'assunzione o sostituzione del personale con disprezzo anche degli obblighi previdenziali, sia nell'arbitraria onerosità della gestione officine, sia nel diniego al personale degli aumenti di legge per l'indennità integrativa speciale sotto il pretesto della mancanza di fondi;

ove il Presidente del Consiglio abbia accertato la sostanza e la gravità di quanto sopra, l'interrogante chiede se non ritenga di procedere ad un risanamento economico e organizzativo dell'ENAL attraverso la nomina di un Commissario straordinario con adeguati poteri. (*Già interr. or. n. 574*) (3976)

GRAY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il motivo per cui non è stato ancora nominato il nuovo Presidente dell'ENAL pur essendo già scaduto il mandato conferito al Presidente in carica. L'interrogante chiede inoltre al Presidente del Consiglio se non ritenga opportuni la riorganizzazione ed il potenziamento

su basi democratiche della benemerita istituzione delegata al servizio sociale del tempo libero, onde evitare che del regolare funzionamento della stessa si interessino gli organi giudiziari anzichè gli organi di normale e continuativa competenza. (*Già interr. or. n. 645*) (3979)

GRAY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere la posizione del Governo nei confronti dell'ENAL e della imminente nomina del nuovo Presidente dell'Istituto indicato ufficiosamente nella persona dell'avvocato Vitaliano Rovigatti. A tale proposito si chiede di sapere come si possa giustificare la nomina alla Presidenza dell'ENAL di persona già legata alle ACLI, di cui è stata Vice Presidente, visto che, per affermazione dell'onorevole Jacometti, Presidente dell'ARCI, organizzazione paramunitista, l'ARCI e le ACLI dovrebbero di comune accordo operare nel settore del tempo libero, dopo che si sia provveduto alla abolizione dell'ENAL, ossia dell'Ente delegato dallo stesso Stato alle attività di ricreazione e di formazione dei lavoratori, indipendentemente da ogni politicizzazione.

Considerata la sopraddeita intesa e considerato anche che l'attuale Presidente del Consiglio nazionale della DC, onorevole Scelba, affermò, quale Ministro dell'interno, che l'ARCI aveva tendenze spiccatamente politiche e che le sue sedi erano strettamente dipendenti da quelle di un partito politico estremista, l'interrogante chiede ancora di sapere se non sia da considerarsi avventato nominare un Presidente ENAL proveniente dalle ACLI stesse e se ciò non possa in definitiva portare alla realizzazione del progetto di spartizione dell'area del tempo libero, di pertinenza statale, a tutto ed esclusivo vantaggio delle associazioni di estrema sinistra. (4626)

GRAY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non creda opportuno di nominare una Commissione ministeriale per appurare le origini del contrasto profondo che attualmente logora e paralizza i rapporti fra i Sindacati e la Presidenza dell'ENAL.

Se non creda inoltre opportuno nominare un Commissario con incarico di riordinare e riorganizzare l'Ente preposto al tempo libero dei lavoratori in quanto l'attuale gestione fino ad oggi non è riuscita ad espletare il suo programma e assolvere il suo dovere. (Già interr. or, n. 1079) (4692)

RISPOSTA. — In relazione alle sopra riportate interrogazioni faccio riferimento alle dichiarazioni che, sulla situazione dell'ENAL, ho reso, a nome del Governo, nell'Aula del Senato della Repubblica il 6 maggio ultimo scorso, in risposta alle interrogazioni a risposta orale dei senatori Bonacina e Banfi e del senatore Terracini.

Aggiungo che, il 14 maggio, la *Gazzetta Ufficiale* n. 117 ha pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 22 aprile 1966 con il quale al professore avvocato Vitale Rovigatti, nominato Commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, è stato conferito l'incarico di « formulare proposte per il riordinamento dell'Ente, la riorganizzazione dei servizi e la regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale non oltre il 31 dicembre 1967 ».

Il Sottosegretario di Stato
SALIZZONI

MACCARRONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi della decisione di abolizione di una delle due sezioni della scuola media del comune di Crespina (Pisa); e se non ritiene opportuno revocare il provvedimento in considerazione del grave disagio che ne deriva alla popolazione studentesca a causa dell'estensione del territorio comunale, della difficoltà di provvedere al trasporto degli alunni, dell'impossibilità di reperire un locale unico capace di accogliere tutti gli alunni. (4728)

RISPOSTA. — S'informa l'onorevole interrogante che la sezione staccata di scuola media funzionante a Crespina capoluogo per l'anno scolastico 1966-67 non sarà soppressa.

Il Ministero si riserva di riesaminare le condizioni di funzionamento di detta sezione durante il prossimo anno scolastico.

Il Ministro
GUI

MAGGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave disagio in cui si trova il calzaturificio siciliano con sede in Trapani per le frequenti interruzioni che da tempo si verificano nell'erogazione dell'energia elettrica e che costringono quell'industria a rallentare notevolmente la produzione con grave danno economico per l'industria stessa e per il personale dipendente che viene costretto a subire, per tale stato di cose, la perdita di ore lavorative.

L'interrogante chiede ancora quale urgenti provvedimenti si intendano prendere per porre fine a tale grave inconveniente. (4782)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

Dagli accertamenti eseguiti dai competenti organi periferici dell'Enel è risultato che i disservizi che hanno interessato il Calzaturificio siciliano sono stati principalmente originati dalle forti mareggiate che hanno colpito, nel periodo di fine inverno e primavera, il litorale trapanese. Tali eventi hanno infatti fortemente menomato l'isolamento degli elettrodotti a media tensione, che fiancheggiano per lunghi tratti il litorale, e delle relative cabine di trasformazione.

L'Enel, per ovviare per quanto possibile a tali inconvenienti, mentre ha in corso lavori di manutenzione straordinaria di alcune cabine di trasformazione, ha già programmato le opere di sistemazione di taluni tronchi di elettrodotto che hanno risentito in modo particolare degli eventi sopradetti.

Il Ministro
ANDREOTTI

MAIER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quanto sia fondata la notizia secondo la quale sarebbe intenzione del Ministero di limitare i titoli validi per l'ottenimento della abilitazione all'insegnamento dell'educazione artistica nella scuola media, alla laurea in architettura e al diploma di Accademia di belle arti, escludendo il diploma di maturità artistica e la licenza di Istituto d'arte, titoli che attualmente consentono la partecipazione agli esami di abilitazione per l'insegnamento del disegno.

La notizia ha creato un notevole stato di allarme negli allievi e nelle loro famiglie, provocando un disagio generale con conseguente confusione nella scuola, tanto da recare grave pregiudizio all'attività didattica.

Reputa pertanto l'interrogante che sia opportuno fornire al più presto notizie ufficiali sugli intendimenti effettivi e perlomeno assicurare che saranno rispettati i diritti di coloro che già hanno iniziato gli studi nei Licei artistici e negli Istituti d'arte. (4245)

RISPOSTA. — S'informa l'onorevole interrogante che attualmente è all'esame del Consiglio di Stato uno schema di decreto presidenziale concernente il regolamento degli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, nonchè le nuove classi di concorso a cattedre per tale tipo di scuola.

Nel suddetto decreto, fra i titoli che consentono l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione artistica figurano, senza alcuna limitazione nel tempo, il diploma di maturità artistica e la licenza di istituto d'arte.

Il Ministro

GUI

MORVIDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) se è a conoscenza che l'Istituto autonomo case popolari di Viterbo nella prima quindicina di settembre 1965 ha invia-

to a tutti gli inquilini della provincia una lettera con la quale « si notifica ad ogni effetto che in base al decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, n. 4864, del 14 luglio 1965, è stato adeguato il fitto dell'appartamento »;

b) se esiste il decreto suddetto e in caso affermativo se non ritiene che esso sia illegale e comunque che sia illegale la lettera dell'IACP di Viterbo;

c) se non ritiene che debbano essere restituite le somme di aumento di affitto percepite malgrado le norme di legge che lo vietano, anche se l'aumento richiesto dall'IACP di Viterbo si pretende giustificarlo con l'aumento delle spese di manutenzione — che non si vede in che cosa possano consistere dato che i fabbricati sono in condizione di vero e proprio abbandono — e con l'aumento degli stipendi ai funzionari;

d) se è a conoscenza: 1) che lo stesso suddetto IACP, subito dopo l'entrata in vigore (18 febbraio 1959) del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, pubblicò il bando per la cessione degli alloggi medesimi fissando la cifra totale di riscatto per ognuno di essi secondo la prescrizione dell'articolo 10 del decreto suddetto; 2) che molti inquilini versarono la quota di lire 5.000 e a sei anni di distanza non sanno qual fine essa abbia fatto perchè continuano a pagare l'affitto come per il passato;

e) infine, se è a conoscenza che a molti assegnatari di case in affitto non è stato consegnato, come per esempio a Soriano del Cimino, il locale di sgombero che è invece stato affittato ad altri, sì che gli assegnatari dell'abitazione si vedono costretti a depositare loro oggetti all'esterno con conseguenze contravvenzionali da parte delle locali autorità. (3765)

RISPOSTA. — L'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo è stato autorizzato, con decreto interministeriale in data 14 luglio 1965, ad applicare l'aumento del 10 per cento sui canoni di locazione degli alloggi

in proprietà, in base al piano di adeguamento predisposto ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677.

Con l'applicazione dei citati aumenti, contenuti peraltro in limiti moderati, l'Istituto potrà provvedere al risanamento del proprio bilancio.

Per quanto concerne il lamentato ritardo di riscatto degli alloggi popolari in base alle vigenti disposizioni di legge, s'informa che la questione ha formato, tra l'altro, oggetto di un'ispezione disposta da questo Ministero nei confronti del predetto Istituto. Secondo quanto riferito dal funzionario ispettore il ritardo è dovuto soprattutto a cause di carattere obiettivo, connesse ad incertezze interpretative delle disposizioni, peraltro ora risolte.

Si assicura, comunque, che questo Ministero non mancherà di intervenire per sollecitare il corso delle pratiche di cui trattasi.

In ordine all'ultima parte dell'interrogazione si fa presente che nel comune di Soriano del Cimino due famiglie occupano appartamenti non dotati di scantinati.

Tali appartamenti fanno parte di un complesso di 42 alloggi, 40 scantinati e 2 negozi, realizzato dal Comune, per conto dello Stato, ai sensi della legge 10 aprile 1947, n. 261.

I negozi furono previsti al fine di favorire gli assegnatari, in quanto la zona era completamente sprovvista di botteghe. Pertanto non fu possibile assegnare il ripostiglio alle predette due famiglie, che occupavano gli ultimi due posti della graduatoria compilata dalla Commissione, presieduta dal Pretore competente.

Il Ministro
MANCINI

PACE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non creda di intervenire con ogni sollecitudine al fine di scongiurare l'ulteriore guasto che si va apportando all'antica Abbazia benedettina di San Giovanni in Venere in Fossacesia (provincia di Chieti), con demolizioni e ricostruzioni che sono state denunziate, con viva

protesta, dalla stampa e documentate di recente in una inchiesta curata dall'esimio cultore di storia abruzzese professor Emiliano Giancristofaro.

La « strada panoramica », costruita nel 1963-1964 dal litorale adriatico al monastero, in uno scenario suggestivo di naturale bellezza, corre il rischio di trasformarsi in un'arteria utilizzata a speculazione di siti edificatori. La Commissione provinciale di Chieti per la tutela delle bellezze panoramiche sollecitò il vincolo panoramico ed una normativa atta a scongiurare costruzioni deturpanti, ma sino ad oggi la Soprintendenza alle belle arti per l'Abruzzo non ha emesso il decreto di vincolo.

È stata demolita (la stampa riferisce finanche dell'impiego di tritolo per le opere di abbattimento, con possibile pregiudizio della stabilità di tutto il complesso) la sezione conventuale dell'Abbazia per costruire al suo posto dei locali per assistenza all'infanzia, che si sarebbero potuti reperire con diversa iniziativa. In questi giorni, si dà notizia di lavori in corso per la demolizione anche della seconda parte del corpo di fabbrica della stessa sezione conventuale. E, al posto di queste strutture demolite che erano nell'armonia del complesso architettonico, vanno sorgendo nuovi corpi di fabbrica di stridente bruttura.

L'interrogante confida che sia preservato da ulteriori irreparabili deturpazioni uno dei più insigni monumenti della regola benedettina, sopravvissuto sinora alle ingiurie del tempo e degli uomini. (4510)

RISPOSTA. — La costruzione del fabbricato, adiacente al lato esterno del Chiostro dell'Abbazia di San Giovanni in Venere, in Fossacesia, si svolge in conformità di un progetto approvato dal Ministero nel 1960.

Nel corso dei lavori si è potuto anzi ottenere qualche miglioramento del progetto stesso ed in particolare il mantenimento di un piccolo corpo di fabbrica preesistente, aggiunto posteriormente, privo di interesse artistico ma di un certo valore ambientale, quale termine di passaggio fra le absidi della basilica e l'ala di nuova costruzione.

Il nuovo fabbricato non è altro che la ricostruzione di un manufatto già esistente, ridotto allo stato di rudere e non supera nè in lunghezza nè in larghezza il primitivo volume; per l'altezza è stata seguita la traccia del vecchio timpano di copertura.

Dal progetto approvato dal Ministero risulta, inoltre, che il fabbricato in questione avrebbe dovuto essere un « convento » forse destinato ad accogliere dei novizi, in numero peraltro limitato, a causa dello spazio che non consentirebbe di più.

Per quanto riguarda poi la questione della « strada panoramica », si precisa che a seguito della deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti, relativa all'apposizione di un vincolo panoramico sulla zona adiacente all'Abbazia e sul tratto lungomare, il Ministero, una volta eseguite le regolamentari operazioni preliminari, ha provveduto a perfezionare il vincolo in questione.

Il relativo provvedimento è stato trasmesso, in data 5 maggio 1966, per la dovuta controfirma, al Ministero della marina mercantile, in quanto la strada panoramica si snoda dal litorale adriatico al monastero e la relativa procedura di vincolo investe la competenza anche del citato Ministero.

Comunque, si fa presente che la validità del vincolo decorre fin dal primo giorno del periodo di affissione della proposta dello stesso all'albo comunale di Fossacesia.

Il Ministro
GUI

PALERMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda al vero l'informazione secondo la quale è in elaborazione da parte del Governo una proposta di legge che apporta sostanziali modifiche all'attuale ordinamento degli esami di abilitazione all'insegnamento della educazione artistica nella scuola media;

e in caso affermativo se non ritenga opportuna la preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali e dei tecnici sulla materia in esame. (4554)

RISPOSTA. — Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, concernente gli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media nonché la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre, è stato elaborato da una Commissione di Ispettori centrali, con la collaborazione di esperti e studiosi delle varie discipline e di uomini di scuola.

In particolare, per quanto riguarda l'educazione artistica, è stato consultato anche il Centro didattico nazionale per l'istruzione artistica e sono state tenute presenti le proposte e le istanze in vario modo prospettate dalle rappresentanze sindacali e di categoria.

Il provvedimento di cui trattasi, sul quale è stato già sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, è attualmente all'esame del Consiglio di Stato.

Il Ministro
GUI

FERRINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Premesso:

a) che per effetto della legge 3 maggio 1956, n. 392, sono dichiarati soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi i Religiosi e le Religiose quando prestano attività di lavoro retribuite alle dipendenze di terzi, diversi da enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose, considerando la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente retribuito anche se le modalità delle prestazioni di lavoro sono pattuite direttamente fra il datore di lavoro e l'Istituto religioso cui appartengono i Religiosi e le Religiose occupati ed anche se la renumerazione relativa è versata dal datore di lavoro all'Istituto religioso;

b) che in conseguenza della legge citata sono stati assoggettati alle assicurazioni sociali obbligatorie i Religiosi e le Religiose che prestano la loro opera presso i pubblici ospedali;

c) che con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, vennero emanate « norme di attuazione e di coordinamento » della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e, in tale sede, si stabilì che i contributi per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per le persone soggette ad almeno una delle assicurazioni sociali obbligatorie, dichiarandosi esenti i dipendenti dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni (comprese le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) iscritti obbligatoriamente a enti o istituti previdenziali aventi fra i propri scopi anche l'assistenza agli orfani degli iscritti;

d) che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, richiamandosi al citato decreto presidenziale n. 818 del 1957, ha richiesto e richiede alle Amministrazioni ospedaliere il versamento dei contributi per « l'assistenza degli orfani dei lavoratori (e cioè all'ENAOLI) anche per i Religiosi e le Religiose addette ai pubblici Ospedali », per i quali non vi è obbligo di iscrizione all'INADEL;

e) che a tale pretesa si sono opposte le Amministrazioni ospedaliere a mezzo della loro Federazione nazionale (FIARO) osservando:

1) che il personale religioso è stato iscritto all'INPS con norma di carattere eccezionale e pertanto, per tale categoria, non dovrebbe parlarsi di automatica iscrizione all'ENAOLI; eccezionale perchè fuorusciva dall'applicazione dell'articolo 37 del testo unico 4 ottobre 1935, n. 1827, che considera « i lavoratori dipendenti », ed una norma eccezionale non può evidentemente essere applicata fuori del campo al quale non sia « espressamente » estesa;

2) che il contributo all'ENAOLI dovrebbe essere coerente col principio assicurativo-mutualistico che presuppone, con la parità di condizioni, di oneri e di vantaggi, il rischio assicurativo e l'eventualità della

prestazione, altrimenti esso verrebbe a trasformarsi in una imposta. Tale principio verrebbe violato, non potendo ovviamente verificarsi l'assistenza agli orfani dei Religiosi e delle Religiose di cui trattasi;

3) che se le « norme di attuazione e coordinamento » di cui al decreto presidenziale n. 818, del 1957, avessero la portata sostenuta dall'INPS esse sarebbero illegittime in quanto, in sede normativa, non sono ammissibili modificazioni della legge;

f) che l'INPS ha peraltro confermato alla FIARO che l'esclusione dalla contribuzione in parola è esplicitamente e tassativamente prevista al secondo comma dell'articolo 2 del più volte citato decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818, per le sole persone iscritte a Enti o Istituti previdenziali che abbiano tra i propri scopi anche l'assistenza agli orfani degli iscritti. Lo stesso INPS ha significato inoltre che per ottenere la richiesta « esclusione occorrerebbe « un riesame della questione in sede legislativa e una conseguente modifica delle norme vigenti in materia ».

Tutto ciò premesso, e considerato che la controversia sorge nei riguardi dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818, e non di una disposizione legislativa,

si chiede se non si ritenga necessario e urgente promuovere una modificazione del citato articolo 2 del decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818, nel senso di escludere l'obbligo del versamento dei contributi all'ENAOLI per i Religiosi e le Religiose di cui alla legge 3 maggio 1965, n. 392, e ciò qualora la questione non possa venire rapidamente risolta in via interpretativa da parte del competente Ministero. (Già interr. or. n. 744) (4186)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 3 maggio 1965, n. 392, i religiosi e le religiose sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi quando prestano attività di lavoro retribuito, alle dipendenze di terzi diversi dagli Enti ecclesiastici.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, stabilisce poi che

i contributi per l'assistenza agli orfani dei lavoratori sono dovuti per le persone soggette ad almeno una delle assicurazioni sociali obbligatorie.

L'INPS, tenuto conto, pertanto, della legge 3 maggio 1956, n. 392, e richiamandosi al decreto presidenziale n. 818 citato, ha sempre richiesto alle Amministrazioni ospedaliere il versamento dei contributi per l'assistenza agli orfani dei lavoratori anche per i religiosi addetti ai pubblici ospedali.

In merito alla richiesta avanzata dalla S.V. onorevole di modificare o di interpretare il citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel senso di escludere l'obbligo del versamento dei contributi all'ENAOLI per i religiosi e le religiose, si sottolinea innanzi tutto il carattere generale della norma che ha imposto l'iscrizione all'INPS del personale religioso, dato che gli appartenenti a questa categoria — in quanto dipendono dagli Istituti ospedalieri — assumono a tutti gli effetti la veste di lavoratori subordinati.

La piena conformità della legge 3 maggio 1956, n. 392, ai principi regolatori dell'ordinamento giuridico della previdenza sociale è confermata inoltre dalla considerazione che nel campo degli assegni familiari, delle assicurazioni contro le malattie e delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro nessuna norma esclude l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge nei confronti dei religiosi che prestano la loro opera retribuita alle dipendenze di laici.

Non è inutile ricordare poi che nel campo delle assicurazioni infortuni la giurisprudenza ha, da tempo, anticipato il principio sancito dalla legge 3 maggio 1956, n. 392, stabilendo l'obbligo assicurativo del personale religioso anche quando le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite tra datore di lavoro e Ordine religioso.

Da quanto precede, pertanto, risulta chiaramente che la legge in esame non presenta alcun carattere di eccezionalità e assieme al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, si inserisce invece perfettamente nel quadro dei principi generali della legislazione sociale italiana.

È opportuno aggiungere infine che un eventuale esonero del carico contributivo

— ancorchè limitatamente alla categoria in questione — potrebbe costituire un pericoloso precedente per ulteriori eccezioni nei confronti di altre categorie, con conseguenti ripercussioni sfavorevoli per la generalità dei lavoratori.

Il Ministro

Bosco

PERRINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Rilevata l'impressionante e crescente serie di mortali incidenti automobilistici che si verificano sul tratto pianeggiante della strada statale n. 16 tra Brindisi e S. Vito dei Normanni, e particolarmente sul tratto terminale di circa 8 chilometri verso S. Vito, serie di incidenti che ha meritato al tronco indicato l'appellativo di « trampolino della morte » presso la pubblica opinione;

rilevato che cause determinanti dei continui incidenti sono la evidente malformazione del fondo stradale e soprattutto l'eccessiva usura del fondo stesso, che anche la semplice umidità atmosferica trasforma in una viscida trappola mortale su cui i pneumatici degli automezzi e dei motomezzi non possono avere alcuna presa;

rilevato che ai numerosi appelli degli Enti pubblici l'ANAS non ha corrisposto, per cui una ulteriore trascuratezza può certamente configurarsi in una diretta responsabilità,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno e urgente intervenire presso la Direzione generale dell'ANAS perchè prenda immediati provvedimenti atti ad eliminare, sia pure in via provvisoria, in attesa di una risistemazione generale della strada, le cause di tanti mortali incidenti. (4422)

RISPOSTA. — Lungo il tratto della strada statale n. 16 « Adriatica » S. Vito dei Normanni-Brindisi (che ha una carreggiata di circa ml. 6), atteso l'intenso traffico carraio che su di esso si svolge, è in atto da parte del competente Compartimento della viabilità di Bari una serie di interventi di carattere manutentorio, intesi alla sistemazione delle banchine stradali con conse-

guente ampliamento della carreggiata; inoltre, dato che il tratto di strada di cui trattasi presenta lunghissimi rettilinei che favoriscono le elevate velocità, è stata disposta, mediante l'apposizione dei prescritti segnali, la limitazione della velocità a 90 Km/h.

Il Ministro
MANCINI

PIASENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per cui l'ispettore onorario del Ministero della pubblica istruzione professor Enrico Girardi è stato indotto a rassegnare le dimissioni dalla Commissione di tutela organi artistici presso la Soprintendenza antichità di belle arti di Milano. (4337)

RISPOSTA. — Al maestro ingegnere Enrico Girardi, rappresentante veronese in seno alla Commissione tutela organi artistici istituita presso la Soprintendenza ai monumenti di Milano, era stato affidato il compito di redigere il progetto di restauro dell'organo di S. Martino Buon Albergo e di effettuare, nel corso dei lavori, i necessari controlli al fine di evitare che fossero pretermessi gli obiettivi della progettazione e cioè la salvaguardia delle caratteristiche estetiche e foniche dell'organo stesso.

La realizzazione del restauro ha suscitato però, fra i componenti la Commissione, pareri discordi e non conciliabili e tali da provocare le dimissioni del maestro Girardi.

La questione è attualmente all'esame del Ministero per eventuali interventi di competenza.

Il Ministro
GUI

PIGNATELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il 12 giugno 1965 l'Ispettorato per l'istruzione artistica, con nota n. 5753 di protocollo, invitava la professoressa Caforio Maria Liliana — inclusa nella graduatoria compilata ai sensi della legge 28 luglio

1961, n. 831, per l'insegnamento di scienze naturali e chimica (ruolo III) negli Istituti d'arte — a indicare le sedi preferite delle 21 (tra le quali Grottaglie) menzionate come disponibili nella stessa nota;

che con successiva nota n. 6953 di protocollo in data 8 luglio 1965 l'Ispettorato anzidetto comunicava alla medesima professoressa che, con decorrenza 1° ottobre 1965, veniva nominata in ruolo e assegnata alla preferita sede di Grottaglie;

che il 24 settembre 1965, con nota numero 9195 di protocollo, l'Ispettorato in parola informava la professoressa Caforio che al 1° ottobre 1965 le sedi disponibili si erano ridotte a cinque (tra le quali non c'era più Grottaglie), invitandola a ripetere l'istanza con una nuova indicazione delle sedi preferite;

che a tale aberrante nota la interessata rispondeva telegraficamente denunciando la illegittimità del secondo invito e facendo seguire un ricorso rimasto lettera morta;

che con nota del 2 dicembre 1965, numero 11571 di protocollo, l'Ispettorato per l'istruzione artistica informava la professoressa Maria Liliana Caforio che, non avendo ella fatto pervenire alcuna risposta alla citata nota ministeriale del 24 settembre 1965, numero 9195, era decaduta dalla nomina;

l'interrogante chiede di sapere:

1) se è a sua conoscenza la sconcertante vicenda amministrativa di cui alla premessa e se egli ne assume la responsabilità giuridica e morale;

2) se, nel caso negativo, intenda tutelare il diritto della professoressa Maria Liliana Caforio, anche in considerazione che la cattedra di scienze naturali e chimica presso l'Istituto d'arte di Grottaglie è rimasta effettivamente disponibile;

3) i motivi per i quali si è fatto ricorso a un deplorabile abuso del potere ministeriale per calpestare i diritti quesiti di un'ottima insegnante, la quale all'Istituto d'arte di Grottaglie è nota per le non comuni qualità professionali e per l'appassionato adempimento del dovere. (4691)

RISPOSTA. — Si premette che il competente Ufficio del ministero aveva proceduto, ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al reperimento di tutte le cattedre di scienze naturali e chimica disponibili negli istituti d'arte al fine di provvedere, nei limiti di un quarto, alla nomina degli insegnanti inclusi nella graduatoria compilata ai sensi della stessa legge.

Sulla base di tale previsione, il Ministero comunicò, con lettera n. 6959 dell'8 luglio 1965, alla professoressa Caforio Maria Liliana, che la stessa, con provvedimento in corso, sarebbe stata nominata nell'Istituto d'arte di Grottaglie, sede prescelta dall'interessata.

Peraltro, l'effettiva consistenza delle cattedre disponibili fu successivamente riesaminata alla luce delle disposizioni contenute nella legge 29 marzo 1965, n. 336. Detta legge dispone, infatti, che il personale direttivo e insegnante di ruolo di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte deve essere inquadrato, a domanda, nei posti previsti dalla pianta organica degli istituti.

Pertanto, il Ministero, con nota n. 9195 del 24 settembre 1965, informò la professoressa Caforio, a rettifica delle precedenti comunicazioni, che per l'insegnamento di scienze naturali e chimica negli istituti d'arte erano disponibili soltanto cinque sedi, fra le quali l'interessata fu invitata a indicare quelle preferite. Analoga comunicazione fu fatta agli altri insegnanti nominabili.

Avverso la citata comunicazione ministeriale la professoressa Caforio presentò un « ricorso di opposizione », che non poté aver seguito, in quanto tale forma di gravame non è prevista nel caso di cui trattasi. L'interessata, peraltro, si astenne dal corrispondere alla richiesta ministeriale di cui alla nota del 24 settembre 1965 e dal 1º ottobre 1965 assunse servizio quale preside incaricata nella scuola media di Grottaglie.

In conseguenza, con provvedimento numero 11571 del 2 dicembre 1965, la professoressa Caforio fu dichiarata decaduta dalla nomina negli istituti d'arte, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

Di recente, la professoressa Caforio ha prodotto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per la tutela dei suoi interessi.

Il Ministro

GUI

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come sia potuto avvenire che pratiche di richiesta di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica della città di Sassari non potevano essere istruite perchè mancavano numerose note che erano state spedite dall'Amministrazione comunale al Ministero « ed erano andate a finire chissà dove » — come hanno dichiarato alla stampa due assessori del Comune recatisi al Ministero per controllare l'iter delle pratiche stesse — ed il Comune ha dovuto inviare nuovamente al Ministero dei lavori pubblici tutte le pratiche ricostruite; e se non ritenga necessario di disporre accertamenti su tali inconvenienti, e di provvedere perchè gli stessi vengano eliminati, giacchè è legittimo il sospetto che quanto è avvenuto per le pratiche interessanti il comune di Sassari possa avvenire per molti altri Comuni italiani, paralizzando l'andamento più spedito dell'istruttoria delle pratiche. (3892)

RISPOSTA. — Presso la Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata non si è mai verificato l'inconveniente lamentato dall'onorevole interrogante nè per il comune di Sassari nè per alcun altro Comune, in quanto tutti gli atti in arrivo vengono sollecitamente protocollati, rubricati ed assegnati ai servizi secondo le rispettive competenze.

Si deve far presente, peraltro, che le richieste di finanziamento per opere di edilizia scolastica, a termini delle vigenti disposizioni, non vanno presentate a questo Ministero, ma a quello della Pubblica istruzione, tramite il Provveditorato agli studi.

Ove l'onorevole interrogante intendesse riferirsi ad una richiesta verbale fatta dal competente servizio all'assessore ed al segretario comunale, si fa presente che la ri-

chiesta non era intesa ad avere una copia delle note relative alle varie opere di edilizia scolastica del comune di Sassari — del resto superflua perchè già in possesso del Ministero — bensì un elenco dal quale risultasse chiaramente la denominazione e principalmente l'esatta ubicazione dei numerosi edifici ammessi a contributo.

La richiesta è stata formulata, infatti, in occasione dell'esame delle domande presentate al comune di Sassari in data 26 ottobre 1955 — per ottenere che la spesa di lire 302.500.000 ammessa a contributo statale con 10 provvedimenti e relativa a 8 opere venisse destinata alla realizzazione di 3 soli edifici nei rioni Latte Dolce, Baddimanna e in via Duca degli Abruzzi.

Si trattava in sostanza di individuare tra i 44 edifici ammessi a contributo quelli che non venivano più realizzati.

Le domande di cui sopra sono state accolte, dopo la prescritta istruttoria, con ministeriale 2 aprile 1966, n. 1292.

Il Ministro
MANCINI

ROTTA, MASSOBRIO, BOSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio, dei lavori pubblici e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per i quali l'autostrada Torino-Piacenza non compaia nelle opere previste nel piano di programmazione economica quinquennale già preso in esame dal Consiglio dei ministri.

Gli interroganti, mentre fanno notare come il Piemonte abbia già più volte ottenuto rifiuti ad un contributo statale per le sue autostrade e per tutti i trasporti che lo riguardano, ricordando come le promesse fatte da più Ministri siano state sempre disilluse, fanno presente quanto segue:

1) l'autostrada in questione è necessaria per risolvere l'isolamento di un importante centro industriale come Torino e di tutto il Piemonte unendolo all'Autostrada del Sole;

2) essa inoltre risolverebbe il problema della statale che attraverso Asti ed Alessan-

dria congiunge Torino a Genova, problema che ogni giorno va aggravandosi per saturazione di traffico, congiungendo Torino all'autostrada Milano-Genova;

3) essa darebbe un benefico impulso a tutta l'economia, notoriamente depressa, delle zone attraversate;

4) non ultimo, poi, essa è la naturale continuazione dell'autostrada internazionale, che congiungendo Parigi a Lione attraverso il traforo del Frejus dovrebbe poter condurre, attraverso l'Autostrada del Sole, verso l'Italia meridionale e insulare;

5) ed infine essa accoglierebbe buona parte del traffico che, attraverso i valichi ed il traforo del Monte Bianco, penetra in Italia.

Gli interroganti ricordano ancora una volta come il problema delle comunicazioni piemontesi sia stato più volte inspiegabilmente eluso da parte delle Autorità centrali; chiedono di conoscere quali criteri di priorità siano stati adottati e quali siano le ragioni che decisero in sfavore di questa autostrada, ricordando come, con intraprendenza e lungimiranza, la sua costruzione sia stata iniziata con capitale locale. Non solo, ma l'unica vera richiesta che era stata fatta per il finanziamento di detta autostrada era, oltre ad un bassissimo contributo statale, il permesso di obbligazioni. (2726)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'ANAS dell'intera progettazione esecutiva dell'autostrada Torino-Piacenza e dell'autorizzazione da parte del Ministero del tesoro alla società SATAP — concessionaria dei lavori dell'autostrada suddetta — all'emissione di una prima *tranche* obbligazionaria, la Società stessa ha dato inizio ai lavori su una estesa superiore alla metà dell'intero tracciato autostradale.

Attualmente risultano infatti appaltati dodici lotti di lavori, mentre altri tre sono stati assegnati alla Società concessionaria medesima per l'esecuzione in proprio.

È prevista, entro il corrente anno, l'ultimazione e l'apertura al transito del primo tronco (Santena-Villanova d'Asti) dell'autostrada suddetta, dell'estesa di Km. 10 circa.

L'inclusione dell'autostrada medesima nel piano quinquennale di sviluppo può ormai considerarsi di fatto acquisita, data l'autorizzazione accordata dal Ministero del tesoro alla Società concessionaria per l'emissione di obbligazioni garantite dallo Stato.

Il Ministro
MANCINI

—
SPIGAROLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni che hanno determinato il mancato accoglimento da parte del suo Dicastero della richiesta di assegnazione di lire 2.000.000 ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010, inoltrata dal Provveditorato alle opere pubbliche dell'Emilia in data 18 marzo 1966 con marcognigramma n. 9732, per i lavori di riparazione dell'acquedotto di Casaldonato di Ferriere (Piacenza) reso inservibile da una frana.

L'interrogante fa presente che il mancato ripristino di tale opera ha creato una situazione di enorme disagio per la popolazione interessata, rimasta priva di un servizio essenziale; pertanto confida vivamente che la pratica in questione venga ripresa in esame con la massima urgenza e definita in senso positivo. (4582)

RISPOSTA. — Purtroppo non è stato possibile disporre l'assegnazione della somma di lire 2.000.000, richiesta dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna per l'esecuzione, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, dei lavori di ripristino dell'acquedotto di Casaldonato di Ferriere, in quanto sono esauriti i fondi iscritti nel capitolo del corrente esercizio finanziario per interventi del genere.

Per ovviare a tale stato di impossibilità negli interventi — nella considerazione che solo per le alluvioni dei mesi di agosto e settembre 1965, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, sono stati disposti

da questo Ministero lavori di pronto soccorso riconosciuti indispensabili ed indifferibili per un ammontare di lire 2 miliardi e 925.977.128 — già dal decorso anno è stato interessato il Ministero del tesoro per un'assegnazione integrativa di fondi, tenuto conto altresì che, dopo le succitate alluvioni, altri interventi si sono resi necessari per cui sono pressochè esauriti i fondi del corrente esercizio.

Di fronte a tale situazione e di fronte al negativo responso del Ministero del tesoro per ulteriori stanziamenti, questa Amministrazione ha nuovamente insistito perchè sia disposta un'assegnazione di lire 4 miliardi onde evitare che si verifichi la carenza dei poteri pubblici in situazioni di emergenza, carenza che susciterebbe riflessi negativi di ordine economico e politico.

Il Ministro
MANCINI

—
TOMASUCCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se corrisponde al vero che nelle città di Pesaro e di Urbino l'ONMI sarebbe giunta nella determinazione di procedere alla chiusura degli asili nido. La voce, diffusasi in quest'ultima settimana, ha provocato notevole apprensione fra le madri meno abbienti e fra le lavoratrici che si vedrebbero private di un servizio di grande importanza sociale.

L'interrogante chiede di conoscere (qualora risulti vera la decisione) quali misure intenda adottare per assicurare la continuità delle gestioni degli asili. (4653)

RISPOSTA. — Come è noto, il Consiglio centrale dell'ONMI, nella seduta del 13 aprile ultimo scorso, ha deliberato: il licenziamento, alla scadenza del 30 giugno prossimo venturo di tutto il personale fuori ruolo addetto agli asili nido (oltre un migliaio di dipendenti); la chiusura di oltre un centinaio di asili nido e la redistribuzione del personale di ruolo negli asili nido che continueranno a funzionare.

In seguito a ciò, questa Amministrazione ha immediatamente rappresentato al Presidente del Consiglio dei ministri l'opportu-

nità di convocare presso il proprio Gabinetto il Ministro per la sanità, quello per il tesoro ed il Presidente dell'ONMI per studiare la possibilità di adottare urgenti misure atte ad evitare la chiusura degli asili nido ed il licenziamento del relativo personale.

Tuttavia, in attesa degli sviluppi di tale iniziativa, è stato invitato il Presidente dell'ONMI a sospendere i provvedimenti di licenziamento adottati nei confronti del dipendente personale e la Giunta esecutiva dell'Opera, aderendo all'invito, nella seduta del 13 maggio ultimo scorso, con provvedimento n. 787, ha deliberato di revocare la chiusura degli asili nido ed il conseguente licenziamento del personale.

Inoltre, con il Ministero del tesoro si sta esaminando la situazione al fine di adeguare il contributo ordinario dello Stato a favore dell'ONMI, attualmente decisamente insufficiente, alle aumentate esigenze sanitarie del settore.

Si fa presente, infine, che il nuovo regolamento organico dell'ONMI è all'esame del Ministero del tesoro per il preventivo concerto.

Il Ministro
MARIOTTI

TOMASUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda emanare subito disposizioni che rimuovano l'assurda chiusura pomeridiana nei giorni festivi della Galleria nazionale delle Marche ordinata nel Palazzo ducale di Urbino.

Tale chiusura è in netto contrasto con gli sforzi che stanno facendo gli Enti locali per lo sviluppo del turismo e crea un forte malcontento tra i turisti italiani e stranieri che in gran numero si presentano nei pomeriggi di festa a fare visita alla Galleria nazionale. (4702)

RISPOSTA. — S'informa l'onorevole interrogante che la questione dell'apertura al pubblico, anche nei pomeriggi festivi, della Galleria nazionale di Urbino è allo

studio del Soprintendente d'intesa con il locale Ente provinciale del turismo, per una soluzione che contemperi le esigenze del turismo con l'utilizzazione idonea del personale di custodia attualmente in servizio presso quella Soprintendenza.

Il Ministro
GUI

VALENZI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se è vero quanto è stato annunziato dalla stampa specializzata a proposito dell'esclusione dal piano di programmazione del potenziamento delle flotte di p.i.n. (preminente interesse nazionale);

e per sapere a che cosa servono le ripetute dichiarazioni, i discorsi degli uomini di Governo e i numerosi convegni che sembrano annunciare la volontà di sviluppare al massimo i nostri traffici con i Paesi del terzo mondo ed in particolare con l'Africa quando poi le linee della nostra flotta, destinate ad assicurare questi traffici, sono ancora le vecchie carrette di oltre trent'anni fa.

Non si capisce come e quando saranno costruite, per esempio, dal « Lloyd » le due navi per la linea 152, quella per la Napoli-Bengasi, e le altre occorrenti alla « Tirrenia » per i collegamenti con il nord Europa, la Tunisia e la Spagna. E ciò mentre si parla e riparla della funzione di Napoli come porto capolinea per l'Africa e dell'incremento da dare ai nostri traffici verso il Continente nero.

Si chiede in conclusione di sapere dal Governo quali piani ha approntato per potenziare le flotte di preminente interesse nazionale, dando lavoro ai nostri cantieri navali, onde metterli in condizione di non perdere l'occasione che ci è offerta di dare ai nostri traffici commerciali verso l'Africa ed il terzo mondo il massimo sviluppo. (Già interp. n. 224) (4446)

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che il potenziamento del naviglio adibito alle linee sovvenzionate di preminen-

te interesse nazionale non è escluso dal programma che il Ministero della marina mercantile sta approntando per ammodernare e migliorare il complesso dei servizi marittimi sovvenzionati.

Secondo gli intendimenti del Ministero della marina mercantile il quadro della programmazione generale dovrebbe comprendere un piano di costruzione di nuove navi per tutte le quattro Società esercenti linee marittime di preminente interesse nazionale con un investimento, tenuto conto dei prezzi attuali, di più di 90 miliardi di lire. Desidero inoltre assicurare l'onorevole interrogante che, sempre secondo gli intendimenti del Ministero della marina mercantile, la precedenza dovrebbe essere data appunto alla costruzione di 2 motonavi miste da 6.000 tonnellate di stazza lorda e 18 nodi di velocità da assegnare alla linea 152, esercita dal Lloyd Triestino, in sostituzione delle due navi attualmente in servizio di insufficiente tonnellaggio ed elevata età.

Lo stesso piano, inoltre, prevede la costruzione, tra le altre, di 4 motonavi miste da 3.000 tonnellate stazza lorda ciascuna e 17 nodi di velocità per le linee del Mediterraneo centrale, altre 4 consimili motonavi per la linea del periplo italico-Spagna, nonchè una motonave mista da 5.500 tonnellate stazza lorda e 20 nodi di velocità per la linea Napoli-Sicilia-Malta-Tripoli.

Non va dimenticato, peraltro, che le suesposte previsioni, sotto il profilo della

loro integrale realizzazione, sono da inquadrarsi nelle esigenze della programmazione generale e sono, ovviamente, condizionate dai mezzi finanziari che saranno destinati allo scopo.

Pertanto è da auspicare che si realizzino quanto prima i necessari presupposti dell'attivazione del programma accennato affinché le giuste aspettative di cui è portavoce l'onorevole interrogante possano diventare obiettivi concretamente raggiunti.

Il Ministro

NATALI

VERONESI, CHIARIELLO, MASSOBRIO.

— *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i nominativi delle Cooperative edilizie che negli anni 1963, 1964 e 1965 abbiano ottenuto i contributi statali in forza delle vigenti leggi. (4734)

RISPOSTA. — Le Cooperative edilizie finanziate negli anni 1963, 1964 e 1965, con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963 n. 1460, 29 marzo 1965 n. 218 e 1° novembre 1965, n. 1179, ammontano complessivamente a 1.766 e realizzeranno lavori per un importo presumibile di lire 113 miliardi e 821.627.000.

Il Ministro

MANCINI